CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE METRICA

Deliberazione 10 agosto 2020, n. 10/2020/G

CORTE DEI CONTI

CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE METRICA

Relatore
Cons. Rossana Rummo

Ha collaborato per l'istruttoria e l'elaborazione dei dati: dott.ssa Rosa Perretta

SOMMARIO

Pag.

Deliberazione 7

Relazione 11

Sintesi 13

CAPITOLO I – Oggetto e finalità dell'indagine 15
1. Metrologia legale: definizioni ed evoluzione normativa 15
2. Oggetto, finalità e metodologia dell'indagine 18

CAPITOLO II – L'architettura organizzativa 19
1. La metrologia legale e la politica industriale 19
2. L'accreditamento 21
3. Gli attori e i ruoli 22
3.1. Il Ministero dello Sviluppo economico 22
3.2. Accredia, l'ente nazionale unico di accreditamento 23
3.3. Unioncamere 27
3.4. Camere di commercio 31
3.5. L'Italia e gli organismi internazionali di metrologia legale 32

CAPITOLO III - Le risorse finanziarie 35

CAPITOLO IV - Conclusioni e raccomandazioni 39

* * *

INDICE DELLE TABELLE

Tabella n. 1 - Riepilogo dei capitoli di bilancio 38

* * *

ALLEGATI 41

Allegato 1 - Decreto ministeriale 21 aprile 2017, n. 93
Allegato 2 - Convenzione Unioncamere 6 marzo 2018
Allegato 3 - Piano esecutivo delle attività relative alla Convenzione 6 marzo 2018
Allegato 4 - Accredia Relazione annuale 2018

DELIBERAZIONE

CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Collegio II

Camera di consiglio del 30 luglio 2020

Presieduta dal Presidente Carlo Chiappinelli

Composta dai magistrati:

Presidente della Sezione: Carlo CHIAPPINELLI
Consiglieri: Massimo DI STEFANO, Paola COSA, Natale Maria Alfonso D'AMICO, Giuseppe TETI, Rossana RUMMO, Alessandro FORLANI, Giampiero PIZZICONI

* * *

Visto l'art. 100, comma 2, Cost.;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'art. 3, c. 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche, verificando la corrispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge e valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa;

vista la deliberazione della Sezione in data 24 gennaio 2018, n. 1/2018/G, con la quale è stato approvato il programma di controllo sulla gestione per l'esercizio 2018;

viste le deliberazioni della Sezione in data 29 marzo 2019, n. 4/2019/G, e in data 15 maggio 2020, n. 4/2020/G, con le quali sono stati approvati i programmi di controllo sulla gestione rispettivamente per l'esercizio 2019 ed il triennio 2019-2021 e per l'esercizio 2020 e nel contesto triennale, in cui è stato previsto, tra le modalità di referto, il rapporto semplificato, preceduto da un confronto-contraddittorio, mediante memorie scritte;

visto il rapporto semplificato, presentato dal cons. Rossana Rummo, che illustra gli esiti dell'analisi condotta in merito a "L'organizzazione e il funzionamento dell'amministrazione metrica";

visto l'art. 85, commi 1 e 3 lett. e) del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n.27 cd. decreto *Cura Italia*;

visto il decreto del Presidente della Corte dei conti 18 maggio 2020, n. 153 concernente "Regole tecniche operative in materia di svolgimento delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti";

vista l'ordinanza n. 13 del 24 luglio 2020, con la quale il presidente della Sezione ha convocato il Collegio II per la camera di consiglio del 30 luglio 2020, da svolgersi mediante

collegamento da remoto utilizzando l'applicativo Microsoft Teams, al fine della pronuncia sulla gestione in argomento;

vista la nota n. 1831 del 22 giugno 2020, con la quale la Segreteria della Sezione ha trasmesso la bozza del rapporto semplificato ai seguenti uffici:

- Ministero per lo sviluppo economico: Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica; Divisione VIII - Strumenti di misura e metalli preziosi;
- Accredia – Ente italiano di accreditamento: Direzione generale;

vista la memoria del 3 luglio 2020 del Ministero per lo sviluppo economico - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, presa in carico al protocollo della Sezione al n. 1942 del 6 luglio 2020;

vista la memoria del 3 luglio 2020 di Accredia, presa in carico al protocollo della Sezione al n. 1943 del 6 luglio 2020;

udito, tramite collegamento telematico, come espressamente consentito dalle disposizioni sopra citate, in base alle quali è previsto lo svolgimento sia delle adunanze che delle camere di consiglio mediante sistema da remoto, allo scopo di coniugare le esigenze di regolare svolgimento delle funzioni, anche di controllo, intestate alla Corte dei conti con le misure di sicurezza necessarie per contrastare l'emergenza sanitaria Covid-19, il relatore, cons. Rossana Rummo;

DELIBERA

di approvare, con le modifiche apportate dal Collegio nella camera di consiglio, svoltasi mediante collegamento telematico come espressamente consentito dall'articolo 85, commi 1 e 3, lett. e), del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, il rapporto semplificato concernente "L'organizzazione e il funzionamento dell'amministrazione metrica".

La presente deliberazione e l'unito rapporto saranno inviati, a cura della Segreteria della Sezione, agli Organi parlamentari e alle Amministrazioni interessate (ai sensi dell'art. 3, c. 6, l. 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'art. 1, c. 172, l. 23 dicembre 2005, n. 266 - legge finanziaria 2006 e dell'art. 3, c. 64, l. 24 dicembre 2007, n. 244).

Il presente rapporto semplificato è inviato, altresì, alle Sezioni riunite in sede di controllo.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Il consigliere relatore
Rossana Rummo
f.to digitalmente

Il presidente
Carlo Chiappinelli
f.to digitalmente

Depositata in segreteria il 10 agosto 2020

Il dirigente
Giuseppe Volpe
f.to digitalmente

RELAZIONE

Sintesi

L'oggetto della presente indagine, assegnata con deliberazione n. 1/2018/G è la verifica dell'organizzazione e del funzionamento del sistema nazionale di metrologia pubblica, con riferimento all'assetto organizzativo e alla distribuzione dei compiti fra amministrazioni diverse, alla congruenza delle risorse – finanziarie e umane – rispetto alle funzioni pubbliche esercitate, alle esternalizzazioni in atto e alla capacità del sistema di soddisfare la domanda degli operatori e le esigenze dei consumatori.

L'indagine è stata svolta attraverso l'esame della documentazione fornita dalle Amministrazioni in risposta alle note istruttorie inviate dalla Sezione, le audizioni con i responsabili del Ministero dello Sviluppo economico e con Accredia e i documenti reperiti sui siti istituzionali.

La metrologia legale, materia di potestà legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, c. 2, lett. r) è la parte della scienza delle misure (metrologia scientifica) che si occupa delle unità, dei metodi e degli strumenti di misura utilizzati per le transazioni commerciali, con la finalità di garantire, attraverso l'esattezza della misura finalizzata a interessi pubblici, la pubblica fede in ogni tipo di transazione commerciale.

La metrologia legale è considerata una precondizione necessaria per garantire, nell'ottica della libera concorrenza, il buon funzionamento del mercato, con particolare riguardo alla tutela del consumatore e alla trasparenza degli scambi commerciali, concetti che sono alla base dei moderni principi di concorrenza.

La normativa nazionale risale al Testo Unico delle leggi sui pesi e sulle misure (R.D. n. 7088/23 agosto 1890) e al Regolamento sulla fabbricazione dei pesi, misure e strumenti (R.D. n. 226/1902) ma, la materia, a seguito di direttive comunitarie che hanno determinato cambiamenti nel sistema a livello europeo, è regolata da un insieme articolato di fonti normative e regolamentari nazionali e di derivazione comunitaria.

In questo nuovo e articolato contesto, l'adozione di un'unica e adeguata disciplina dei controlli per tutte le tipologie di strumenti in servizio, sia se soggetti alla normativa nazionale, sia se soggetti a quella europea o di derivazione europea, è apparsa strumento necessario per la semplificazione dell'assetto normativo in materia.

In ultimo, il D.M. 93/2017 ha unificato ed abrogato una pluralità di regolamenti, provvedimenti e direttive ministeriali, riferiti spesso a specifici strumenti metrici che si sovrapponevano, anche parzialmente, per numerosi aspetti comuni.

I cambiamenti introdotti dalla legislazione comunitaria e nazionale hanno determinato la necessità di una revisione organizzativa e funzionale delle strutture deputate sulla materia. In particolare, oltre al Ministero dello Sviluppo economico che svolge un ruolo di coordinamento dell'attività nazionale di vigilanza sugli strumenti di misura e rappresenta l'Italia nei principali organismi internazionali, l'Unioncamere che ha la responsabilità della progettazione dei controlli e del coordinamento generale delle attività di vigilanza svolta dalle Camere di commercio, in stretto raccordo con il Ministero anche sulla base di protocolli d'intesa.

In esecuzione del regolamento UE n. 765/2008, l'Italia si è dotata di un organismo nazionale unico di accreditamento Accredia[1], quale soggetto deputato al riconoscimento e vigilanza degli organismi incaricati delle verifiche periodiche.

Accredia è un'associazione riconosciuta senza scopo di lucro, vigilata dal Ministero dello Sviluppo Economico, iscritta al registro delle persone giuridiche, sin dalla costituzione, avvenuta nel 2009. Infine, gli organismi accreditati, esecutori delle verifiche periodiche.

L'amministrazione, dopo la riforma del 2009 e l'istituzione di Accredia, ha sostanzialmente, in conformità agli altri paesi europei e in ragione della prossimità al mercato della funzione di accreditamento, "esternalizzato" le funzioni di controllo e sorveglianza, riservando per sé il ruolo di indirizzo, coordinamento e vigilanza sugli organismi della filiera e di coordinamento e rappresentanza negli organismi internazionali.

Le risorse finanziarie pubbliche di sostegno al sistema della metrologia legale sono finalizzate a due attività: il contributo ad Unioncamere, tramite la Convenzione, per le attività di vigilanza e controllo e il contributo per la partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali.

Le fonti di entrata di Accredia sono date dal pagamento delle quote associative e dalla tariffa che viene corrisposta dai soggetti che conseguono l'accreditamento.

[1]D.M. 22/12/2009 GU n. 20 del 26/01/2010

CAPITOLO I
OGGETTO E FINALITÀ DELL'INDAGINE

***Sommario*: 1.** Metrologia legale: definizioni ed evoluzione normativa. - 2. Oggetto, finalità e metodologia dell'indagine.

1. Metrologia legale: definizioni ed evoluzione normativa

La metrologia legale, materia di potestà legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, c. 2, lett. r) è la parte della scienza delle misure (metrologia scientifica) che si occupa delle unità, dei metodi e degli strumenti di misura utilizzati per le transazioni commerciali, con la finalità di garantire, attraverso l'esattezza della misura finalizzata a interessi pubblici, la pubblica fede in ogni tipo di transazione commerciale.

In questo senso, la materia è essenziale al buon funzionamento della concorrenza e del mercato, nell'ambito degli scambi economici tra imprese e tra esse e i consumatori, o per altre finalità cui l'ordinamento attribuisce una particolare tutela (comprese quelle fiscali). Per le stesse ragioni, la materia è anche d'interesse europeo, quale strumento per garantire il funzionamento del mercato unico e la libera circolazione delle persone e delle merci.

La normativa nazionale risale al Testo Unico delle leggi sui pesi e sulle misure (R.D. n. 7088/23 agosto 1890) e al Regolamento sulla fabbricazione dei pesi, misure e strumenti (R.D. n. 226/1902), ma la materia oggi è regolata da un insieme articolato di fonti normative e regolamentari nazionali e di derivazione comunitaria. In particolare, la direttiva 2004/22/Ce del 31 marzo 2004, nota come Direttiva *Mid-Measuring Instruments Directive*, recepita dall'Italia con il d.lgs. n. 22/2007, e la direttiva 2014/32/Ue del 26 febbraio 2014, cui si affiancano i provvedimenti di omologazione (generalmente sotto la forma di decreti ministeriali o certificati di approvazione di tipo CEE o CE), che costituiscono complessivamente una sorta di integrazione al predetto regolamento di fabbricazione.

Le disposizioni normative oggi vigenti per la verificazione degli strumenti metrici in servizio, essendo state emanate in un arco temporale di circa 125 anni, hanno

avuto come conseguenza che i principi e le procedure per il loro controllo non sono sempre immediatamente applicabili perché si è passati, nel tempo, dall'utilizzo di una tecnologia prettamente meccanica ad una in cui l'elettronica, ed in particolare il controllo del software installato sullo strumento stesso, ha assunto un ruolo sempre più rilevante.

Lo Stato, tramite il Ministero dello sviluppo economico (di seguito Ministero), controllava direttamente e puntualmente la fabbricazione degli strumenti con l'adozione di appositi provvedimenti di carattere generale per l'ammissione "alla verificazione e alla legalizzazione" e, fino all'anno 2000, svolgeva anche i controlli di tutti gli strumenti in servizio (verificazione periodica e sorveglianza) che erano effettuati esclusivamente dagli Uffici provinciali metrici (Uffici periferici facenti capo al Ministero). Ogni due anni gli Uffici eseguivano direttamente la verificazione periodica su tutte le tipologie di strumenti.

Dall'anno 2000, anche a seguito del passaggio delle funzioni e delle risorse umane degli Uffici provinciali metrici dal Ministero alle Camere di commercio (D.lgs. n. 112/1998), è stata ravvisata l'esigenza di modificare i principi e le procedure della verificazione periodica introducendo, per la prima volta, la possibilità, solo per alcune categorie di strumenti, che questa verificazione fosse affidata anche a laboratori e organismi privati, differenziandone, inoltre, la periodicità in funzione della diversa complessità e affidabilità nel tempo degli strumenti.

Per decenni si era proceduto con dette norme finché si è constatata la necessità di modificare le procedure dei controlli sia dal punto di vista amministrativo sia tecnico, armonizzandole con le disposizioni comunitarie che riflettevano la nuova realtà che si affacciava nell'Europa.

Negli anni Ottanta, sono state recepite le direttive comunitarie (il c.d. "*vecchio approccio*"), basate su prescrizioni tecniche dettagliate per specifici prodotti e contenenti numerose disposizioni facoltative per i singoli Stati e relative solo ad alcune tipologie di strumenti.

Con il cambiamento dell'assetto organizzativo e con il passaggio dalle direttive comunitarie appartenenti al richiamato "*vecchio approccio* "al recepimento di quelle direttive del cosiddetto "*nuovo approccio*" (di armonizzazione totale, ma comunque

limitata ai requisiti fondamentali in materia di sicurezza e conformità, con maggiore flessibilità e responsabilità dei produttori quanto alle specifiche tecniche), agli inizi degli anni 2000, si è proceduto all'armonizzazione dei controlli secondo procedure condivise a livello europeo.

In questo nuovo e articolato contesto, l'adozione di un'unica e adeguata disciplina dei controlli per tutte le tipologie di strumenti in servizio, sia se soggetti alla normativa nazionale, sia se soggetti a quella europea o di derivazione europea, è apparsa strumento necessario per la semplificazione dell'assetto normativo in materia. Ciò ha favorito l'individuazione di un percorso che ha dato vita al Decreto Ministeriale 21 aprile 2017, n. 93, entrato in vigore il 18 settembre 2017, contenente il Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea.

Il D.M. 93/2017 ha unificato ed abrogato una pluralità di regolamenti, provvedimenti e direttive ministeriali riferiti spesso a specifici strumenti metrici che si sovrapponevano, anche parzialmente, per numerosi aspetti comuni.

Si è costituita così la base giuridica per poter prevedere ulteriori procedure di controllo per gli strumenti che ne sono attualmente sprovvisti (ad esempio i tassametri).

La semplificazione dell'assetto normativo, con conseguente maggiore chiarezza delle norme da applicare, è apparsa indispensabile non solo per tutti gli operatori interessati, ma anche per rinnovare la fiducia del consumatore e garantire la correttezza degli scambi commerciali.

In tale contesto, il Ministero ha affidato ad Unioncamere il compito di valutare i requisiti e i presupposti che le imprese devono possedere per svolgere la verificazione periodica su tutte le tipologie di strumenti di misura rientranti nel campo di applicazione del provvedimento e che le stesse devono dichiarare attraverso la presentazione di apposita SCIA.

Si è perseguito il consolidamento di un nuovo equilibrio secondo il principio di sussidiarietà attraverso una revisione organizzativa e funzionale delle strutture deputate sulla materia. In particolare, sono stati individuati i seguenti soggetti

attuatori:

- in esecuzione del regolamento UE n. 765/2008, un organismo nazionale unico di accreditamento Accredia[2], quale soggetto deputato al riconoscimento e vigilanza degli organismi incaricati delle verifiche periodiche;
- l'Unioncamere[3] (Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), quale soggetto incaricato, attraverso una convenzione con il Ministero, degli adempimenti amministrativi connessi. In particolare, l'Unioncamere ha il compito di valutare i requisiti e i presupposti che le imprese devono possedere per svolgere la verificazione periodica su tutte le tipologie di strumenti di misura rientranti nel campo di applicazione del provvedimento e che le stesse devono dichiarare attraverso la presentazione di apposita SCIA.
- gli organismi accreditati, esecutori delle verifiche periodiche;
- gli uffici metrici delle Camere di commercio, incaricati dei controlli casuali e della vigilanza.

2. Oggetto, finalità e metodologia dell'indagine

L'oggetto della presente indagine, assegnata con deliberazione n. 1/2018/G è la verifica dell'organizzazione e del funzionamento del sistema nazionale di metrologia pubblica, con riferimento all'assetto organizzativo e alla distribuzione dei compiti fra amministrazioni diverse, alla congruenza delle risorse – finanziarie e umane – rispetto alle funzioni pubbliche esercitate, alle esternalizzazioni in atto e alla capacità del sistema di soddisfare la domanda degli operatori e le esigenze dei consumatori.

L'indagine è stata svolta attraverso l'esame di documenti reperiti sui siti istituzionali, le risposte delle Amministrazioni alle note istruttorie inviate dalla Sezione, le audizioni con i responsabili del Ministero e con Accredia.

[2] D.M. 22/12/2009 GU n. 20 del 26/01/2010.
[3] Ente pubblico che rappresenta il sistema camerale italiano nei confronti degli organi di governo territoriale, nazionale ed internazionale.

CAPITOLO II
L'ARCHITETTURA ORGANIZZATIVA

Sommario: 1. La metrologia legale – 2. L'accreditamento – 3. Gli attori e i ruoli - 3.1. Il MISE – 3.2. Accredia, l'ente nazionale unico di accreditamento - 3.3. Unioncamere - 3.4. Camere di commercio - 3.5. Gli organismi internazionali di metrologia legale

1. La metrologia legale.

La metrologia legale è considerata una precondizione necessaria per garantire, nell'ottica della libera concorrenza, la competitività delle imprese e il buon funzionamento del mercato, con particolare riguardo alla tutela del consumatore e alla trasparenza degli scambi commerciali, concetti che sono alla base dei moderni principi di concorrenza.

I settori interessati alla produzione di strumenti di misura i cosiddetti "fabbricanti"- hanno dimostrato un'elevata propensione all'innovazione, considerata la rapida evoluzione tecnologica che periodicamente interessa questi strumenti e che deve essere, di pari passo, accompagnata dalle norme che ne disciplinino il corretto uso. A titolo esemplificativo si può indicare il comparto degli "*utility meters*" (contatori elettrici, in particolare), ma anche, ad esempio, i sistemi di pesatura nel settore sanitario.

Il peso economico in termini di addetti e fatturato, l'elevata propensione all'innovazione e la capillare presenza sul territorio, sono le principali caratteristiche economiche di un comparto che, anche da un punto di vista congiunturale, ha presentato un'interessante tenuta anche nel particolare momento di crisi conosciuto dall'Italia nell'ultimo decennio.

Dai dati acquisiti dal Ministero, emerge che, direttamente o indirettamente, la metrologia legale ha interessato circa 21 milioni di imprese extra-agricole dell'Unione europea e circa 4,5 milioni di imprese extra-agricole italiane. Di queste, il 92,2%in Europa e il 95,1% in Italia hanno meno di 9 addetti e, secondo la definizione

comunitaria, sono denominate "micro imprese"[4]

In Italia, ci sono, tra gli altri, tre settori economici che sono fortemente interessati direttamente alla metrologia legale, quale il comparto dell'autotrasporto, quello dell'oreficeria e degli strumenti di pesatura. Tre comparti molto diversi che rappresentano solo un esempio (tra gli altri settori economici interessati si può citare l'energetico con i contatori di elettricità e gas, i distributori di benzina/diesel, GPL e metano, altri camparti come contatori per l'acqua, birrifici, etc.) di come la metrologia legale sia coinvolta, in maniera trasversale, nel settore del manifatturiero e dei servizi.

Il primo settore dell'autotrasporto è interessato all'installazione, utilizzo e verifica dei tachigrafi analogici e digitali e, ora, "intelligenti" al fine di garantire la sicurezza sul lavoro e sulle strade.

Il secondo settore dell'oreficeria, negli ultimi anni, a seguito delle innovazioni tecnologiche intervenute nella produzione degli oggetti in metalli preziosi e, nello specifico, la tecnologia laser per l'applicazione del marchio di identificazione e indicazione di titolo legale al fine di evitare frodi e alterazioni del prodotto finito, ha visto crescere la necessità di ricorrere a strumenti di misura sempre più affidabili.

Il terzo settore relativo agli strumenti di pesatura è particolarmente interessato alla metrologia legale per il rispetto delle norme sulla marcatura che tutti gli strumenti di misura devono avere e per la verificazione periodica, nel rispetto delle varie norme nazionali e comunitarie che la disciplinano.

Tre settori che in Italia, per loro numerosità di imprese, soprattutto di micro e piccole dimensioni, di addetti e apporto al PIL, rappresentano, da una rilevazione Eurostat-Istat del 2015 fornita dal Ministero, un'importante componente sia del terziario (si consideri che le imprese di autotrasporto in Italia sono circa 150.000 con circa il 90% delle nostre merci che si sposta su gomma) che del manifatturiero. Nel caso dell'oreficeria, il settore è organizzato prevalentemente in distretti orafi (vedi i distretti di Arezzo, Vicenza, Valenza Po e Napoli) con circa 9 mila imprese, circa 32 mila addetti e con il 75% del fatturato esportato [5].

[4] *Fonte*: Eurostat-Istat 2015
[5] *Fonte:* Eurostat –*ISTAT- 2015*

Nel caso del settore "strumenti per pesare", all'atto della rilevazione Eurostat- Istat del 2015, erano 34 le imprese produttrici, 520 i rivenditori *retail* con 203.490 utenti che pesano con un istallato di bilance stimato in circa 610 mila. L'occupazione tra addetti impiegati direttamente e indirettamente nel settore è pari a circa 4300 unità, di cui circa 2600 addetti sono occupati nei laboratori abilitati, 1.100 addetti nel settore manifatturiero e altri 850 addetti sono impiegati tra filiera e indotto. In relazione al fatturato prodotto, quello delle bilance di precisione è pari a 12 milioni di euro, mentre quello della produzione di bilance per industria e commercio è pari a 170 milioni di euro.

I dati presentati testimoniano l'importanza della metrologia legale e del suo ruolo quale cinghia di trasmissione tra l'economia e il sistema di impresa, direttamente ed indirettamente ad essa interessato.

2. L'accreditamento

L'accreditamento è l'attestazione, da parte di un Ente, nel caso dell'Italia, Accredia, che agisce quale garante della competenza, indipendenza e imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura. Gli organismi e i laboratori verificano prodotti, servizi, sistemi di gestione o figure professionali, e ne attestano la conformità alle norme, volontarie e obbligatorie, mediante le attività di certificazione e di ispezione, di prova e di taratura.

L'accreditamento, svolto sulla base della norma internazionale ISO/IEC 17011, assicura che gli organismi di certificazione, ispezione e verifica e i laboratori di prova e taratura, abbiano tutti i requisiti richiesti dalle norme per svolgere attività di valutazione della conformità.

L'accreditamento degli organismi e dei laboratori conferisce ai certificati di conformità e di taratura, e ai rapporti di prova e di ispezione rilasciati sul mercato, un alto grado di affidabilità in termini di qualità e sicurezza dei beni e dei servizi sottoposti a verifica, e ne garantisce il riconoscimento sui mercati internazionali.

L'accreditamento è volontario, salvi i casi in cui l'organismo o il laboratorio svolga attività di valutazione della conformità in alcuni settori sensibili, regolati da direttive o regolamenti europei, o da provvedimenti nazionali, a tutela della salute dei consumatori e della sicurezza dell'ambiente.

I vantaggi dell'accreditamento riguardano imprese e consumatori: per le imprese l'accreditamento rappresenta un vantaggio competitivo che contribuisce a rafforzare la qualità della propria offerta e a garantire il riconoscimento, anche a livello internazionale, delle proprie competenze. Inoltre, il possesso della certificazione è spesso un prerequisito per la partecipazione a gare di appalto.

Per i consumatori, l'accreditamento conferisce la sicurezza che il fornitore abbia assolto tutta una serie di obblighi per offrire sul mercato un prodotto affidabile e di qualità.

Il marchio di accreditamento, infine, funziona come "passaporto" negli scambi internazionali che esenta il titolare dal sottoporre a ulteriori verifiche il proprio prodotto, servizio, o la propria professionalità, assicurando l'accesso ai mercati esteri senza test aggiuntivi.

3. Gli attori e i ruoli

Sullo sfondo di questo interessante tessuto produttivo opera una rete di attori chiamati a vigilare sul rispetto delle norme della metrologia legale.

3.1. Il Ministero dello sviluppo economico

Le funzioni di metrologia legale assegnate per legge al Ministero sono svolte dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica (DGMTCNT) e dalla Divisione XV - Strumenti di misura e metalli preziosi -, che ha la vigilanza sui piani esecutivi conseguenti alla Convenzione con Unioncamere.

La suddetta Divisione coordina, infatti, l'attività nazionale di vigilanza sugli strumenti di misura; formula pareri in materia; cura le relazioni con gli Istituti

scientifici di settore (tra gli altri INRIM/Istituto Galileo Ferraris/Colonnetti, ENEA), con le Università e Centri di ricerca, con le Amministrazioni nazionali (in particolare con il Ministero dei Trasporti e Infrastrutture, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Unioncamere, Accredia, etc.) e internazionali (Unione Europea, Organismi internazionali di settore quali OIML (Organizzazione internazionale di metrologia legale), CIML (Conferenza internazionale di metrologia legale), BIPM (Ufficio internazionale dei pesi e delle misure), WELMEC (Organismo europeo per la cooperazione nel campo della metrologia legale).

Inoltre, la Divisione XV svolge attività di formazione per nuovi ispettori metrici, di indirizzo e coordinamento per una corretta applicazione delle norme e diffusione della cultura della metrologia legale anche attraverso la partecipazione a convegni, seminari, pubblicazione di articoli e mediante il sito internet del MISE, periodicamente aggiornato.

Inoltre, responsabile della vigilanza sulla Convenzione con Unioncamere è la ex Divisione V – Progetti per i consumatori. Monitoraggio dei prezzi e statistiche sul commercio e sul terziario In particolare, le attività di controllo e di monitoraggio previste dalla Convenzione hanno ad oggetto l'esame degli stati di avanzamento delle attività e dei risultati delle singole iniziative. Le attività sono affidate ad un Comitato tecnico composto da due rappresentanti di Unioncamere e due rappresentanti della DGMCCVNT.

La vigilanza su Accredia è assicurata dalla Divisione XIV della DGMTCNT.

3.2 Accredia, l'ente nazionale unico di accreditamento

Il Regolamento CE 765/2008 ha fissato per la prima volta regole uniformi in Europa per l'attività di accreditamento e di valutazione di conformità. Ai singoli paesi è stato quindi delegato il compito di designare il proprio Ente unico di accreditamento, che operi in conformità con il richiamato Regolamento e con la norma internazionale ISO/IEC17011.

Lo Stato italiano si è conformato alle indicazioni del citato Regolamento ed ha emanato due decreti interministeriali datati 22 dicembre 2009 con i quali sono state

definite le prescrizioni che devono essere soddisfatte dall'Ente nazionale di Accreditamento e si è proceduto poi a riconoscere tale funzione ad Accredia.

Accredia è un'associazione riconosciuta senza scopo di lucro, vigilata dal Ministero dello sviluppo economico, iscritta al Registro delle persone giuridiche, sin dalla costituzione, avvenuta nel 2009, mediante la fusione dei preesistenti Enti di Accreditamento (SINAL e SINCERT).

Sono Soci di diritto: il Ministero dello sviluppo economico; il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; il Ministero della difesa; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; il Ministero dell'interno; il Ministero dell'università e della ricerca; il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali; il Ministero della salute.

Sono Soci promotori:

- gli enti pubblici nazionali (Cnr, Enea, Inail, Inrim, Ispra, ISS, Unioncamere)
- le organizzazioni imprenditoriali o del lavoro (Ania, Casartigiani, Cia – Agricoltori Italiani, Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato Imprese, Confcommercio Imprese per l'Italia, Confcooperative, Confesercenti, Confindustria, Legacoop.
- Enti di normazione**:** Cei, Uni.
- Grandi committenti**:** Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A, Gruppo Enel.

Sono Soci ordinari: Acu, Agidae, Aias, Aicq, Aioici, Aises, Aizs, Ala, Alpi, Anacam, Ance, Angq, Apco, Ascoteco, Assocalzaturifici Italiani, Assoconsult, Assoreca, Atecap, Cdo, Cni, Cnpi, Colap, Conaf, Confindustria Sit, Conforma, Federazione Cisq, Federbio, Federchimica, Finco, Fncf, Fnovi, Oice, ONB (Ordine Nazionale dei Biologi), Sci, Unoa.

I Ministeri firmatari dei Decreti, riconosciuti come Soci di diritto dell'Ente e esenti dal pagamento della quota annuale, compongono la Commissione di Sorveglianza Interministeriale (CSI), che è presieduta da un Dirigente del Ministero dello Sviluppo economico e alla quale partecipano anche tutti i ministeri associati. Al MISE lo Statuto riconosce il diritto di designare il Presidente del Collegio Sindacale.

Le fonti di entrata dell'ente sono date dal pagamento delle quote associative e dalla tariffa che viene corrisposta dai soggetti che conseguono l'accreditamento.

Le tariffe non sono le stesse per tutti e tre i dipartimenti in cui si articola l'associazione, perché evidentemente risentono della complessità delle attività che occorrono per concedere i differenti tipi di accreditamento. Si tenga poi conto del fatto che uno stesso soggetto può richiedere più accreditamenti in ragione dei vari compiti che intende svolgere.

Ad esempio, uno stesso organismo di certificazione di prodotto può scegliere di operare come certificatore sulla direttiva giocattoli e poi lavorare sulla direttiva ascensori. Ecco che occorrerà estendere il suo accreditamento dal primo al secondo ambito. Per fare ciò presenterà una domanda di estensione di accreditamento che, dietro corresponsione di una tariffa di estensione, verificherà le competenze e rilascerà l'accreditamento.

Nel 2019 Accredia ha operato la quinta operazione a ribasso delle tariffe che sono operative da gennaio 2020.

Le tariffe sono presentate dall'Ente alla CSI ove siedono i ministeri soci sopra indicati e ne viene data approvazione.

Inoltre, annualmente Accredia presenta alla CSI (che non ha potere di sindacato sui singoli atti assunti dall'Ente) una relazione con la quale dimostra la conformità alle prescrizioni fissate con il predetto decreto interministeriale.

L'attività dell'ente si articola in tre dipartimenti (Certificazione e ispezione, Laboratori di prova, Laboratori di taratura) e si esprime in una costante e rigorosa azione di sorveglianza sul comportamento degli organismi e dei laboratori accreditati.

Quale autorità *super partes*, Accredia deve garantire l'affidabilità dei servizi svolti dagli organismi e dai laboratori accreditati nonché il rispetto delle norme, l'affidabilità delle attestazioni di conformità da essi rilasciate sul mercato, a tutela della salute e della sicurezza delle persone e dell'ambiente.

Il ricorso da parte delle istituzioni, delle imprese ai servizi di valutazione della conformità quali certificazioni, ispezioni, verifiche, prove e tarature accreditate, ha lo scopo di assicurare che sul mercato circolino beni e servizi sicuri e di qualità.

Nel corso del 2019 le attività di accreditamento sono aumentate sensibilmente nei tre dipartimenti ma la crescita più significativa ha tuttavia riguardato gli Organismi

di Ispezione impegnati nello svolgimento delle verifiche ai sensi del D.P.R. n. 462/01 e nella verificazione periodica di strumenti di misura ai sensi del D. M. 93/2017.

Al 31/12/2019 si registrano 2.172 accreditamenti, rilasciati a favore di 1.862 soggetti accreditati in qualità di Organismi di certificazione, ispezione e verifica, Laboratori di prova e medici, Organizzatori di prove valutative interlaboratorio, Laboratori di taratura e produttori di materiali di riferimento[6]. Rispetto al 2018, nel 2019 sono 86 i soggetti accreditati, con un incremento nell'anno del +5%.

Per sostenere questa crescita sono state necessarie 16.487 giornate di verifica, l'8% in più rispetto al 2018.

Accredia, inoltre, collabora attivamente con il sistema camerale. In particolare, l'Unioncamere è socio promotore dell'Ente e ne ricopre la vicepresidenza, come del resto il rappresentante dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM).

Tra le varie forme di collaborazione dell'Ente con Unioncamere merita di essere ricordata la Convenzione in base alla quale l'associazione fornisce gratuitamente al sistema camerale la Banca dati degli Organismi accreditati e delle certificazioni da questi emesse, per l'agricoltura biologica ed i sistemi di gestione, per la qualità, l'ambiente, la sicurezza nei luoghi di lavoro, etc. Tali elementi vengono poi evidenziati nei certificati e nelle visure emesse dal sistema informatizzato del Registro delle Imprese, contribuendo così in maniera rilevante al perseguimento dell'obiettivo di semplificare i rapporti tra le Imprese e le Pubbliche Amministrazioni.

Le Camere di Commercio cooperano poi strettamente con Accredia nell'attuazione del D.M. n. 93/2017, che ha disciplinato lo svolgimento delle verifiche periodiche sugli strumenti di misura. In tale ambito, benché le attività in capo ai due Enti siano complementari, si è attivata una stretta collaborazione: Accredia provvede ad accreditare gli Organismi che, a seguito di presentazione di Scia ad Unioncamere, operano sul mercato, mentre Unioncamere e le Camere di commercio eseguono autonomamente la sorveglianza del mercato. Da un punto di vista operativo tale collaborazione si è concretizzata in uno scambio bidirezionale di informazioni relative alle specifiche attività eseguite, e nell'avere inserito un rappresentante del

[6] Uno stesso Soggetto può essere accreditato per più schemi contemporaneamente.

mondo camerale quale componente fisso nel Comitato settoriale di accreditamento (organo deputato a deliberare gli accreditamenti, le estensioni, le sospensioni, le revoche dei certificati di accreditamento emessi per le attività di ispezione eseguite in base al D.M. 93/2017).

Accredia, infine, partecipa attivamente al sistema internazionale degli Enti di accreditamento, costituito, a livello europeo, da ECFA (*European Cooperation for Accreditation*), e a livello mondiale da due reti integrate: *International Laboratory Cooperation* (ILAC), per i Laboratori e gli Organismi di Ispezione, ed *International Accreditation Forum* (IAF) ed è firmataria, inoltre, di tutti gli Accordi Internazionali di mutuo riconoscimento vigenti, che riconoscono alle valutazioni di conformità emesse sotto accreditamento, pari validità in tutti i Paesi del Mondo che aderiscono ad IAF e/o ad ILAC.

3.3. Unioncamere

Unioncamere svolge un compito di indirizzo e coordinamento delle attività delle Camere di commercio in stretto raccordo con il Ministero anche sulla base di protocolli d'intesa.

Con delibera n. 71 del 30 ottobre 2017 il Comitato esecutivo di Unioncamere ha approvato il Regolamento di Unioncamere per gli organismi accreditati che eseguono la verificazione periodica degli strumenti di misura di cui al decreto 21 aprile 2017, n. 93. Il Regolamento è rivolto alle imprese che intendono svolgere le attività di verificazione periodica sugli strumenti di misura disciplinati dal suindicato decreto.

Dall'entrata in vigore del regolamento comunitario n. 765/2008, ogni Stato Membro ha l'obbligo di programmare piani nazionali di vigilanza del mercato, allo scopo di innalzare il livello di tutela dei consumatori e garantire alle imprese un mercato trasparente e concorrenziale.

Al fine di adempiere agli obblighi europei di pianificazione dei controlli, dal 2009 ad oggi il Ministero e l'Unioncamere hanno siglato alcuni accordi, che hanno consentito alle Camere di commercio di maturare una solida esperienza di vigilanza nei settori della sicurezza prodotti, della moda e della metrologia legale. Il Protocollo

di intesa prevede che l'Unioncamere sottoponga all'approvazione del Ministero uno o più Piani esecutivi. Nel 2013 le Parti hanno sottoscritto un primo Piano esecutivo, poi aggiornato al giugno 2019, allo scopo di attuare le principali azioni previste nel Protocollo.

Il 6 marzo 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Unioncamere hanno sottoscritto una Convenzione per la realizzazione di iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori, con particolare riferimento alla sicurezza dei prodotti, al fine di elevare la tutela dei consumatori e degli utenti nell'uso di prodotti sicuri e conformi, mediante la realizzazione delle seguenti linee di azione: *a*) in continuità con le annualità passate, pianificazione di un programma generale di vigilanza e controllo che riguarda i prodotti di consumo non alimentari; *b*) programmi settoriali di controllo, con riguardo a specifiche tipologie di prodotto, quali anche strumenti di misura, individuati dalla Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica; *c*) attività trasversali e di supporto alle azioni pianificate nell'ambito dei punti precedenti.

Per la definizione analitica delle suddette iniziative, la Convenzione prevede la predisposizione di uno o più piani esecutivi, recanti il dettaglio delle attività e dei relativi costi nonché il termine previsto per la loro conclusione.

L'ultimo piano esecutivo di attuazione delle iniziative di cui alle lettere b) e c) firmato a giugno 2019 si compone delle seguenti sezioni: 1) il quadro normativo e il contesto istituzionale; 2) il quadro economico delle iniziative pianificate; 3) il programma settoriale di controlli sugli strumenti di misura e le correlate attività trasversali e di supporto alle azioni pianificate. In tale ambito:

Il Ministero ha la responsabilità della progettazione e del coordinamento del piano esecutivo, in collaborazione con Unioncamere. Inoltre, il Ministero:

- individua i criteri per la pianificazione generale e locale dei controlli;
- individua i criteri di campionamento delle imprese da sottoporre a controllo;
- individua le tipologie di strumenti di misura da sottoporre a controllo;
- fornisce i criteri e le modalità con cui viene realizzata la fase ispettiva;
- in caso di non conformità degli strumenti nell'ambito della vigilanza del mercato, adotta i provvedimenti restrittivi di propria competenza.

Unioncamere ha la responsabilità della progettazione e del coordinamento generale del piano esecutivo, in collaborazione con il Ministero. In particolare:

- predispone la pianificazione nazionale dei controlli sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero;
- elabora e stipula convenzioni con i laboratori e organismi per le specifiche prove sugli strumenti nell'ambito della vigilanza;
- predispone, di concerto con il Ministero, le procedure per lo svolgimento omogeneo delle attività ispettive da parte delle Camere di commercio coinvolte nel progetto e, se necessario, predispone documenti di orientamento e/o approfondimento e svolge le correlate attività formative;
- concorda con ogni Camera di commercio il piano di vigilanza locale;
- eroga le risorse economiche a beneficio delle Camere di commercio per lo svolgimento dei controlli;
- supporta le Camere nello svolgimento delle attività di controllo;
- svolge attività di informazione e sensibilizzazione;
- predispone gli strumenti per la rendicontazione delle attività, anche valorizzando le banche dati esistenti.

Unioncamere può avvalersi, per la realizzazione delle attività, delle proprie strutture che operano in regime *in house* e di altri Enti qualificati del sistema camerale.

Il piano esecutivo di attuazione delle iniziative, firmato il 17 giugno 2019 dal Ministero e da Unioncamere, prevede un contributo massimo di euro 900.000 a valere sulle risorse previste dalla Convenzione, di cui euro 720.000 per le attività di controllo ed euro 180.000 per le attività generali e di coordinamento.

Ai sensi dell'art. 5 della Convenzione, Ministero e Unioncamere potranno concordare nuove e diverse ripartizioni delle risorse a fronte di eventuali riprogrammazioni, modifiche o integrazioni del piano esecutivo che si rendessero necessarie.

Il programma si compone di attività generali e di supporto svolte direttamente o indirettamente da Unioncamere. Inoltre, l'Ente svolge le seguenti attività:

- convenzioni con le Camere di commercio nelle quali sono definite la tipologia

e la portata dell'impegno che ogni Camera intende assumere nell'ambito dell'accordo, l'entità delle risorse da trasferire e le modalità di rendicontazione, previa condivisione, con il Ministero, dello schema di Convenzione quadro;

- convenzioni quadro con i Laboratori nelle quali Unioncamere, sulla base dei requisiti previsti dalle norme, elabora e pubblica avvisi per l'individuazione di laboratori accreditati, da coinvolgere nella procedura di valutazione della conformità degli strumenti di cui al piano esecutivo e sottoscrive con i Laboratori selezionati una apposita convenzione quadro per garantire tariffe agevolate.
- definisce, d'intesa con il Ministero, le procedure operative e la relativa modulistica per la vigilanza di cui al presente piano esecutivo e procede alla realizzazione di specifiche iniziative di formazione nell'ottica di perseguire una maggiore omogeneità di approccio nella realizzazione delle ispezioni.
- cura, d'intesa con il Ministero, la definizione e realizzazione di un piano di informazione e sensibilizzazione rivolto a titolari di strumenti metrici, utilizzatori di strumenti di misura e consumatori, finalizzato alla diffusione delle principali novità introdotte dalle recenti normative e alla promozione della cultura metrologica;
- predispone gli strumenti per la rendicontazione.

Le attività di controllo vengono realizzate direttamente dalle Camere di commercio coinvolte nel progetto, seguendo le apposite procedure operative concordate con il Ministero dello Sviluppo Economico. Il Piano prevede che le attività ispettive concordate nell'ambito del programma generale di vigilanza riguardino tutto il territorio nazionale e che debbano essere realizzate da gennaio a dicembre 2019. Ad oggi il termine è stato prorogato a giugno 2020.

Nell'ambito del programma generale di vigilanza, le attività ispettive relative al piano esecutivo 2018 - 2019 riguardano in particolare:

- la vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale ed europea (art. 6, D.M. 93/2017), da svolgere presso gli operatori economici nei luoghi di fabbricazione, immagazzinamento e commercializzazione degli strumenti, al

fine di garantire che gli strumenti di misura immessi sul mercato o importati siano stati progettati e fabbricati in conformità ai requisiti previsti nella pertinente normativa di omologazione. L'attività si concentrerà principalmente sugli *utility meters* (misuratori di gas, acqua, calore ed energia elettrica attiva);

- la vigilanza sui preimballaggi CEE e nazionali (D.P.R. 391/80; L. 690/78 e L. 614/76), da effettuare presso gli operatori economici nei luoghi di produzione, immagazzinamento e distribuzione di tali prodotti, volti a verificare il rispetto della normativa che impone al produttore di garantire, attraverso l'adozione di metodi di controllo dei sistemi di pesatura e/o di riempimento, che il contenuto effettivo dei preimballaggi corrisponda a quello nominale.
- i controlli casuali sugli strumenti in servizio (art. 5 del D.M. 93/2017), da effettuare presso i luoghi di utilizzo degli strumenti di misura, con la finalità di accertare il corretto funzionamento degli stessi e, in via indiretta, la corretta esecuzione delle attività di verificazione periodica svolte dagli organismi e laboratori abilitati. L'attività sarà riferita principalmente agli strumenti per pesare a funzionamento automatico e non automatico.

3.4. Camere di commercio

Le 82 Camere di commercio, che rappresentano l'intero sistema camerale sul territorio, svolgono le funzioni di vigilanza e controllo previste dalla normativa settoriale in materia di metrologia legale, attraverso le seguenti attività:

- controllo visivo, documentale, prove metrologiche ed analisi di campione, laddove previste, anche attraverso l'ausilio di organismi di verificazione periodica o laboratori per le prove specifiche;
- realizzazione del piano di vigilanza concordato.

Le Camere di commercio, con il supporto di Unioncamere, assicurano certezza e affidabilità dei sistemi di misura grazie alle attività di controllo, certificazione, sorveglianza e vigilanza degli Uffici metrici, strutture qualificate in grado di gestire l'insieme delle procedure legislative, amministrative ed operative in materia.

A tutela del consumatore e della concorrenza leale, la legge affida alle Camere di commercio importanti funzioni di vigilanza del mercato, che vengono svolte attraverso l'informazione preventiva a consumatori ed imprese su diritti ed obblighi previsti dalla normativa vigente per garantire la produzione, distribuzione e acquisto di prodotti sicuri, potenziamento dei controlli sugli operatori economici (fabbricante, mandatario, importatore, distributore), al fine di accertare la presenza di prodotti non conformi sul territorio, emanazione di ordinanze a seguito di verbali elevati da vari organi di controllo per la violazione di norme.

3.5. L'Italia e gli organismi internazionali di metrologia legale

L'Italia, attraverso il Ministero, partecipa alle attività degli Organismi Internazionali: Organizzazione internazionale di metrologia legale (OIML), Conferenza internazionale di metrologia legale (CIML), Ufficio internazionale dei pesi e delle misure (BIPM), Organismo europeo per la cooperazione nel campo della metrologia legale (WELMEC) con i seguenti obiettivi:

- realizzare l'armonizzazione delle attività legali di metrologia;
- individuare le caratteristiche particolari della metrologia legale che devono essere riflesse nel quadro europeo e internazionale della metrologia, della certificazione e della sperimentazione; organizzare lo scambio di informazioni utilizzando le moderne tecnologie informatiche;
- promuovere la rimozione degli ostacoli agli scambi nel campo degli strumenti di misura attraverso la rete dei referenti;
- promuovere la coerenza nell'interpretazione e applicazione dei documenti normativi e proporre azioni volte a facilitarne l'applicazione; individuare i problemi tecnici che potrebbero formare oggetto di progetti di collaborazione anche attraverso indagini sul campo;
- dibattere orientamenti e stabilire criteri nell'ambito della metrologia legale e mantenere i canali per un flusso continuo di conoscenze attraverso una maggiore partecipazione ai gruppi di lavoro;

- rafforzare la tutela di consumatori e imprese attraverso l'implementazione dello scambio di informazioni e il coinvolgimento nei progetti tematici approvati dai singoli gruppi di lavoro (ad esempio con il WELMEC).

Un esempio di questa collaborazione, nell'ambito dei lavori del WELMEC è stata la realizzazione, nel biennio 2018/2019, di un progetto pilota di studio relativo alla vigilanza del mercato sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI) utilizzati per la pesatura medica, al fine di determinare la loro conformità ai requisiti della Direttiva 2014/31/UE (NAWI).

Al progetto ha partecipato l'Italia insieme ad altri 9 Paesi quali Germania, Irlanda, Islanda, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Slovenia, Slovacchia e Svezia.

CAPITOLO III
LE RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie pubbliche destinate al settore della metrologia legale sono gestite dal Ministero e sono finalizzate a due attività: il contributo ad Unioncamere e, tramite quest'ultima alle Camere di commercio, attraverso lo strumento della Convenzione, e dei piani esecutivi, per le attività di vigilanza e controllo e il contributo per la partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali

La Divisione XV Strumenti di misura e metalli preziosi del Ministero, dal lato delle entrate, non ha capitoli di bilancio direttamente gestiti (com'era fino agli anni '90) né è soggetto gestore di sovvenzioni o beneficiaria di entrate finanziarie.

Il costo del personale assegnato alla Divisione (costi diretti e indiretti) fino al 31/03/2018 per lo svolgimento delle attività istituzionali è stimato pari a euro 894.189 per i costi diretti e a € 283.279 per i costi indiretti.

Rientrano nelle competenze della Divisione anche il trasferimento dei contributi gestiti dalla Divisione I Affari Generali del Ministero e le iniziative editoriali della Direzione Generale agli organismi internazionali (BIPM, OIML e WELMEC) assegnati annualmente ai Capp. 1600 e 1601 per la partecipazione dell'Italia al mantenimento degli organismi stessi.

Relativamente alla destinazione dell'importo stanziato sui capp. 1600 "Partecipazione al mantenimento dell'ufficio internazionale dei pesi e misure in Parigi" e 1601 "Partecipazione al mantenimento dell'Organizzazione internazionale di Metrologia Legale" ed in particolare alla tipologia dei costi sostenuti, si evidenzia che le somme stanziate su tali capitoli vengono trasferite annualmente, sulla base di disposizioni di legge connesse all'adesione dell'Italia ai relativi trattati internazionali istitutivi degli organismi di cui trattasi, rispettivamente all'Ufficio internazionale dei pesi e misure in Parigi (BIPM) ed all'Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale (OIML) e al *Western European Legal Metrology Cooperation* (WELMEC) l'organismo di cooperazione europea per la metrologia legale, quali contributi al relativo funzionamento.

I contributi erogati agli Enti di cui sopra nel periodo 2017/2019 sono stati i seguenti:

- BIPM[7]: le risorse erogate sono pari a € 426.898 nel 2017, € 532.683 nel 2018 e € 529.099 nel 2019.
- OIML[8]: le risorse erogate sono pari a € 56.000 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019.
- WELMEC[9]: le risorse erogate sono pari a € 5.600 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019.

Il capitolo di riferimento nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero è il capitolo n. 1650, denominato "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori", istituito in attuazione all'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative previste dal citato capitolo di bilancio siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori, individuate con decreto del Ministro delle attività produttive (attualmente MISE), previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.[10] Rientrano tra le predette iniziative anche quelle in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori. In particolare, per il conseguimento delle predette finalità è stata sottoscritta in data 6 marzo 2018 la citata Convenzione con Unioncamere "Realizzazione di iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori", che prevede per il 2019 risorse pari a euro 900.000 che gravano sul capitolo 1650.

I proventi di cui al D.I. 19/10/2016, art. 4, ovvero la tariffa (ad oggi l'importo di tale tariffa per la notifica sul sistema informativo europeo è pari a € 9,60) dovuta al Ministero dai soggetti che intendono svolgere attività di valutazione della conformità a fronte dell'attività amministrativa di autorizzazione e notifica sulla banca dati

[7] norma di riferimento: Regio decreto 2495/23, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562.
[8] norma di riferimento: legge 387 del 23 marzo 1958;
[9] norme di riferimento legge 387 del 23 marzo 1958, protocollo d'intesa dell'8 giugno 1990, decisione Comitato WELMEC del gennaio 1995.
[10] Sul tema della gestione delle entrate riassegnabili, anche derivanti da sanzioni, e le dinamiche del fondo per la riduzione della pressione fiscale vedere la deliberazione n.1/2020/SG, in particolare il cap.2, punto 2.

comunitaria Nando[11], entrambe effettuate dal Ministero, vengono introitati al capo 18, capitolo di entrata 3600 "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dello sviluppo economico", art. 2 "Somme relative a servizi resi dall'Amministrazione". Parte di tali proventi, fino al 2012, è stata riassegnata, compatibilmente con le disponibilità del cap. 1740 "Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria 2008", al corrispondente capitolo di spesa n. 2242 "Spese per il funzionamento delle attività dell'Ispettorato tecnico concernenti l'attività autorizzativa per la certificazione CE, nonché la connessa attività di controllo preventivo e successivo", ed è stata utilizzata per la stipula di convenzioni con Invitalia per il supporto nell'espletamento di tali attività.

Negli anni successivi, i proventi affluiti all'entrata sono rimasti nella disponibilità dell'Erario. Il cap. 2242 è stato soppresso con effetto dal 2012.

L'amministrazione ha comunicato che, oltre ai capitoli sopraindicati, non sono istituiti altri capitoli sui quali siano allocate risorse inerenti all'oggetto dell'indagine.

Si riporta qui di seguito la tabella n. 1 delle risorse stanziate, impegnate ed erogate nel triennio 2017/2019 relativa ai capitoli 1600, 1601, 1650.

[11] Sistema informativo Nando (*New Approach Notified and Designated Organizations*). **L**a notifica è un atto in base al quale uno Stato membro informa la Commissione e gli altri Stati membri che un organismo, che soddisfa i requisiti pertinenti, è stato designato per effettuare la valutazione della conformità conformemente a una direttiva. La notifica degli organismi notificati e il loro ritiro sono di competenza dello Stato membro notificante. Stati membri, paesi EFTA (membri SEE) e altri paesi con i quali la CE ha concluso accordi di mutuo riconoscimento (MRA) e protocolli agli Accordi europei sulla valutazione della conformità e sull'accettazione dei prodotti industriali (PECA) hanno designato organismi notificati, stabiliti in base alla direttiva. Gli elenchi degli organismi notificati possono essere cercati sul sito web di NANDO. Gli elenchi includono il numero di identificazione di ciascun organismo notificato nonché i compiti per i quali è stato notificato e sono soggetti a regolari aggiornamenti.

Tabella n. 1 – riepilogo dei capitoli di bilancio

Cap. 1600 - Partecipazione al mantenimento dell'Ufficio Internazionale dei pesi e misure in Parigi								
Esercizio	Stanziato		Impegnato		Totale pagato		Economie	
	Competenza	Residui iniziali	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui
2017	656.735,00	0,00	426.898,00	0,00	426.898,00	0,00	229.837,00	0,00
2018	656.735,00	0,00	532.683,00	0,00	532.683,00	0,00	124.052,00	0,00
2019	656.735,00	0,00	529.099,00	0,00	529.099,00	0,00	127.636,00	0,00

Cap. 1601 Partecipazione al mantenimento della organizzazione internazionale di metrologia legale								
Esercizio	Stanziato		Impegnato		Totale pagato		Economie	
	Competenza	Residui iniziali	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui
2017	63.000,00	0,00	61.600,00	0,00	61.600,00	0,00	1.400,00	0,00
2018	63.000,00	0,00	61.600,00	0,00	61.600,00	0,00	1.400,00	0,00
2019	63.000,00	0,00	61.600,00	0,00	61.600,00	0,00	1.400,00	0,00

Cap.1650 – Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall' Autorità								
Esercizio	Stanziato		Impegnato		Totale pagato		Economie	
	Competenza	Residui iniziali	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui
2017	12.000.782,00	35.205.435,10	12.000.780,27	0,00	1.997.580,27	10.639.833,38	1,73	849.730,15
2018	21.058.705,00	33.719.071,57	21.058.703,03	0,00	1.058.703,03	12.887.008,61	1,97	4.020.127,49
2019	26.091.392,00	36.811.935,47	5.091.389,81	0,00	1.070.206,12	6.628.077,24	21.000.002,19	5.474.797,94

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Sicr.

CAPITOLO IV
CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

- La metrologia legale in Italia, in particolare i controlli degli strumenti di misura soggetti alla normativa nazionale ed europea utilizzati per funzioni di misura legale, ha una valenza strategica, in considerazione della necessità di assicurare il buon funzionamento della concorrenza e del mercato nell'ambito di scambi economici tra imprese e tra esse e i consumatori, o per altre finalità cui l'ordinamento attribuisce una particolare tutela (es. in ambito sicurezza, sanità, ambiente). Essa costituisce un presupposto per il buon funzionamento del mercato e per garantire la competitività del sistema delle imprese nazionali. L'attuale quadro legislativo ha riconosciuto i diversi ruoli, dipendenti dalle attività svolte, delle autorità nazionali e ha spostato l'orientamento dalla definizione dei requisiti che i prodotti devono soddisfare per l'immissione sul mercato all'applicazione della normativa durante l'intero ciclo di vita del prodotto.

- La rete dei soggetti che opera per assicurare tale funzione è evoluta nel tempo: dagli Uffici metrici provinciali inseriti nel Ministero e collocati poi presso le camere di commercio, al peso crescente delle direttive comunitarie che hanno introdotto anche nel sistema italiano importanti novità, alla necessità di semplificare la regolamentazione e al tempo stesso aumentare la tutela del consumatore e delle imprese.

- L'organizzazione del sistema fa perno su tre soggetti: il Ministero che svolge le funzioni di coordinamento, indirizzo nel settore a livello nazionale e internazionale e sul sistema camerale e sull'ente unico di accreditamento; l'Unioncamere che, attraverso le camere di commercio territoriali, svolge le attività di controllo, verificazione e informazione e l'ente unico di accreditamento, Accredia, che, attraverso i propri audit, attesta la competenza dei laboratori e degli organismi

che verificano la conformità di prodotti, servizi e professionisti agli standard di riferimento, facilitandone la circolazione a livello internazionale.

- Le risorse finanziarie pubbliche destinate al settore, fatta eccezione per il contributo erogato all'Unioncamere, sono proporzionate al ruolo che l'Amministrazione svolge. I fondi erogati agli organismi internazionali sono contributi previsti da leggi in accordo con trattati internazionali. Il contributo erogato all'Unioncamere, a fronte di molteplici attività richieste dal Ministero, investe il settore della metrologia legale con 900.000 euro sui 2 milioni complessivi della convenzione. Il Piano esecutivo è stato firmato a giugno 2019 ed è stato prorogato a giugno 2020.

- Per quanto riguarda Accredia, il Ministero non eroga risorse ma ne vigila l'attività attraverso la Commissione di Sorveglianza Interministeriale (CSI), presieduta da un dirigente del Ministero dello Sviluppo economico. Inoltre, lo Statuto dell'Ente riconosce al Ministero il diritto di designare il Presidente del Collegio Sindacale. Riveste particolare importanza il tema delle tariffe che i soggetti che intendono accreditarsi devono pagare ad Accredia: su questo aspetto il Ministero ha riferito che la Commissione di sorveglianza approva la proposta di tariffe presentate dall'Ente e che nel 2019 si è operata la quinta operazione a ribasso delle nuove tariffe operative da gennaio 2020.

Sulla base dei dati acquisiti, la Sezione ritiene che l'organizzazione e il funzionamento della metrologia legale in Italia non presenti, allo stato, elementi di criticità.

ALLEGATI

Allegato 1 - Decreto Ministeriale 21 aprile 2017, n. 93
Allegato 2 – Convenzione Unioncamere 6 marzo 2018
Allegato 3 – Piano esecutivo delle attività relative alla convenzione 6 marzo 2018 del 17/06/2019
Allegato 4 – Accredia Relazione annuale 2018

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 aprile 2017, n. 93

Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea. (17G00102)

(GU n.141 del 20-6-2017)

Vigente al: 18-9-2017

Capo I

Controlli

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive modificazioni;

Visto il regolamento sul servizio metrico approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, recante attuazione della direttiva (CEE) n. 71/316 relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo metrologico e successive modificazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attivita' di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, con particolare riferimento all'articolo 19, concernente la segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, recante attuazione della direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 77, recante disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio ed in particolare l'articolo 3, comma 4, che ha delegificato la disciplina normativa della verificazione periodica, prevedendo che le modifiche ed integrazioni alla disciplina suddetta siano adottate mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformita' ai criteri stabiliti nel medesimo comma;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al

Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli articoli 20 e 50, relativi all'attribuzione delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e l'articolo 47, comma 2, che conserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria di norme tecniche uniformi e standard di qualita' per prodotti e servizi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 286 del 6 dicembre 1999, di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative degli uffici metrici provinciali da trasferire alle Camere di commercio;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 29, comma 2, relativo alla facolta' da parte del Ministero dello sviluppo economico di avvalersi degli uffici delle Camere di commercio;

Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente, tra l'altro, il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activites liberales;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003 n. 167, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;

Visto in particolare l'articolo 14, comma 2, del citato decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, secondo cui le funzioni di autorita' di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico avvalendosi delle autorita' competenti per i controlli metrologici;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 2010, con il quale si designa l'organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in applicazione dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n 99;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, concernente la riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare il comma 2

dell'articolo 1, che sostituisce l'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Vista la legge 21 febbraio 2014, n. 9, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 6-sexies, del citato decreto-legge n. 145 del 2013, secondo cui «il Ministero dello sviluppo economico avvia una ricognizione dei regolamenti al fine di prevedere i requisiti di terzieta', di imparzialita', di integrita' e di indipendenza rispetto al produttore, distributore, venditore e gestore di rete per l'esecuzione di controlli metrologici sui dispositivi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22»;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 6-septies, del citato decreto-legge n. 145 del 2013, secondo cui «con i regolamenti di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico adottati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, ovvero con successivi decreti adottati secondo la medesima procedura, sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche i controlli successivi, relativamente agli strumenti di misura gia' messi in servizio ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo»;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 83, recante attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI) e in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera q), che sostituisce l'articolo 10 del decreto legislativo n. 517 del 1992 e introduce anche per tali strumenti la possibilita' di stabilire con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi;

Visto altresi' l'articolo 19, comma 2, del citato decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con uno o piu' decreti, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura disciplinati dal predetto decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 84, recante attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/13 (MID);

Esperita la procedura di informazione prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 novembre 2016;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con nota n. 4249 del 17 febbraio 2017;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai controlli degli strumenti di misura soggetti alla normativa nazionale e europea utilizzati per funzioni di misura legali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, nonche' le precisazioni relative al campo di applicazione

delle norme legislative attuative delle direttive europee relative agli strumenti di misura.

2. Resta ferma l'esclusione dei sistemi di misura di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «funzione di misura legale», la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanita' pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealta' delle transazioni commerciali;

b) «strumento di misura», uno strumento di cui all'articolo 1, comma 1, utilizzato per una funzione di misura legale;

c) «verificazione periodica», il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicita' definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico;

d) «controllo casuale o a richiesta», il controllo metrologico legale, diverso da quelli della lettera c) ed e), effettuato dalle Camere di commercio su strumenti di misura in servizio, inteso ad accertare il loro corretto funzionamento;

e) «vigilanza sugli strumenti», i controlli eseguiti sugli strumenti soggetti alla normativa europea e nazionale atti a dimostrare che soddisfano i requisiti ad essi applicabili;

f) «operatore economico», il fabbricante, l'importatore, il rappresentante autorizzato e il distributore di uno strumento di misura;

g) «titolare dello strumento», la persona fisica o giuridica titolare della proprieta' dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilita' dell'attivita' di misura;

h) «norma armonizzata», una norma cosi' come definita all'articolo 2, comma 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;

i) «raccomandazione OIML», una raccomandazione internazionale adottata dall'Organizzazione internazionale di metrologia legale;

l) «organismo nazionale di accreditamento», l'unico organismo che in uno Stato membro e' autorizzato da tale Stato a svolgere attivita' di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008;

m) «contrassegno», l'etichetta che al distacco si distrugge, da applicare sugli strumenti di misura per attestare l'esito della verificazione periodica;

n) «sigilli», i sigilli di protezione, anche di tipo elettronico, applicati sugli strumenti per garantirne l'integrita' dagli organismi notificati e dai fabbricanti, in sede di accertamento della conformita', e dagli organismi di verificazione periodica che hanno presentato una segnalazione certificata di inizio attivita' all'Unioncamere e dalle stesse Camere e da altri organismi autorizzati all'esecuzione delle verifiche durante il periodo transitorio di cui all'articolo 18 ed anteriormente;

o) «libretto metrologico», il libretto, su supporto cartaceo o informatico, su cui vengono annotate tutte le informazioni previste nell'allegato V;

p) «Scia», segnalazione certificata d'inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

q) «organismo», l'organismo che effettua la verificazione periodica degli strumenti di misura a seguito della presentazione a Unioncamere della Scia dopo essere stato accreditato in conformita' ad una delle seguenti norme o successive revisioni:

1) UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;

2) UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 - Requisiti generali per la

competenza dei laboratori di prova e di taratura - come laboratorio di taratura;

3) UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi o servizi e future revisioni;

r) «Unioncamere», l'Unione italiana delle Camere di commercio;

s) «strumento di controllo», uno strumento di misura utilizzato per il controllo di altri strumenti;

t) «normativa europea», la normativa metrologica dell'Unione europea, ed in precedenza della Comunita' economica europea, direttamente applicabile o meno nell'ordinamento interno, nonche' le relative norme nazionali di recepimento o di attuazione;

u) «normativa nazionale», la normativa metrologica esclusivamente nazionale, che non deriva da norme dell'Unione europea o della Comunita' economica europea e non ne costituisce attuazione o recepimento.

Art. 3

Controlli

1. Gli strumenti di misura in servizio, qualora utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottoposti alle seguenti tipologie di controlli successivi:

a) verificazione periodica;

b) controlli casuali o a richiesta;

c) vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale e europea.

2. In sede di controlli sugli strumenti di misura non possono essere aggiunti ulteriori sigilli rispetto a quelli gia' previsti nelle approvazioni di modello nazionali, CEE e nei certificati di esame CE del tipo o di progetto rilasciati dagli organismi notificati, ferma restando la possibilita' di apporre ulteriori sigilli facoltativi da parte dell'installatore.

3. I controlli casuali o a richiesta di cui al comma 1, lettera b), si effettuano su tutti gli strumenti di misura ivi compresi quelli gia' in servizio ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 2007.

4. Anche al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale le procedure tecniche da seguire nei controlli e di meglio specificare le prescrizioni al riguardo gia' contenute nel presente regolamento, possono essere definite dal Ministro dello sviluppo economico apposite direttive, anche rinviando a specifiche norme tecniche.

5. Mediante accordi procedimentali stipulati dal Ministero dello sviluppo economico e da Unioncamere, rispettivamente, con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e con l'organismo nazionale di accreditamento autorizzato, sono adottate le opportune intese per coordinare e migliorare l'efficacia dei rispettivi interventi e per evitare duplicazioni di adempimenti e di oneri a carico dei titolari degli strumenti di misura o degli organismi che effettuano la verificazione periodica.

Art. 4

Verificazione periodica

1. La verificazione periodica degli strumenti di misura e' eseguita dagli organismi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), in possesso dei requisiti dell'allegato I, dopo che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere.

2. La verificazione periodica su tutte le tipologie di strumenti di misura utilizzati per una funzione di misura legale ha lo scopo di accertare se essi riportano i bolli di verificazione prima nazionale, o di quelli CEE/CE, o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare M e se hanno conservato gli errori massimi tollerati per tale tipologia di controllo.

3. Gli strumenti di misura sono sottoposti alla verificazione periodica con le periodicita' previste nell'allegato IV che decorrono dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni dall'anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o

CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare; successivamente, la verificazione e' effettuata secondo la periodicita' fissata nell'allegato IV e decorre dalla data dell'ultima verificazione.

4. I bolli di verificazione prima nazionale o CEE/CE o la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare apposta sui contatori del gas con portata massima fino a 10 m^3/h compresi, hanno validita' temporale di 15 anni decorrenti dall'anno della loro apposizione. I contatori di cui al presente comma restano esclusi dalla verificazione periodica.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai contatori del gas, con portata massima fino a 10 m^3/h compresi, con la conversione della temperatura che indicano il solo volume convertito.

6. I contatori di gas, di acqua, di energia elettrica attiva diversi da quelli di cui ai commi 4 e 5, qualora muniti dei bolli di verificazione prima nazionale o CEE/CE e gia' messi in servizio, sono sottoposti alla verificazione periodica, con le modalita' e periodicita' previste dal presente decreto calcolate, in sede di prima applicazione, come previsto all'articolo 18, commi 4 e 6.

7. La riparazione di uno scomparto tarato di una cisterna montata su autoveicolo comporta la verifica periodica e la legalizzazione del solo scomparto, ferma la scadenza della precedente verificazione periodica.

8. Il titolare dello strumento di misura richiede una nuova verificazione periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente o entro dieci giorni lavorativi dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.

9. Le procedure di verificazione periodica di alcune tipologie di strumenti di misura sono riportate nell'allegato III.

10. Gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica degli strumenti di misura sono pari a quelli fissati per i controlli in servizio, in corrispondenza della stessa tipologia e classe di accuratezza, dalla pertinente norma nazionale o europea o, in assenza di tali disposizioni, dalla norma armonizzata o dalla Raccomandazione OIML. Per gli strumenti di misura muniti di approvazione nazionale messi in servizio entro i termini ed ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e successive modifiche, in caso di divergenza fra norma nazionale ed europea, gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica sono quelli previsti dalla pertinente norma europea.

11. Nei casi in cui le pertinenti norme nazionali, europee, armonizzate o raccomandazioni OIML non prevedono errori specifici per le verifiche sugli strumenti in servizio, gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica sono quelli previsti per la verificazione prima dalla vigente normativa nazionale e europea o per l'accertamento della conformita'.

12. Ove non vi abbia gia' provveduto il fabbricante, l'organismo che esegue la prima verificazione periodica dota lo strumento di misura, senza onere per il titolare dello stesso, di un libretto metrologico contenente le informazioni di cui all'allegato V; lo stesso onere e' a carico della Camera di commercio che in applicazione delle diposizioni transitorie di cui all'articolo 18, comma 1, esegue la verificazione periodica sugli strumenti gia' in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Sul piano operativo sono adottate le opportune iniziative affinche' la compilazione del libretto metrologico possa avvenire, di norma, mediante l'utilizzo di un idoneo supporto informatico, che puo' essere messo a disposizione dallo stesso sistema camerale nell'intento di facilitare anche lo scambio di informazioni prescritto.

13. Nell'allegato VI sono riportati i disegni cui devono conformarsi:

a) il contrassegno da applicare sugli strumenti attestante l'esito positivo della verificazione periodica;

b) il contrassegno da applicare sugli strumenti attestante l'esito negativo del controllo successivo.

14. Nel caso in cui il contrassegno di cui al comma 13 non puo' essere applicato direttamente sullo strumento oggetto della verificazione, questo e' apposto sul libretto metrologico.

15. Sono esclusi dall'obbligo della verificazione periodica gli strumenti utilizzati per funzioni di misura legali costituiti da misure lineari materializzate o misure di capacita' di vetro, terracotta e monouso.

16. La verificazione periodica e' eseguita dall'Organismo entro 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

17. L'incaricato della verificazione periodica, nei casi in cui svolge contestualmente anche le funzioni di riparazione, da' evidenza sul libretto metrologico di tutte le operazioni svolte.

18. Nei casi in cui l'organismo esercita anche l'attivita' di riparazione, la funzione di verificazione periodica e' svolta in maniera distinta e indipendente da quella di riparazione; il responsabile della verificazione periodica dipende direttamente dal legale rappresentante dell'impresa di cui fa parte l'organismo.

19. I sigilli applicati sugli strumenti di misura in sede di verificazione periodica da parte dell'organismo incaricato, al fine di ripristinare quelli rimossi a seguito di riparazione o mancanti per altra qualsiasi causa, gia' posti a salvaguardia dell'inaccessibilita' agli organi interni e dei dispositivi di taratura, salva la valutazione delle eventuali responsabilita' per la carenza rilevata, sono equivalenti a quelli apposti dagli organismi notificati, dal fabbricante e dalle Camere di commercio in sede di accertamento della conformita'.

20. Un contatore dell'acqua, o di gas o di energia elettrica attiva o di energia termica, nonche' un dispositivo di conversione di volume di gas, installato presso un'utenza con fornitura non attiva e con verificazione periodica scaduta e' sostituito o sottoposto a verificazione periodica entro 30 giorni dall'avvenuta riattivazione.

Art. 5

Controlli casuali o a richiesta

1. I controlli casuali degli strumenti in servizio sono effettuati dalle Camere di commercio, a intervalli casuali, senza determinata periodicita' e, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e continuita' dei servizi, senza preavviso, pur garantendo il contraddittorio; la Camera di commercio registra sul libretto metrologico l'esito del controllo.

2. Sono altresi' eseguiti controlli in contraddittorio nel caso in cui il titolare di uno strumento o altra parte interessata nella misurazione ne faccia richiesta alla Camera di commercio competente per territorio; i costi dei controlli in contraddittorio, in caso di esito positivo del controllo, sono a carico del soggetto richiedente.

3. Nei controlli di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate, secondo i casi, una o piu' delle prove previste per la verificazione periodica, e gli strumenti di misura utilizzati per i controlli rispettano le prescrizioni di cui all'allegato II; detti controlli sono eseguiti, ove occorra, con l'ausilio di un organismo di cui alla lettera q) dell'articolo 2.

4. Gli errori massimi tollerati in sede di controlli casuali o a richiesta sono superiori del 50 per cento rispetto a quelli stabiliti per la verificazione periodica di cui all'articolo 4, commi 10 e 11.

5. Nel caso in cui nel corso di un controllo casuale o a richiesta l'errore dello strumento risulta compreso tra l'errore massimo tollerato in sede di verificazione periodica e quello di cui al comma 4, la Camera di commercio ordina al titolare dello strumento di aggiustare lo strumento a proprie spese e di sottoporlo nuovamente a verificazione periodica entro 30 giorni. Il titolare dello strumento ha facolta' di provvedere alla sostituzione dello strumento anziche' alla riparazione.

6. Nei casi in cui l'errore riscontrato nel controllo casuale o a richiesta supera quello di cui al comma 4, il soggetto incaricato del controllo applica il contrassegno di cui all'allegato VI, punto 2, ferma restando inoltre l'applicazione delle conseguenti eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti.

7. Gli strumenti, nel caso di valutazioni afferenti a profili di natura fiscale o tributaria, possono essere sottoposti a controlli casuali su iniziativa dell'Agenzia delle Dogane.

8. Restano ferme le competenze degli organi di polizia giudiziaria abilitati dalle vigenti disposizioni di legge in materia di pesi e misure.

Art. 6

Vigilanza sugli strumenti

1. Per la vigilanza del mercato sugli strumenti soggetti alla normativa europea si applicano le seguenti prescrizioni:

a) le funzioni di autorita' di vigilanza del mercato sugli strumenti soggetti alla normativa europea di cui all'articolo 16, comma 2, del regolamento (CE) n.765/2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato, sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico avvalendosi delle Camere di commercio quali autorita' locali competenti per i controlli metrologici di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificati dal decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 84;

b) la vigilanza del mercato ha lo scopo di assicurare che gli strumenti immessi sul mercato o importati sono stati sottoposti alle necessarie procedure di accertamento della conformita', che i requisiti di marcatura e di documentazione sono stati rispettati e che sono stati progettati e fabbricati in conformita' con i requisiti previsti dalla pertinente normativa;

c) le Camere di commercio, qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che uno strumento di misura disciplinato dalla normativa europea vigente presenti un rischio per aspetti inerenti alla protezione di interessi pubblici, effettuano una valutazione dello strumento di misura interessato che investe tutte o in parte le prescrizioni pertinenti e informano il Ministero dello sviluppo economico degli esiti di tale valutazione; a tal fine, gli operatori economici interessati cooperano, ove necessario, con le Camere di commercio e il Ministero dello sviluppo economico;

d) per l'effettuazione dei controlli, le Camere di commercio possono avvalersi, ed in ogni caso se ne avvalgono per l'effettuazione di prove, di laboratori di taratura accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura, e future revisioni;

e) la vigilanza e' effettuata anche nei luoghi dove gli strumenti sono stati messi in servizio.

2. Per la vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale si applicano le seguenti prescrizioni:

a) nel caso di strumenti conformi alla normativa nazionale, la vigilanza e' effettuata dalle Camere di commercio che, qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che uno strumento di misura in servizio ha subito alterazioni e presenta un rischio per aspetti inerenti alla protezione di interessi pubblici, effettuano una valutazione sulla conformita' dello strumento di misura interessato che investe tutte o in parte le prescrizioni pertinenti e informano il Ministero dello sviluppo economico; a tal fine, i fabbricanti interessati cooperano, ove necessario, con le Camere di commercio;

b) per l'esecuzione dei controlli, le Camere di commercio possono avvalersi della collaborazione di organismi accreditati, ed in ogni caso si avvalgono, per l'effettuazione di prove, di laboratori di taratura accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura, e future revisioni;

c) le Camere di commercio informano il Ministero dello sviluppo economico degli esiti relativi ai controlli effettuati e degli eventuali provvedimenti adottati.

3. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n 52. Ai fini della vigilanza del mercato ai funzionari delle Camere di commercio preposti al controllo e' consentito l'accesso ai luoghi di fabbricazione, di immagazzinamento

e di commercializzazione degli strumenti ed il prelievo di detti strumenti per l'effettuazione di esami e prove. Gli oneri dei controlli sono posti a carico degli operatori interessati nei limiti e secondo le modalita' di cui all'articolo 2, commi 1, lettera c), e 2-bis, e all'articolo 18, comma 1, lettere d) ed f), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata da ultimo dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.

Art. 7

Riparazione degli strumenti

1. Il titolare dello strumento che ha riparato uno strumento, indipendentemente da un ordine di aggiustamento, ove a seguito della riparazione sono stati rimossi sigilli di protezione anche di tipo elettronico, richiede una nuova verificazione periodica entro dieci giorni come previsto dall'articolo 4, comma 8; gli strumenti, dopo la riparazione, possono essere utilizzati, con i sigilli provvisori applicati dal riparatore, per un massimo di dieci giorni e, successivamente alla richiesta di una nuova verificazione periodica all'organismo, fino all'esecuzione della verificazione stessa.
2. Se la verificazione periodica sugli strumenti di misura ha esito negativo, questi possono essere sostituiti ovvero detenuti dal titolare dello strumento nel luogo di impiego, purche' muniti del contrassegno previsto all'allegato VI e non utilizzati; gli stessi strumenti dopo la riparazione possono essere utilizzati, previa richiesta di una nuova verificazione periodica, purche' muniti di sigilli provvisori applicati dal riparatore. Il riparatore provvede a togliere il contrassegno previsto all'allegato VI.
3. Il riparatore, anche quando effettua la riparazione ai sensi del comma 1, compila il libretto metrologico riportando la descrizione della riparazione effettuata e i sigilli applicati.
4. Nel caso in cui lo strumento sia stato riparato antecedentemente all'esecuzione della prima verificazione periodica, il riparatore rilascia al titolare dello strumento una dichiarazione con la descrizione dell'intervento effettuato e dei sigilli provvisori applicati e ne informa la Camera di commercio competente per territorio; detta dichiarazione o una sua copia e' fornita all'organismo che esegue la prima verificazione periodica e la riporta nel libretto metrologico.

Art. 8

Obblighi dei titolari degli strumenti

1. I titolari degli strumenti di misura soggetti all'obbligo della verificazione periodica:
a) comunicano entro 30 giorni alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento e' in servizio la data di inizio dell'utilizzo degli strumenti e quella di fine dell'utilizzo e gli altri elementi di cui all'articolo 9, comma 2;
b) mantengono l'integrita' del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonche' di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
c) curano l'integrita' dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
d) conservano il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta;
e) curano il corretto funzionamento dei loro strumenti e non li utilizzano quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), sono esclusi a fronte di eventi non prevedibili o rispetto ai quali non si abbia un effettivo controllo secondo i normali criteri di diligenza.

Art. 9

Elenco titolari degli strumenti di misura

1. La Camera di commercio raccoglie su supporto informatico le

informazioni ottenute sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 8, comma 1, e delle trasmissioni da parte degli organismi riguardanti le attivita' di verificazione periodica e degli esiti dell'attivita' relativa ai controlli casuali, provvedendo a trasmetterle ad Unioncamere.

2. Le Camere di commercio formano altresi' l'elenco dei titolari degli strumenti di misura, consultabile dal pubblico anche per via informatica e telematica ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e della vigente normativa in materia di metrologia legale, contenente:

a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare dello strumento di misura;

b) indirizzo presso cui lo strumento di misura e' in servizio, qualora diverso dal precedente;

c) codice identificazione del punto di riconsegna o di prelievo, a seconda dei casi e ove previsto;

d) tipo dello strumento di misura;

e) marca e modello dello strumento di misura;

f) numero di serie dello strumento di misura, se previsto;

g) anno della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare, nonche' data di messa in servizio e di cessazione dell'utilizzo dello strumento di misura;

h) caratteristiche metrologiche dello strumento;

i) specifica dell'eventuale uso temporaneo dello strumento.

3. Le Camere di commercio utilizzano, ai fini della costituzione e della verifica dell'elenco di cui al presente articolo, anche i dati del registro delle imprese e quelli forniti dai comuni e dalle altre amministrazioni pubbliche in base agli accordi procedimentali di cui all'articolo 3, comma 5.

Capo II

Organismi

Art. 10

Presupposti

1. La verificazione periodica degli strumenti di misura di cui all'articolo 1 e' effettuata dagli organismi in possesso dei requisiti riportati all'allegato I.

2. Unioncamere forma l'elenco degli organismi che hanno presentato apposita Scia per lo svolgimento di attivita' di verificazione periodica ai sensi del presente decreto. Tale elenco e' reso pubblico, e' consultabile anche per via informatica e telematica e contiene almeno i seguenti dati:

a) nome, denominazione o ragione sociale dell'organismo;

b) nome e cognome del responsabile delle attivita' di verificazione periodica;

c) indirizzo completo della sede legale e delle eventuali sedi operative dell'organismo;

d) elementi identificativi assegnati, compresi i sigilli utilizzati;

e) tipi di strumenti dei quali si esegue la verificazione periodica;

f) recapito telefonico, di fax ed indirizzo di posta elettronica certificata;

g) data di inizio attivita', dell'eventuale divieto di prosecuzione dell'attivita' e di cessazione;

h) pubblicazione delle eventuali violazioni accertate.

Art. 11

Scia

1. Gli organismi interessati presentano apposita Scia ad Unioncamere.

2. La Scia contiene:

a) copia del certificato di accreditamento;

b) l'indicazione delle caratteristiche metrologiche dei tipi di strumenti conformi alla normativa nazionale o europea sui quali effettua la verificazione periodica;

c) la dichiarazione con cui il legale rappresentante ed il responsabile della verificazione periodica si impegnano ad adempiere agli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attivita' segnalata;

d) l'indicazione del responsabile della verificazione periodica e del suo eventuale sostituto;

e) l'impegno a conservare per almeno 5 anni, o comunque fino alla scadenza della verificazione periodica, copia della documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verificazione periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati positivi o negativi delle verificazioni periodiche effettuate.

3. Il certificato e la dichiarazione si riferiscono esplicitamente alle attivita' disciplinate dal presente regolamento per le quali l'organismo presenta la Scia; la documentazione relativa ai requisiti generali, strutturali, per le risorse, di processo e del sistema di gestione dell'organismo e' presentata esclusivamente all'organismo di accreditamento che, ove occorre e a richiesta, ne fornisce copia anche parziale ad Unioncamere.

4. Unioncamere al momento del ricevimento della Scia provvede all'assegnazione del numero identificativo, da inserire nel logo del sigillo, e a indicare nell'elenco di cui all'articolo 10 l'avvenuta presentazione della segnalazione e il nome del responsabile della verificazione periodica. Il logo contiene il suddetto numero, preceduto dalla sigla della provincia in cui l'organismo ha la sede legale e da tale sigla separato da una stella, iscritti in una circonferenza.

5. L'organismo, entro 30 giorni dall'assegnazione del numero identificativo, provvede al deposito presso Unioncamere del logo che utilizza sui sigilli e sui contrassegni di cui all'allegato VI.

6. Gli eventuali costi relativi agli accertamenti e alla vigilanza sull'organismo di cui all'articolo 14 sono a carico dell'organismo che ha presentato la segnalazione.

7. Gli organismi possono operare su tutto il territorio nazionale.

8. Per tutto quanto non precisato nel presente articolo e nell'articolo 12, si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 19 e 21, nonche' del Capo IV-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fermo restando che tali disposizioni legislative in ogni caso prevalgono rispetto alle presenti disposizioni regolamentari di dettaglio e costituiscono limite e criterio generale interpretativo delle stesse.

Art. 12

Divieto di prosecuzione dell'attivita' e provvedimenti di autotutela

1. Unioncamere, entro sessanta giorni dal ricevimento della Scia di cui all'articolo 11, procede alla verifica documentale della segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni a suo corredo; in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti dannosi salvo che sia possibile conformare l'attivita' ed i suoi effetti alla normativa vigente; in tali casi l'organismo interessato provvede a conformare detta attivita' e i suoi effetti entro un termine fissato da Unioncamere stessa e in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e in presenza delle condizioni di cui all'articolo 21-nonies della medesima legge, Unioncamere adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e ogni altro provvedimento previsto in applicazione del precitato articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Il divieto di prosecuzione dell'attivita' e' adottato da Unioncamere, sentito l'organismo, e contiene la motivazione della decisione adottata, nonche' l'indicazione del termine e dell'organo

cui deve essere presentato l'eventuale ricorso. Tale divieto e' adottato anche nei casi di sospensione o revoca del certificato di accreditamento.

4. L'organismo oggetto di provvedimenti d'inibizione della prosecuzione dell'attivita' o di autotutela da parte di Unioncamere comunica ai titolari degli strumenti oggetto di verifiche periodiche gia' programmate, l'impossibilita' ad eseguire le verifiche. I titolari degli strumenti sono tenuti alla riprogrammazione degli stessi con altro organismo, entro sessanta giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.

Art. 13

Obbligo di registrazione e di comunicazione

1. Gli organismi inviano telematicamente entro dieci giorni lavorativi dalla verificazione, alla Camera di commercio di ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di verificazione periodica e a Unioncamere, un documento di riepilogo degli strumenti verificati con almeno i seguenti elementi:

a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare dello strumento;

b) indirizzo presso cui lo strumento e' in servizio, ove diverso dal precedente;

c) codice identificativo del punto di prelievo o di riconsegna, a seconda dei casi e qualora previsto;

d) tipo dello strumento;

e) marca, modello dello strumento e classe, se prevista;

f) numero di serie dello strumento;

g) specifica dell'eventuale uso temporaneo dello strumento;

h) data dell'intervento di riparazione, se del caso, e della verificazione;

i) esito della verificazione e, ove positiva, la data di scadenza;

l) anomalie riscontrate, se la verificazione ha dato esito negativo;

m) nome dei riparatori e dei verificatori intervenuti.

2. L'organismo tiene un registro, su supporto cartaceo o informatico, sul quale riporta, in ordine cronologico, le richieste di verificazione periodica pervenute, la loro data di esecuzione con il relativo esito.

3. Gli strumenti di misura, a seguito di rimozione dal luogo di messa in servizio senza alterazione dei sigilli, possono essere liberamente utilizzati presso altri indirizzi e da altri titolari nel rispetto degli errori massimi tollerati, fino alla scadenza della verificazione periodica; il titolare dello strumento comunica alla Camera di commercio competente la data e il diverso luogo di messa in servizio dello strumento.

Art. 14

Vigilanza sugli organismi

1. L'organismo nazionale di accreditamento esegue la propria attivita' di sorveglianza sugli organismi accreditati in conformita' alle norme di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q).

2. L'organismo nazionale di accreditamento comunica tempestivamente a Unioncamere la sospensione o revoca del certificato di accreditamento a seguito dell'attivita' di sorveglianza di cui al comma 1 per il seguito di competenza di cui all'articolo 12.

3. La Camera di commercio competente per territorio sullo strumento esercita l'attivita' di vigilanza eseguendo controlli a campione, computati su base annuale, fino al 5 per cento degli strumenti gia' sottoposti a verificazione periodica; nel caso di contatori dell'acqua, del gas e dispositivi di conversione del volume, di energia elettrica e di energia termica la vigilanza sulle verificazioni periodiche e' effettuata fino alla soglia dell'1 per cento. Gli strumenti di misura e le risorse necessarie al controllo a campione sono messi a disposizione della Camera di commercio dall'organismo che ha eseguito la verificazione.

4. La disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 3 non trova

applicazione nel caso in cui l'organismo comunichi in via telematica alla Camera di commercio competente per territorio il piano di lavoro e gli utenti presso cui effettuera' operazioni di verificazione periodica con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, se la Camera di commercio programma lo svolgimento dei propri controlli in una data diversa da quella comunicata dall'organismo.

5. La vigilanza di cui al presente articolo, e' effettuata in conformita' ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5.

6. I risultati delle operazioni di vigilanza effettuate dalle Camere di commercio sono trasmessi a Unioncamere e, in caso di anomalie riscontrate, anche all'organismo nazionale di accreditamento.

Art. 15

Vigilanza

1. Le Camere di commercio esercitano funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione del presente decreto.

Capo III

Semplificazione e adeguamento alle norme europee

Art. 16

Armonizzazione e semplificazione

1. Anche al fine di semplificare e armonizzare le procedure e gli oneri a carico dei fabbricanti di strumenti di misura nazionali con quelli a carico dei fabbricanti di strumenti di misura disciplinati dalla normativa dell'Unione europea, qualora vengono introdotte al software modificazioni per personalizzazioni e adattamenti gestionali metrologicamente irrilevanti e pertanto liberi dal controllo metrico, detti fabbricanti non sono tenuti a depositare presso la competente divisione del Ministero dello sviluppo economico il nuovo eseguibile del programma e la dichiarazione di cui al punto 1.2, lettere a) e b), della circolare 17 settembre 1997, n. 62, del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato.

2. Gli strumenti di misura muniti di approvazione nazionale o europea possono essere sottoposti alla verificazione periodica, anche se oggetto di una riparazione che ha comportato la sostituzione di un organo principale, purche' detta riparazione non determini allo strumento modifiche tali da pregiudicare la sua conformita'.

3. Per gli strumenti di misura rientranti fra le categorie di strumenti disciplinati dagli allegati da MI-001 a MI-010 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, gia' in servizio al 31 ottobre 2016 con approvazione secondo la normativa nazionale o europea previgente rispetto alla direttiva 2004/22/CE, nel caso in cui la targa con le iscrizioni regolamentari risulta mancante, illeggibile o priva dei cosiddetti «bolli di verificazione prima», l'organismo ripristina le iscrizioni su un'etichetta adesiva, realizzata in modo tale che la rimozione ne comporti la distruzione, la applica in prossimita' delle iscrizioni regolamentari originarie e la vincola con propri i sigilli. Il titolare dello strumento, entro dieci giorni dall'avvenuto ripristino delle iscrizioni regolamentari, richiede la verificazione periodica, ove non sia stata gia' effettuata contestualmente al predetto ripristino, e dopo tale richiesta puo' utilizzare lo strumento fino all'esecuzione della verificazione.

4. Le apparecchiature ausiliarie self-service, oggetto di approvazione nazionale in quanto tali o in quanto parte di un sistema di misura, sono esonerate dalla verificazione prima e dalla successiva legalizzazione e sono messe in servizio nel rispetto delle procedure di cui all'allegato III. La targa con le iscrizioni prevista nell'approvazione nazionale non e' vincolata con i bolli di verificazione prima ed e' realizzata in modo tale che la rimozione comporti la sua distruzione o comunque l'impossibilita' del suo ulteriore utilizzo.

5. Le disposizioni del presente regolamento in materia di targhe e

iscrizioni da riportare sui distributori di carburante e apparecchiature ausiliarie associate sostituiscono tutte le prescrizioni in materia previste dai singoli provvedimenti di approvazione emanati ai sensi della normativa nazionale.

6. Le apparecchiature ausiliarie self-service in servizio conformi alla normativa nazionale o europea non sono soggette alla verificazione periodica e su di esse non si applica il relativo contrassegno, fermi restando gli altri eventuali controlli relativi al loro corretto funzionamento.

7. Le apparecchiature ausiliarie self-service conformi alla normativa nazionale e europea, nel rispetto della verifica dell'associazione, possono essere associati ai distributori stradali di metano (CNG) per il rifornimento dei veicoli.

Capo IV

Abrogazioni e disposizioni transitorie

Art. 17

Abrogazioni

1. Sono abrogati i seguenti regolamenti e provvedimenti ministeriali:

a) decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 182, concernente il regolamento recante modifica e integrazione della disciplina della verificazione periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e camere di commercio, fatte salve le abrogazioni disposte dall'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto;

b) decreto del Ministro delle attivita' produttive 10 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 15 febbraio 2002, recante condizioni e modalita' di riconoscimento dell'idoneita' dei laboratori all'esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura;

c) decreto del Vice Ministro dello sviluppo economico 29 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 225 del 27 settembre 2007, concernente vigilanza sul mercato degli strumenti di misura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, che attua la direttiva 2004/22/CE;

d) decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 gennaio 2011, n. 31, recante il regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui gli strumenti per pesare a funzionamento automatico, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE;

e) decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 gennaio 2011, n. 32, recante il regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantita' di liquidi diversi, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE;

f) decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 aprile 2012, n. 75, recante il regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE;

g) decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2013, n. 155, recante il regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE;

h) decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2015, n. 60, recante il regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori di energia elettrica attiva, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID) e modifiche al decreto 16 aprile 2012, n. 75, concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli successivi sui contatori del gas e sui dispositivi di

conversione del volume.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di trovare applicazione le seguenti direttive ministeriali:

a) direttiva del Ministro della attivita' produttive 4 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 22 ottobre 2003, recente indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione periodica degli strumenti di misura;

b) direttiva del Ministro delle attivita' produttive 30 luglio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 27 ottobre 2004, recante la definizione delle caratteristiche dei sigilli di garanzia apposti sugli strumenti di misura da parte dei laboratori riconosciuti idonei a eseguire la verificazione periodica;

c) direttiva del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del 17 ottobre 2011, recante indirizzo e coordinamento tecnico in materia di controlli successivi sui distributori di carburanti (eccetto i gas liquefatti) di cui all'allegato MI -005 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

d) direttiva del Ministro dello sviluppo economico 14 ottobre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2011, recante indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazione di verificazione dei distributori di carburanti conformi alla direttiva 2004/22/CE, attuata con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, associati ad apparecchiature ausiliarie ammesse alla verificazione metrica ai sensi della normativa nazionale;

e) direttiva del Ministro dello sviluppo economico 14 marzo 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 3 maggio 2013, recante indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazione di verificazione di distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie e di armonizzazione tecnica alla normativa europea;

f) direttiva del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 165 del 18 luglio 2014, recante indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazione di verificazione dei dispositivi di conversione del volume, di semplificazione e di armonizzazione tecnica alla normativa europea.

Art. 18

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Gli organismi gia' abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformita' alle disposizioni dei decreti abrogati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, riprodotte o comunque non in contrasto con disposizioni del presente decreto, continuano a svolgere tali attivita' senza soluzione di continuita', a semplice richiesta e senza oneri, e in sede di verificazione periodica degli strumenti sottoposti alla normativa nazionale, quando ne ricorrono le condizioni, utilizzano gli stessi sigilli con gli elementi identificativi assegnati da Unioncamere per la verificazione dei corrispondenti strumenti sottoposti alla normativa europea. Le camere di commercio e gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformita' alle disposizioni dei decreti abrogati che non trovano corrispondenza nelle disposizioni del presente decreto, continuano transitoriamente a svolgerle per un periodo massimo di diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, applicando, in quanto compatibili, tutte le procedure di verifica, gli obblighi di comunicazione e quelli relativi all'istituzione ed alla tenuta del libretto metrologico previsti dal presente regolamento.

3. Per gli strumenti gia' oggetto di verifiche periodiche in conformita' alle disposizioni dei decreti abrogati ai sensi

dell'articolo 17, comma 1, riprodotte o comunque non in contrasto con disposizioni del presente decreto, la periodicita' delle verifiche continua ad essere calcolata a decorrere dall'ultima verifica effettuata.

4. Per gli strumenti per i quali la periodicita' della verifica risulta ridotta per effetto del presente decreto, la prima conseguente verifica successiva puo' comunque essere svolta entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto se il relativo termine scade anteriormente.

5. Per gli strumenti in precedenza non soggetti a verifica periodica e per i quali tale verifica e' stata introdotta dal presente decreto, la periodicita' della verifica va calcolata di norma dalla data di messa in servizio, se disponibile, ovvero dal biennio successivo alla data del bollo metrico, se presente, ma la prima verifica puo' essere svolta entro un triennio dall'entrata in vigore del presente decreto se il relativo termine scade anteriormente.

6. Per gli strumenti di cui all'allegato MI-007 - Tassametri - e all'allegato MI-010 - Analizzatori di gas di scarico - del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e successive modificazioni, il termine di cui al comma 5 per lo svolgimento delle verifiche periodiche resta comunque subordinato all'individuazione di specifiche schede per le procedure di verificazione periodica integrative di quelle di cui all'allegato III, adottate con le medesime procedure del presente regolamento.

7. Per gli strumenti di misura utilizzati nell'ambito delle attivita' dei servizi dell'energia elettrica e del gas e dei servizi idrici integrati, i termini di cui al comma 5 possono essere derogati nell'ambito dei provvedimenti di regolazione adottati dalla competente Autorita' amministrativa indipendente anche in funzione di eventuali piani di miglioramento dei servizi di misura con sostituzione degli strumenti di misura esistenti e per coordinare i conseguenti adempimenti, evitare oneri sproporzionati per gli operatori e riflessi negativi sui livelli dei prezzi.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 aprile 2017

Il Ministro: Calenda

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 619

Allegato I

(articolo 4, comma 1; articolo 10, comma 1)

Requisiti degli organismi

1. Presupposti e requisiti

1.1 Gli organismi che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dal presente regolamento effettuano la verificazione periodica. Nei casi previsti al punto 3, gli organismi possono effettuare la riparazione degli strumenti.

1.2 L'organismo al momento della presentazione della Scia dichiara il possesso di un certificato di accreditamento con scopo conforme al presente decreto, rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento, attestante che l'organismo stesso e' conforme ad una delle norme di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q); inoltre l'organismo dichiara anche la sussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento e delle altre norme applicabili.

1.3 L'ente che rilascia il certificato di accreditamento deve fornire evidenza che le verifiche compiute sull'organismo abbiano pienamente considerato i contenuti del presente decreto.

1.3 Gli organismi nominano un responsabile per l'attivita' di

verificazione periodica disciplinata dal presente regolamento.
2. Requisiti del personale degli organismi accreditati in conformita' alla UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 o alla UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012.

2.1 Il responsabile dell'organismo che effettua le verificazioni periodiche sugli strumenti e, nel caso, il suo sostituto, sono in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) diploma di scuola media superiore;

b) esperienza di lavoro di almeno tre anni di cui due anni anche in attivita' industriali o di servizio e un anno in attivita' di verifica, manutenzione, fabbricazione, installazione degli strumenti su cui effettuera' le verifiche periodiche;

c) conoscenze adeguate delle norme in materia di metrologia legale.

1.2 Il personale operativo dell'organismo che effettua le verificazioni periodiche sugli strumenti e' in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) diploma di scuola media inferiore;

b) esperienza di lavoro di almeno un anno in attivita' di verifica, manutenzione, fabbricazione, installazione degli strumenti su cui effettuera' le verifiche periodiche;

c) conoscenze adeguate delle norme in materia di metrologia legale.

3. Indipendenza degli organismi e sigilli

3.1 L'organismo che rispetta i criteri minimi d'indipendenza di cui all'appendice A punto A.3 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, puo' eseguire la verificazione periodica e la riparazione, mentre nel caso in cui detto organismo rispetta i criteri minimi di indipendenza di cui all'appendice A punto A.1, puo' eseguire solo la verificazione periodica.

3.2 L'organismo che rispetta i requisiti minimi d'indipendenza della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, puo' eseguire la verificazione periodica e la riparazione.

3.3 L'organismo che rispetta i requisiti minimi d'indipendenza della norma UNI CEI EN 17065:2012 puo' eseguire solo la verificazione periodica.

Allegato II

(art. 5, comma 3)

Procedure per la verificazione periodica e i controlli casuali

1. Generalita'

1.1 Le procedure da seguire nella verificazione periodica e nei controlli casuali degli strumenti di misura sono rivolte ad accertare la presenza dei bolli di verificazione prima nazionale o di quella CEE/CE o della marcatura CE e il rispetto degli errori massimi tollerati, escludendosi qualsiasi operazione che comporti l'alterazione dei parametri di lavoro, lo smontaggio di componenti e la rimozione o aggiunta di sigilli rispetto a quelli previsti nelle approvazioni di modello o di progetto.

1.2 Gli strumenti utilizzati per l'esecuzione della verificazione periodica e dei controlli casuali non devono essere affetti da un errore superiore a 1/3 dell'errore massimo tollerato per la grandezza che si sta misurando e l'incertezza estesa con cui e' stato determinato l'errore dello strumento non deve superare 1/3 dell'errore misurato.

1.3 Gli strumenti di cui al punto 1.2 precedente sono muniti di certificato di taratura rilasciato da laboratori accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per la grandezza e il campo di misura che gli strumenti sono destinati a misurare e la periodicita' di tale taratura e' riportata nell'allegato IV.

1.4 Deroghe al certificato di taratura rilasciato da laboratori accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, oltre quelle gia' previste nelle schede di cui all'allegato III, possono essere autorizzate con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico per strumenti utilizzati nella verificazione periodica di particolari tipologie di strumenti o di ausilio per

eseguire detta verificazione.

1.5 Qualora la verificazione dello strumento in servizio viene effettuata con uno strumento di controllo (master meter), fatte salve le specifiche deroghe previste dal presente regolamento, lo strumento di controllo deve rispettare i requisiti di cui ai punti 1.2 e 1.3 precedenti, per la grandezza ed il campo di misura che lo strumento e' destinato a misurare.

1.6 In alternativa allo strumento di controllo (master meter) possono essere utilizzati per la verificazione anche sistemi di misura equivalenti i quali rispettano i requisiti dei punti 1.2 e 1.3.

1.7 Gli strumenti e le apparecchiature necessari per le funzioni da svolgere sono nella disponibilita' materiale dell'organismo che svolge la verifica, anche per mezzo di comodato d'uso ovvero secondo altre forme che ne assicurino l'effettiva disponibilita'.

1.8 In deroga al punto 1.2, i campioni di prima linea (di riferimento), i campioni di lavoro e gli strumenti di controllo (master meters) utilizzati ai fini dell'esecuzione della verificazione periodica e dei controlli casuali dei sistemi di misurazione su condotta e dei sistemi di misurazione per liquidi criogenici sono inseriti in un sistema pianificato di controllo del rispetto degli errori e delle incertezze. In particolare il citato sistema pianificato ha una cadenza di certificazione di taratura biennale per i campioni di prima linea, eseguita da laboratori accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio mentre per quelli di lavoro, la cadenza dei controlli e' annuale. I campioni di prima linea e i campioni da lavoro hanno errore e incertezza estesa di taratura singolarmente non maggiori di un terzo dell'errore massimo tollerato previsto nelle prove da eseguirsi nei controlli. L'incertezza estesa e' calcolata con un fattore di copertura k = 2 includendo l'incertezza di taratura dei campioni di misura, l'incertezza delle operazioni di taratura e l'incertezza del campione oggetto della taratura. Dette prescrizioni si applicano anche alle misure di capacita' ≥ 1000 L qualora utilizzate nei controlli di cui all'art. 3.

1.9 In caso di esito negativo della verificazione periodica l'operatore dell'organismo appone sullo strumento il contrassegno di cui all'allegato VI, punto 2, ove e' riportato il logo recante gli elementi identificativi dell'organismo che lo appone e la data. Il contrassegno e' rimosso all'atto della riparazione o della nuova richiesta di verificazione periodica o della verificazione stessa.

1.10 Le procedure di verifica di alcune tipologie di strumenti di misura sono riportate nelle schede di cui all'allegato III; per le altre tipologie di strumenti, nelle more dell'adozione delle direttive di cui al comma 4 dell'art. 3, la verificazione periodica e i controlli in genere sono eseguiti tenendo presenti i principi, in quanto applicabili, dalle prescrizioni previste in materia di verificazione dalle norme nazionali, dalle norme europee e dalle pertinenti norme armonizzate europee o, in loro assenza, dalle relative raccomandazioni OIML. Si applicano inoltre le eventuali procedure specificamente previste per controlli analoghi dalle relative approvazioni di modello nazionali e europee o dai relativi attestati di esame CE del tipo o di progetto.

Allegato III

(art. 4, comma 9)

Schede per le procedure di verificazione periodica

A) Strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

B) Strumenti per pesare a funzionamento automatico - Riempitrici gravimetriche automatiche.

C) Distributori di carburante.

D) Distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie - Procedure di installazione.

E) Convertitori di volume di gas.

F) Contatori di energia elettrica attiva.

Scheda A. - Strumenti per pesare a funzionamento non automatico

(NAWI)

Procedura per la verificazione periodica delle bilance a funzionamento non automatico conformi alla normativa nazionale e europea.

1. In deroga al punto 1.3 dell'allegato II i pesi utilizzati per la verifica degli strumenti di classe III e IV con divisione di verifica (e) ≥ 1 g, possono essere tarati dall'organismo che svolge la verificazione, purche' disponga di sistemi di trasferimento (comparatori di massa) e di procedure idonee con particolare attenzione ai seguenti punti:

l'errore massimo tollerato della massa che non deve superare 1/3 del massimo errore tollerato dello strumento sottoposto a verifica periodica per il carico di prova;

l'incertezza di misura connessa alle operazioni di taratura non deve essere superiore a 1/3 dell'errore massimo tollerato per la classe di precisione degli strumenti considerata (punto 3.7.1 EN45501:2015).

In sede di verifica di strumenti, in luogo dei pesi puo' essere utilizzato un qualsiasi altro carico non variabile a condizione che siano utilizzati almeno pesi corrispondenti al 50% della portata massima (punto 3.7.3 EN45501:2015).

In luogo del 50% della portata massima, la porzione dei pesi puo' essere ridotta a:

a) 35% della portata massima se l'errore di ripetibilita' non supera 0,3 e (e = divisione di verifica);

b) 20% della portata massima se l'errore di ripetibilita' non supera 0,2 e (e = divisione di verifica). L'errore di ripetibilita' deve essere determinato con un carico prossimo al punto in cui verra' effettuata la sostituzione (punto 3.7.3 EN45501:2015), collocato tre volte sul ricettore del carico.

2. La verificazione periodica prevede:

a) un controllo visivo, al fine di verificare l'integrita' delle marcature e/o etichette adesive attestanti la verificazione prima nazionale o CE, dell'esistenza sullo strumento delle iscrizioni regolamentari, dei sigilli o di altri elementi di protezione. Nel caso di sigilli elettronici con contatore di eventi si accerta la corrispondenza tra l'indicazione di detto contatore e il numero riscontrato, secondo i casi in occasione dell'ultima verificazione periodica, della verificazione prima o CE oppure dell'ultima rilegalizzazione;

b) controllo della presenza del libretto metrologico, se gia' rilasciato;

c) l'effettuazione di prove metrologiche per verificare il funzionamento e il rispetto degli errori massimi tollerati, in deroga all'art. 4, comma 7. Gli errori massimi tollerati sono quelli previsti dal decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 83, allegato A, punti 4.1 e 4.2 e in caso di indicazione digitale l'errore dell'indicazione deve essere corretto per arrotondamento; gli stessi errori si applicano agli strumenti in servizio conformi alla normativa nazionale.

3. Prove metrologiche e loro svolgimento:

a) prova di accuratezza del dispositivo di zero qualora questo non sia elettronico.

E' effettuata mettendo lo strumento a zero e determinando, in seguito, il carico aggiuntivo per il quale l'indicatore passa da zero ad una divisione superiore allo zero;

b) prova della ripetibilita' a circa 80% Max (EN45501:2015 A.4.10) con la ripetizione di n. 3 pesate per livello;

c) prova di decentramento.

E' effettuata secondo le prescrizioni della norma armonizzata UNI CEI EN 45501;

d) prove atte alla determinazione degli errori massimi tollerati fino a Max senza tara, con almeno 5 distinti valori di carico con carico ascendente e 5 con carico discendente; i carichi dovranno avere valori prossimi alle portate Max e Min e ad altri tre valori intermedi. Per gli strumenti con Max > 1t se si impiega il metodo di «sostituzione con zavorra» non si effettua la prova con carico discendente;

e) prova di accuratezza del dispositivo di tara qualora questo

non sia di tipo elettronico.

La prova e' effettuata come descritto al presente comma 3, lettera a), dopo aver azionato il dispositivo di tara;

f) prove di mobilita' o di sensibilita' approssimativamente in corrispondenza di min., 1/2 Max e Max; la prova non e' applicabile per strumenti con indicazione digitale (punto 8.3.3 EN 45501:2015).

Scheda B - Strumenti per pesare a funzionamento automatico - Riempitrici gravimetriche automatiche

1. Procedure per la verificazione periodica di strumenti per pesare a funzionamento automatico - riempitrici gravimetriche automatiche (dosatrici ponderali automatiche o DOS) conformi alla normativa nazionale e europea destinati a riempire contenitori con una massa predeterminate virtualmente costante di prodotto sciolto.

1.1 Classi di accuratezza.

1.1.1 Il fabbricante deve specificare sia la classe di accuratezza di riferimento, Ref(x), sia la classe (o le classi) di accuratezza di funzionamento, X(x).

1.1.2 Per il tipo di strumento e' designata una classe di accuratezza di riferimento, Ref(x), che corrisponde alla maggiore accuratezza possibile per gli strumenti di quel tipo. Una volta completata l'installazione, per i singoli strumenti sono designate una o piu' classi di accuratezza di funzionamento, X(x), tenendo conto dei prodotti specifici da pesare. Il fattore (x) di designazione della classe deve essere ≤ 2 ed espresso nella forma 1 x 10k, 2 x 10k o 5 x 10k, dove k e' un numero intero negativo (compreso lo zero).

1.1.3 La classe di accuratezza di riferimento Ref(x) si applica alla pesatura statica.

1.1.4 Per la classe di accuratezza di funzionamento X(x), X e' un regime che associa l'accuratezza al peso del carico e (x) e' un moltiplicatore per i limiti di errore specificati per la classe X(1).

1.2 Massa unitaria di riferimento di un prodotto

Massa uguale alla media delle masse dei dieci piu' grandi pezzi o particelle elementari del prodotto presenti in uno o piu' carichi.

1.3 Valore convenzionalmente vero della massa della dose di prova.

Viene considerato tale il risultato della pesatura della dose di prova su uno strumento di controllo.

1.4 Valore predeterminato.

Valore, espresso in unita' di massa, fissato dall'operatore mediante un dispositivo di predeterminazione delle dosi, allo scopo di definire il valore nominale delle dosi.

1.5 Scarto di una dose dalla media, in pesatura automatica.

Valore assoluto della differenza tra il valore convenzionalmente vero di una dose e la media dei valori convenzionalmente veri di tutte le dosi prese in considerazione.

1.6 Valore medio di n valori

Valore medio di n valori, espresso matematicamente dalla relazione:

Parte di provvedimento in formato grafico

2. Limiti di errore

2.1 Errore di pesatura statica

2.1.1 Per i carichi statici nelle condizioni di funzionamento nominali, l'errore massimo tollerato per la classe di accuratezza di riferimento Ref(x) deve essere pari a 0,312 volte lo scarto massimo tollerato di ciascun riempimento rispetto alla media, come specificato nella tabella 1, per il fattore di designazione della classe (x).

2.1.2. Per gli strumenti in cui il riempimento puo' essere fatto a partire da piu' di un carico (es. pese cumulative o a combinazione selettiva) l'errore massimo tollerato per carichi statici e' l'accuratezza richiesta per il riempimento, come specificato al successivo punto 5.2 (non la somma degli scarti massimi tollerati per i singoli carichi).

2.2 Scarto rispetto alla media di riempimento

Tabella 1	
Valore della massa dei riempimenti - m(g)	Scarto massimo tollerato di ciascun riempimento rispetto alla media relativa alla classe X(1)
m ≤ 50	9%
50 < m ≤ 100	4,5 g
100 < m ≤ 200	4,5%
200 < m ≤ 300	9 g
300 < m ≤ 500	3%
500 < m ≤ 1 000	15 g
1 000 < m ≤ 10 000	1,5%
10 000 < m ≤ 15 000	150 g
15 000 ≤ m	1%
Nota: Lo scarto calcolato di ciascun riempimento rispetto alla media puo' essere aggiustato per controbilanciare l'effetto delle dimensioni delle particelle (grani) del materiale.	

2.3 Errore relativo al valore preassegnato (errore di selezione).

Per gli strumenti in cui e' possibile preassegnare un peso del riempimento, la differenza massima tra tale valore preassegnato e la massa media dei riempimenti non deve superare un valore pari a 0,312 volte lo scarto massimo tollerato di ciascun riempimento rispetto alla media, come e' specificato nella tabella 1.

3. Verifica periodica.

3.1 Prove.

Le prove devono rispettare le condizioni indicate nell'attestato di esame del tipo o di progetto e nelle iscrizioni regolamentati riportate sullo strumento. Sono effettuate con lo strumento funzionante nelle normali condizioni d'uso, in accordo con i metodi di prova usando quando possibile articoli utilizzati dal cliente finale.

E' buona norma accendere preventivamente lo strumento affinche' raggiunga un equilibrio termico adeguato prima di procedere con le prove. Normalmente 30 minuti sono sufficienti in condizioni di temperatura normali.

3.2 Controllo visivo.

Accertare la presenza delle iscrizioni e dei documenti di cui lo strumento deve essere dotato.

Informazioni apposte sullo strumento:

Marca o nome del fabbricante

Informazioni relative all'accuratezza dello strumento

Integrita' dei sigilli

Come pure, se del caso

Dati pertinenti alle condizioni d'impiego

Capacita' di misurazione in termini di pesate in unita' di tempo

portate massima e minima

Marcatura CE e marcatura metrologica supplementare M

Numero dell'attestato di esame CE del tipo o di progetto

Controllo della presenza del libretto metrologico, se gia' rilasciato

Accertarsi inoltre che il software metrologico e la versione

presente sia corrispondente al pertinente Attestato.

Esaminare se il luogo e le condizioni d'impiego dello strumento sono appropriati;

3.3 Prove per i requisiti metrologici

Le prove da effettuare, quando possibile, col prodotto che lo strumento e' destinato a dosare, devono essere eseguite secondo la programmazione descritta al successivo punto 4, nel rispetto delle modalita' di prova di cui al punto 3.4 successivo ed utilizzando uno dei due metodi specificati nel punto 3.7, con lo strumento completamente montato e fissato nella posizione di utilizzazione, evitando inutili sprechi di risorse.

3.4 Modalita' di prova

3.4.1 Determinazione della massa delle dosi individuali.

La massa delle dosi individuali e' determinata utilizzando uno dei metodi di prova con prodotto di cui ai punti 3.7.1. e 3.7.2.

3.4.2 Svolgimento delle prove con prodotto.

3.4.2.1 Le prove sono effettuate con carichi uguali o prossimi alle portate massima e minima.

3.4.2.2 Le dosatrici cumulative devono essere provate come sopra, con il numero pratico massimo di carichi per dose ed anche con il numero minimo di carichi per dose, e le dosatrici del tipo con carichi associati devono essere provate anch'esse come sopra con il numero medio (od ottimale) di carichi per dose.

3.4.2.3 Se la portata minima e' minore di un terzo della portata massima, saranno effettuate prove anche vicino al centro del campo di pesatura dei carichi, preferibilmente vicino a 100 g, 300 g, 1000 g oppure 15000 g, come applicabile ma senza superare questi valori.

3.4.2.4 Tutte le prove saranno condotte con ogni parametro regolabile critico rispetto all'integrita' metrologica, ad esempio durata o portata di alimentazione finale, impostato in corrispondenza alla condizione piu' gravosa consentita dalle istruzioni scritte del fabbricante e incluse nelle iscrizioni segnaletiche.

3.5 Ogni dispositivo di correzione (azzeramento automatico, prodotto in caduta all'atto dell'arresto dell'alimentazione, ecc..) deve essere attivato in conformita' alle istruzioni scritte del fabbricante.

3.6 Numero dei carichi di prova.

Il numero delle dosi individuali di prova e' funzione del valore predeterminato «m», come specificato nella tabella 2 seguente.

Tabella 2

Valore predeterminato	Numero delle dosi di prova
m ≤ 10 kg	60
10 kg < m ≤ 25 kg	30
25 kg < m ≤ 100 kg	20
100 kg < m	10

3.7 Metodi per le prove con prodotto.

3.7.1 Metodo di verifica separata.

Il metodo di verifica separata richiede l'uso di un separato strumento di controllo per determinare il valore convenzionalmente vero della massa della dose di prova. Le caratteristiche metrologiche di questo strumento sono specificate al successivo punto 5.2.

3.7.2 Metodo di verifica integrale.

Per determinare il valore convenzionalmente vero della massa della dose di prova viene usato lo strumento sottoposto a prova. Il metodo di verifica integrale deve essere condotto utilizzando un dispositivo indicatore con caratteristiche adeguate, oppure un dispositivo indicatore con pesi campione per accertare l'errore di arrotondamento.

L'incertezza totale del metodo di prova utilizzato non deve essere maggiore di un terzo dell'errore massimo tollerato per lo strumento.

Note: il metodo di verifica integrale dipende dalla determinazione delle masse dei carichi. I limiti di errore prescritti si riferiscono alla massa della dose. Se non e' possibile garantire che nel funzionamento normale tutto il carico sia scaricato ad ogni ciclo di funzionamento, cioe' che la somma dei carichi sia uguale alla dose, allora occorre usare il metodo di verifica separata.

Quando si usa il metodo di verifica integrale per una dosatrice del tipo cumulativo, e' inevitabile una suddivisione della dose di prova. Quando si calcola il valore convenzionalmente vero della dose di prova, e' necessario tenere conto della maggiore incertezza dovuta alla suddivisione della dose di prova.

4. Programmazione delle prove con prodotto

Regolare la dosatrice conformemente ai punti 3.4.2.4. e 3.5.

Scegliere un valore predeterminato per la dose e regolare il valore di carico se quest'ultimo e' differente dalla dose, in conformita' al punto 3.4.2.

Far funzionare lo strumento fino ad ottenere il numero di dosi specificate nel punto 3.6.

Pesare tutte le dosi utilizzando uno dei metodi di cui al punto 3.7.

Calcolare il valore medio di tutte le dosi della prova in atto e l'errore di predeterminazione.

Calcolare lo scarto di ciascuna dose dalla media.

Ripetere le operazioni per gli altri carichi come specificato al punto 3.4.

5. Apparecchiature da utilizzare.

5.1 Per l'esecuzione delle prove di cui ai punti precedenti, l'organismo dispone di uno strumento per pesare di controllo e di pesi campione aventi caratteristiche metrologiche corrispondenti alle esigenze di cui al punto 5.2 seguente. In deroga al punto 1.3 dell'allegato II lo strumento per pesare e i pesi utilizzati per la verifica possono essere tarati dall'organismo che svolge la verificazione, purche' disponga di sistemi di trasferimento (comparatori di massa) e di procedure idonee con particolare attenzione alla stima delle incertezze di misura connesse alle operazioni di taratura. In particolare, l'incertezza estesa di taratura non deve essere superiore ad 1/3 dell'errore massimo tollerato ammessa sui campioni di lavoro, nella verifica del rispetto delle tolleranze ammesse per la classe di precisione degli strumenti considerata.

5.2 Lo strumento per pesare di controllo e i pesi campione utilizzati per le prove devono permettere di determinare il peso dei carichi di prova e delle dosi con un errore non superiore a:

a) un terzo dell'errore tollerato sullo strumento, cioe', nel corso delle prove prodotto, un terzo dello scarto massimo tollerato e dell'errore massimo tollerato dell'errore del valore predeterminato in pesatura automatica, se lo strumento di controllo separato o il dispositivo indicatore, incorporato o associato alla dosatrice, utilizzato per il controllo e' verificato immediatamente prima della prova prodotto, oppure,

b) un quinto dell'errore massimo tollerato sullo strumento, cioe', nel corso delle prove prodotto, un quinto dello scarto massimo tollerato e dell'errore massimo tollerato sul valore predeterminato in pesatura automatica, in tutti gli altri casi.

Scheda C - Distributori di carburante

Procedura per la verificazione periodica dei sistemi di misura - distributori di carburanti (eccetto i gas liquefatti) conformi alla normativa nazionale ed europea.

1. Strumenti di controllo

1.1 In deroga al punto 1.3 dell'allegato II le misure di capacita' utilizzate per la verifica dei distributori di carburante possono essere tarate dall'organismo che svolge la verificazione, purche' l'organismo disponga di sistemi di trasferimento e di procedure idonee con particolare attenzione ai seguenti punti:

l'errore massimo tollerato della misura di capacita' non deve superare 1/3 del massimo errore tollerato dello strumento sottoposto

a verifica periodica.

l'incertezza di misura connessa alle operazioni di taratura non deve essere superiore a 1/3 dell'errore massimo tollerato per la classe di precisione degli strumenti considerata.

1.2 La capacita' dei serbatoi utilizzati per la verifica degli errori massimi tollerati deve essere adeguata a contenere il volume erogato dal sistema di misura alla portata massima effettiva nelle condizioni di utilizzo in un tempo non inferiore a 30 secondi.

1.3 Il volume dei predetti serbatoi utilizzati e' determinato alla temperatura di riferimento di 15 °C ed a partire dallo stato «da vuoto» bagnato e sgocciolato.

2. La verificazione periodica prevede:

2.1 Controllo visivo finalizzato a verificare la presenza dei bolli di verificazione prima nazionale o di quelli CEE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare M, nonche' delle iscrizioni regolamentari e dell'integrita' dei sigilli.

2.2 Controllo della presenza del libretto metrologico, se gia' rilasciato.

2.3 Controllo che in caso di sostituzione di un componente del sistema di misura vincolato con sigilli di protezione detta sostituzione sia stata annotata nel libretto metrologico; detta annotazione, effettuata a cura del soggetto che ha eseguito l'intervento, comprende anche il numero di serie, se presente.

2.4 Esecuzione di prove metrologiche finalizzate ad accertare il corretto funzionamento del sistema di misura.

2.4.1 Verifica del rispetto degli errori massimi tollerati.

Tale verifica e' effettuata mediante due distinte erogazioni corrispondenti alla portata massima e minima del sistema di misura accertando che in ciascuna erogazione l'errore massimo tollerato non sia superiore a quello previsto dalla pertinente normativa nazionale o europea in base al quale e' stato approvato, fatta salva l'applicazione dell'art. 4, comma 10, secondo periodo.

2.4.2 Verifica del corretto funzionamento dei visualizzatori continui di quantita' (totalizzatori), ove presenti.

Dopo aver letto il valore iniziale indicato dal visualizzatore continuo di quantita', erogare una certa quantita' di prodotto superiore alla minima quantita' misurabile dallo strumento; la differenza tra il valore iniziale e quello finale letto sul predetto visualizzatore non deve differire dal valore indicato dal dispositivo di visualizzazione azzerabile del sistema di misura per piu' di 1 (uno) litro.

2.5 Verifica della tenuta del circuito idraulico a valle del misuratore.

2.5.1 Messa in pressione il circuito idraulico mediante l'avviamento della pompa e l'estrazione della pistola che deve essere tenuta chiusa.

2.5.2 Verifica che per un periodo di circa 30 secondi il dispositivo di visualizzazione azzerabile non segni un passaggio di prodotto superiore al doppio del massimo errore tollerato per la minima quantita' misurabile.

2.6 Verifica del raggiungimento della portata massima.

Dopo la messa in pressione del circuito idraulico con l'apertura e la successiva lenta chiusura della pistola, azzerare la testata, aprire completamente il circuito idraulico ed erogare per almeno 30 secondi, poi arrestare il flusso. La portata in litri/minuto non deve essere inferiore al 60% della portata massima riportata nella targa delle iscrizioni regolamentari e il relativo calcolo viene effettuato sulla base sulla base di quanto indicato dalla testata indicatrice dello strumento.

2.7 Prove su distributori di carburante conformi alla normativa nazionale o europea e associati ad apparecchiature ausiliarie self-service utilizzate in modalita' «non sorvegliata» (unattended service mode) da eseguire una volta per ogni testata del distributore.

2.7.1 Disponibilita' ricevuta.

Controllare che in caso di indisponibilita' della ricevuta sia inibita la prenotazione di una nuova erogazione oppure che sia segnalata al cliente l'indisponibilita' della ricevuta stessa.

2.7.2 Erogazione con carta elettronica di pagamento.

Dopo aver abilitato l'erogazione con carta elettronica, effettuare un'erogazione e quindi verificare la corrispondenza tra i dati visualizzati dal sistema di misura e lo scontrino di ricevuta.

2.7.3 Erogazione prepagata con banconote, incompleta o non iniziata.

Dopo aver abilitato un'erogazione per l'importo corrispondente alla/e banconota/e accreditata/e, avviare l'erogazione quindi interromperla chiudendo e riponendo la pistola. Verificare la congruenza dei dati visualizzati dal sistema di misura con lo scontrino di resto.

2.7.4 Cambio prezzo unitario.

Dopo aver avviato l'erogazione, effettuare la modifica del prezzo unitario ed accertare che il nuovo prezzo unitario impostato non abbia effetto sul corrispettivo dovuto.

2.7.5 Regolatore di durata delle erogazioni prepagate.

Dopo aver impostato un'erogazione, verificare che qualora l'utente non provvede a rifornirsi entro un tempo di attesa, l'erogazione e' inibita in modo automatico e viene rilasciata ricevuta.

2.7.6 Verifica delle registrazioni.

Verificare che vengano registrati su supporti durevoli tutti i dati e le informazioni necessarie a individuare le singole transazioni.

2.8 L'operatore che effettua i controlli di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), compila la lista di controllo (checklist) riportata nell'allegato A alla presente scheda.

2.9 L'originale della lista di controllo e' conservata a cura dell'organismo che ha effettuato la verificazione periodica, e dallo stesso trasmessa in copia o in formato elettronico alla Camera di commercio competente per territorio; una copia di detta lista e' tenuta a disposizione delle Autorita' di controllo da parte del titolare dello strumento.

Parte di provvedimento in formato grafico

Scheda D - Distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie - Procedure di controllo in fase di associazione (art. 22-bis, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera hh) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 84)

Procedure per il controllo della corretta funzionalita' da eseguirsi al momento dell'associazione di distributori di carburante con apparecchiature ausiliarie self-service. L'apparecchiatura ausiliaria self-service e' un sistema che consente al cliente di fare uso di un sistema di misura per ottenere liquidi per il proprio uso personale.

1 Procedure

1.1 Le disposizioni e le procedure tecniche finalizzate ad accertare il corretto funzionamento dell'associazione di distributori di carburante nazionali ed europei con apparecchiature ausiliarie self-service sono riportate nell'allegato A alla presente scheda.

1.2 L'apparecchiatura self-service e' munita di certificato di valutazione (EC) o di certificato di componenti (PC) rilasciato da un organismo notificato o di una approvazione nazionale.

2. Verifica dell'associazione.

2.1 Dopo il 30 ottobre 2016 e' consentita l'installazione e l'utilizzo delle apparecchiature self-service munite di certificato di valutazione (EC) o di certificato di componenti (PC) rilasciato da un organismo notificato anche sui punti vendita di solo metano per autotrazione o in cui siano presenti solo distributori di carburanti conformi alla normativa nazionale.

2.2 L'operatore che esegue il collegamento dei distributori di carburante ad apparecchiature self-service accerta il solo rispetto delle disposizioni e delle procedure tecniche di cui al punto 1.1.

2.3 L'operatore che effettua i controlli di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) compila la lista di controllo (checklist)

riportata nell'allegato B alla presente scheda.

2.4 L'originale della lista di controllo e' conservata a cura dell'operatore che ha accertato il rispetto delle disposizioni e delle procedure tecniche di cui al punto 1.1, e dallo stesso trasmessa in copia o in formato elettronico alla Camera di commercio competente per territorio; una copia di detta lista e' tenuta a disposizione delle Autorita' di controllo da parte del titolare dello strumento.

2.5 Il fabbricante titolare dell'approvazione rilasciata a livello nazionale fornisce al titolare dello strumento insieme al distributore di carburante una dichiarazione dei protocolli di comunicazione utilizzati per il colloquio con il sistema self-service. Copia di detta dichiarazione e' allegata alla lista di controllo di cui all'allegato B.

3. Iscrizioni

3.1 I distributori di carburante nazionali e europei associati ad apparecchiature ausiliarie self-service sono muniti di una targa recante la seguente iscrizione:

«Distributore di carburante associato ad apparecchiatura ausiliaria n. ..... (numero di matricola)»

3.2 Le apparecchiature ausiliarie self-service associate a distributori di carburante nazionali e europei sono muniti di una o piu' targhe con la seguente iscrizione:

«Apparecchiatura ausiliaria associata a distributore/i di carburante n. ..... (numero/i di matricola)»

3.3 Le targhe di cui ai commi 3.1 e 3.2 sono realizzate in modo tale che la rimozione comporti la loro distruzione o comunque l'impossibilita' del loro ulteriore utilizzo.

3.4 Qualora vengono cambiati uno o piu' componenti dell'associazione, le targhe di cui ai commi 3.1 e 3.2 sono sostituite con altre recanti il/i nuovo/i numero/i di matricola dei nuovi componenti, sono ripetute le procedure di cui al punto 3 ed e' compilata sia la lista di controllo sia il libretto metrologico.

3.5 Il contrassegno di verificazione periodica si applica solo sui distributori di carburante.

3.6 Nel caso in cui tutti i componenti dell'associazione sono conformi alla direttiva MID, sui singoli componenti si riportano, se previste, le sole iscrizioni previste negli attestati di esame CE del tipo o di progetto e nei certificati EC e PC.

Allegato A (Punto 1.1 della scheda D)

Procedura per l'accertamento del corretto funzionamento dei distributori di carburanti associati ad apparecchiature ausiliarie self service in modalita' «non sorvegliata» e «sorvegliata»

1. Prove su distributori di carburante associati a sistemi self-service utilizzati in modalita' «sorvegliata».

1.1 Accertare che il dispositivo per la riproduzione della quantita' misurata e del prezzo (se calcolato) indichi in maniera corretta quanto visualizzato nel display del distributore di carburanti.

2. Prove su distributori di carburante associati a sistemi self-service utilizzati in modalita' «non sorvegliata».

2.1 Disponibilita' ricevuta.

Controllare che in caso di assenza della stampante di ricevuta del terminale di predeterminazione del piazzale, o in caso di guasto rilevabile dalla stampante, ovvero sia rilevata la mancanza della carta nella stampante, si determini che sia inibita la prenotazione di una nuova erogazione oppure che sia chiaramente segnalata al cliente l'indisponibilita' della ricevuta.

2.2 Erogazione con carta elettronica di pagamento.

Dopo aver abilitato l'erogazione con carta elettronica, effettuare un'erogazione e quindi verificare la corrispondenza tra i dati visualizzati dal distributore di carburante e lo scontrino di ricevuta.

2.3 Erogazione prepagata con banconote incompleta o non iniziata.

Dopo aver abilitato una erogazione per l'importo corrispondente alla/e banconota/e accreditata/e, avviare l'erogazione quindi interromperla chiudendo e riponendo la pistola. Verificare la congruenza dei dati visualizzati dal sistema di misura con lo scontrino di resto emesso.

2.4 Cambio prezzo unitario.

Verificare che l'importo dell'erogazione in corso sia determinato dal prezzo unitario con cui l'erogazione ha avuto inizio e controllare che detto importo non sia modificabile una volta impostati i parametri della transazione.

2.5 Regolatore di durata delle erogazioni prepagate.

Verificare che sia presente un tempo di attesa oltre il quale l'erogazione si conclude in modo automatico.

2.6 Minimo livello.

Accertare che all'intervento del dispositivo di minimo livello l'erogazione in corso venga terminata e siano inibite le successive.

2.7 Verifica delle registrazioni.

Verificare che i dati degli eventi e delle prove eseguite siano stati registrati su supporti durevoli.

Parte di provvedimento in formato grafico

Scheda E - Dispositivi di conversione del volume di gas

Procedure per la verificazione periodica dei dispositivi di conversione del volume di gas conformi alla normativa nazionale e europea

1. Procedure per i controlli

1.1 L'incaricato dell'organismo effettua tutti i controlli e tutte le prove previste nell'allegato A della presente scheda e compila, oltre il libretto metrologico, anche la lista di controllo (checklist) riportata nell'allegato B della presente scheda.

1.2 L'originale della lista di controllo compilata ai sensi del precedente punto 1 e' conservato dall'organismo insieme al software o foglio di calcolo implementato per il calcolo del coefficiente di conversione ai fini delle operazioni di verifica e controllo contenente i risultati di detto calcolo; una copia della lista di controllo e' trasmessa da parte dell'organismo, in formato cartaceo o elettronico, alla Camera di commercio competente per territorio; una ulteriore copia di detta lista e' tenuta a disposizione delle Autorita' di controllo da parte del titolare del dispositivo di conversione.

2. Iscrizioni e sigilli

2.1 Nel caso in cui tutti i componenti dell'associazione, contatore del gas e dispositivo di conversione, sono conformi alla direttiva MID, sui singoli componenti si riportano le sole iscrizioni e i sigilli previsti negli attestati di esame CE del tipo o di progetto e nei certificati EC e TC.

2.2 Nel caso in cui il dispositivo di conversione di volume conforme alla direttiva MID sia associato ad un contatore del gas approvato secondo la normativa nazionale o CEE sui singoli componenti si riportano rispettivamente le iscrizioni e i sigilli previsti dalle rispettive approvazioni di modello.

2.3 Nel caso in cui tutti i componenti dell'associazione sono approvati secondo la normativa nazionale sui singoli componenti si riportano le iscrizioni e i sigilli previsti dalle rispettive approvazioni di modello.

3. Il dispositivo di conversione di volume del gas puo' essere associato a un gascromatografo o a un analizzatore di gas purche' detta associazione sia prevista dall'approvazione nazionale o europea di detto dispositivo di conversione.

Allegato A

Procedura per la verificazione periodica e controlli casuali

1. Gli elementi identificativi degli strumenti utilizzati nei controlli e le informazioni significative contenute nei relativi certificati di taratura sono registrati nella checklist di cui allegato B della presente scheda.

2. Gli strumenti utilizzati nell'esecuzione verificazione periodica rispettano i requisiti di cui all'allegato II riguardo gli errori massimi tollerati e l'incertezza di taratura con le seguenti precisazioni:

	Errore massimo		Incertezza

Grandezza misurata	tollerato nel controllo (emt)	Errore massimo dello strumento utilizzato	massima (U) dello strumento utilizzato
Temperatura (eT)	± 0,5 °C	1/3 dell'emt	1/3 dell'emt
Pressione (ep)	± 0,5%	1/3 dell'emt	1/3 dell'emt
Umidita' relativa (U%)	-	± 5%	± 5%

3. Ai fini del corretto funzionamento del dispositivo di conversione, le condizioni termodinamiche di riferimento (o condizioni standard) rappresentano lo stato termodinamico di riferimento del gas naturale ai fini della misura fiscale. Ove necessario, tale stato termodinamico e' definito da una temperatura di 288,15 K e da una pressione di 1,01325 bar. La composizione del gas naturale e' misurata nei suoi parametri fondamentali e indicata formalmente dall'operatore di rete che alimenta il punto di riconsegna; copia di tale dichiarazione o altra evidenza e' allegata alla check list.

4. La verificazione periodica prevede:

a) controllo visivo finalizzato a verificare la presenza della verifica prima nazionale o della marcatura CE e della marcatura supplementare M, delle iscrizioni regolamentari, della presenza dei sigilli o di altri elementi di protezione anche di tipo elettronico come previsti nelle approvazioni nazionali e negli attestati di esame CE del tipo o di progetto del dispositivo di conversione del volume;

b) identificazione ed annotazione delle caratteristiche metrologiche dei componenti del dispositivo di conversione (trasduttori) e del contatore associato sulla checklist;

c) controllo che, in caso di riparazione che ha comportato la rimozione di un elemento di protezione o sostituzione di un componente del dispositivo di conversione vincolato con i sigilli di protezione, detta sostituzione sia annotata nel libretto metrologico (ivi inclusa la matricola o il numero di serie del nuovo componente).

5. La verificazione periodica prevede l'esecuzione di prove metrologiche finalizzate ad accertare il corretto funzionamento del dispositivo di conversione:

a) verifica della corretta registrazione degli impulsi inviati da parte del dispositivo di conversione di volume del gas; detta verifica puo' essere eseguita anche con la simulazione di invio degli impulsi al dispositivo di conversione;

b) verifica che il dispositivo ed i suoi componenti operano nei limiti delle condizioni climatiche stabilite dal fabbricante mediante le misure di umidita' e temperatura dell'ambiente;

c) verifica che il dispositivo di conversione ed i trasduttori sono installati ed utilizzati in modo e nelle condizioni rispettando le indicazioni del fabbricante;

d) verifica che il software utilizzato dal dispositivo di conversione di volumi per il calcolo del fattore di conversione (C) e' conforme a quello indicato dal fabbricante.

6. La prova di accuratezza del dispositivo di conversione include la verifica della misura della temperatura mediante l'inserimento del termometro campione o strumento equivalente nell'apposita tasca di controllo nel condotto ovvero in un bagno termostatico comune al termometro da sottoporre a verifica; inoltre, se del caso, la misurazione dei valori alla pressione di esercizio, eventualmente tramite la generazione di una pressione (prossima a quella di esercizio) mediante un banco manometrico:

a) prova del trasduttore o sensore di temperatura consistente nella determinazione dell'errore assoluto nella misura della temperatura operata dal dispositivo di conversione (Tread);

b) (ove applicabile) prova del trasduttore di pressione, anche tramite un banco manometrico, consistente nella determinazione dell'errore relativo nella misura della pressione operata dal dispositivo di conversione (Pread);

c) prova di accuratezza consistente nella verifica del rispetto

dell'errore massimo tollerato del fattore di conversione (C) nelle condizioni in cui il dispositivo e' funzionante. L'errore e' la differenza tra il fattore C_{read} (fattore di conversione) calcolato dal dispositivo di conversione del gas secondo quanto stabilito dalla norma UNI EN 12405-1 nonche' sulla base di quanto indicato nel certificato CE di approvazione del tipo o del progetto, ed il valore convenzionalmente vero (C_{cv}) del fattore di conversione, espresso come percentuale del valore vero. Ai fini di tale prova, per il calcolo del fattore di compressione Z, e' applicato il metodo indicato dal fabbricante del dispositivo di conversione: il valore ottenuto di Z ed il metodo utilizzato sono dichiarati nella check list.

7. Nei dispositivi nei quali i sensori di temperatura e pressione sono parti integranti (c.d. tipo 1) l'eventuale superamento degli errori massimi tollerati nelle misure di pressione o temperatura puo' non dare luogo ad un esito negativo della verifica qualora si accerti che il valore del «Volume convertito» rispetti l'errore massimo previsto (Tabella 2 della norma UNI EN 12405-1) e il o i sensori di temperatura e pressione siano comunque in grado di attivare gli allarmi al superamento dello specifico campo di operativita' del convertitore, in conformita' a quanto previsto sia al paragrafo 9.1, Parte II - Requisiti specifici - Dispositivi di conversione del volume dell'Allegato IV (MI-002) della direttiva MID e dall'approvazione di modello o di progetto.

8. La prova degli allarmi consiste nella simulazione di una o piu' situazioni in cui una quantita' misurata dal dispositivo, spinta fuori dal campo di misura del dispositivo stesso, provoca un allarme; viene verificato che a seguito di tale allarme il dispositivo abbia inibito l'incremento del calcolatore e che, con la cessazione dell'allarme, avvenga il corretto reset del dispositivo di conversione; e' altresi' verificata la corretta registrazione ed evidenza dell'allarme generato.

Parte di provvedimento in formato grafico

Scheda F - Contatori di energia elettrica attiva

1. Procedure per controlli.

1.1 L'incaricato dell'organismo effettua i controlli e tutte le prove previste dall'allegato A della presente scheda e compila, oltre il libretto metrologico, anche la lista di controllo (check list) riportata nell'allegato B della presente scheda.

1.2 L'originale della lista di controllo compilata ai sensi del precedente punto 1 e' conservato dall'organismo; una copia della lista di controllo e' trasmessa da parte dell'organismo in formato cartaceo o elettronico, alla Camera di commercio competente per territorio e all'Agenzia delle dogane in caso di implicazioni fiscali; una ulteriore copia di detta lista e' tenuta a disposizione delle Autorita' di controllo da parte del titolare del contatore elettrico.

2. Iscrizioni e sigilli.

2.1 Sul contatore sono riportate le iscrizioni e i sigilli previsti dalle normative applicabili.

2.2 Restano ferme le competenze e le eventuali ulteriori prescrizioni dell'Amministrazione finanziaria relativamente agli strumenti utilizzati in ambito fiscale.

Allegato A

Procedura per la verifica periodica e per i controlli casuali dei contatori di energia elettrica attiva

1. Gli elementi identificativi degli strumenti utilizzati nei controlli e le informazioni significative contenute nei relativi certificati di taratura sono registrati nella check list di cui all'allegato B della presente scheda.

2. Lo strumento campione utilizzato nell'esecuzione della verificazione periodica:

a) rispetta i limiti di cui all'allegato II riguardo gli errori massimi tollerati e l'incertezza estesa di taratura; in particolare:

Grandezza misurata	Errore massimo tollerato nel controllo (emt)	Errore massimo dello strumento utilizzato	Incertezza massima (U) dello strumento utilizzato
kWh	Limite MID	1/3 limite MID	1/3 dell'emt

b) opera alle condizioni ambientali stabilite dal fabbricante.

3. Ai fini del corretto funzionamento del contatore ha particolare rilevanza:

a) il controllo della data e ora indicati dal contatore, se presenti;

b) il controllo del parametro impostato per la conversione dei kWh misurati con il valore indicato nel numeratore (k interno del contatore);

c) il controllo se il k interno del contatore tiene conto o meno dell'eventuale presenza di trasformatori di misura;

d) il controllo della corretta integrazione del numeratore.

4. La verifica periodica prevede:

a) controllo visivo finalizzato ad accertare la presenza delle iscrizioni regolamentari, della presenza dei sigilli o di altri elementi di protezione anche di tipo elettronico come previsti dalla normativa applicabile;

b) identificazione ed annotazione delle caratteristiche metrologiche del contatore e degli eventuali trasformatori di misura sulla check list;

c) controllo che, in caso di riparazione che ha comportato la rimozione di un elemento di protezione o sostituzione di un componente del sistema di misura vincolato con i sigilli di protezione, detta sostituzione sia annotata nel libretto metrologico (ivi inclusa la matricola o il numero di serie del nuovo componente, se presenti).

5. La verifica periodica prevede l'esecuzione di prove metrologiche finalizzate ad accertare il corretto funzionamento del contatore anche se associato a trasformatori di misura:

a) verifica della corretta inserzione del contatore con lo scopo di verificarne la corretta installazione; Qualora i contatori sono in combinazione con trasformatori di misura sono verificati anche i segnali di tensione e di corrente provenienti da detti trasformatori, ai fini del riscontro di massima del rapporto di trasformazione, della corretta installazione e del corretto funzionamento degli stessi;

b) verifica che il contatore opera nei limiti di temperatura previsti;

c) verifica che il contatore, eventualmente in combinazione con trasformatori di misura, e' correttamente dimensionato ed e' installato ed utilizzato rispettando le indicazioni del fabbricante;

d) verifica che il contatore integra regolarmente ed il numeratore avanza corrispondentemente all'energia integrata tenendo conto del k interno del contatore e degli eventuali trasformatori di misura.

6. La prova di accuratezza del contatore si effettua durante il suo normale utilizzo a carico reale. La prova di accuratezza a carico reale non puo' essere eseguita se il carico reale e' inferiore alla I_{min} contemplata nelle norme di prodotto del contatore oggetto della prova. Qualora non sia possibile effettuare la prova a carico reale, la prova di accuratezza e' eseguita con carico fittizio alle seguenti condizioni di corrente nominale: 5%; 20%; 100% a f.d.p. = 1; 5%; 20%; 100% a f.d.p.=0,5 induttivo; se il contatore e' di tipo trifase e' eseguita anche una prova su ogni singola fase al 100% della corrente nominale a f.d.p.=1.

La prova di accuratezza consiste nella verifica, in ciascun punto di misura, del rispetto dell'errore massimo tollerato in cui il contatore e' funzionante. L'errore e' la differenza espressa in % fra i kWh misurati dal contatore e i kWh misurati dallo strumento campione, in un intervallo di tempo minimo di 60 sec e almeno il tempo necessario per registrare il numero di impulsi/giro minimo

previsto dalla norme tecniche. I valori degli errori rilevati sono riportati nella checklist.

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato IV

(art. 4, comma 3)

Periodicita' delle verificazioni
1. Periodicita' della verificazione degli strumenti di misura in servizio

Tipo di strumento	Periodicita' della verificazione
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico	3 anni
Strumenti per pesare a funzionamento automatico	Selezionatrici ponderali per la determinazione della massa di prodotti preconfezionati ed etichettatrici di peso e di peso/prezzo: 1 anno Altre tipologie di strumenti: 2 anni
Sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantita' di liquidi diversi dall'acqua	2 anni
Misuratori massici di gas metano per autotrazione	2 anni
Misure di capacita'	4 anni
Pesi	4 anni
Contatori dell'acqua	Meccanici con portata permanente (Q3) fino a 16 m3/h compresi: 10 anni Statici e venturimetrici con portata permanente (Q3) maggiore di 16 m3/h: 13 anni
Contatori del gas	A pareti deformabili: 16 anni A turbina e rotoidi: 10 anni Altre tecnologie: 8 anni
Dispositivi di conversione del volume	Sensori di pressione e temperatura sostituibili: 2 anni Sensori di pressione e temperatura parti integranti: 4 anni Approvati insieme ai contatori: 8 anni
Contatori di energia elettrica attiva	Elettromeccanici: 18 anni Statici: - bassa tensione (BT - fra 50V e 1000V di classe di precisione A, B, o C: 15 anni - media e alta tensione (MT - AT > 1000V): 10 anni
Contatori di calore	portata Qp fino a 3 m³/h

	|- con sensore di flusso meccanico: 6 anni |- con sensore di flusso statico: 9 anni portata Qp superiore a 3 m³/h |- con sensore di flusso meccanico: 5 anni |- con sensore di flusso statico: 8 anni
Indicatori di livello	2 anni
Tassametri	2 anni
Strumenti di misura della dimensione	3 anni
Strumenti di misura diversi da quelli sopra riportati	3 anni

2. Periodicita' della taratura degli strumenti utilizzati per eseguire i controlli sugli strumenti in servizio.

Tipo di strumento	Periodicita' della certificazione
Pesi	2 anni
Misure di capacita'	2 anni
Manometri	2 anni
Termometri	2 anni
Igrometri	3 anni
Campana gasometrica	4 anni
Banco di prova con ugelli sonici per contatori del gas: - Ugelli sonici - Trasduttori di pressione e temperatura	 5 anni 2 anni
Banco manometrico «a pesi diretti» o a «pistone cilindro»	3 anni
Strumenti per il controllo della misura della dimensione	2 anni
Contatori di controllo (master meters)	2 anni
Strumento per pesare a funzionamento non automatico	2 anni
Strumento per pesare a funzionamento non automatico utilizzato per il controllo dei distributori stradali di metano	2 anni
Strumenti diversi da quelli sopra riportati	2 anni

Allegato V

(art. 4, comma 12)

Informazioni minime che devono essere riportate sul libretto metrologico:

Nome, indirizzo del titolare dello strumento eventuale partita IVA ;

Indirizzo presso cui lo strumento e' in servizio, ove diverso dal precedente;

codice identificativo del punto di prelievo (POD) o di riconsegna, a seconda dei casi e qualora previsto;

Tipo dello strumento;

Marca e modello;

Numero di serie;

Anno di fabbricazione per gli strumenti muniti di bolli di verificazione prima nazionale;

Anno della marcatura CEE o della marcatura CE e della marcatura supplementare M, per gli strumenti conformi alla normativa europea;

Data di messa in servizio;

Nome dell'organismo, del riparatore e del verificatore intervenuto;

Data e descrizione delle riparazioni;

Data della verificazione periodica e data di scadenza;

Specifica di strumento utilizzato come «strumento temporaneo»;

Controlli casuali, esito e data.

Allegato VI

(art. 4, comma 13)

Disegni dei contrassegni

1. Contrassegno da applicare sugli strumenti di misura in caso di esito positivo della verificazione periodica.

Parte di provvedimento in formato grafico

2. Contrassegno da applicare sugli strumenti in caso di esito negativo dei controlli.

Parte di provvedimento in formato grafico

CONVENZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN MATERIA DI CONTROLLO, VIGILANZA DEL MERCATO, E TUTELA DEI CONSUMATORI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA SICUREZZA E CONFORMITA' DEI PRODOTTI.

ANNUALITA' 2018

TRA

L'Unione Italiana delle Camere di commercio in seguito denominata "Unioncamere", avente sede legale in P.zza Sallustio n° 21 – Roma, P.I. 010000211001, rappresentata dal Segretario Generale Dr. Giuseppe Tripoli, nato a Randazzo (CT) il 30/11/1959, cod. fis. TRPGPP59S30H175T

da una parte

E

La Camera di commercio, industria, artigianato e Agricoltura del Molise in seguito denominata "Camera di commercio", avente sede legale in Campobasso, rappresentata dal Segretario Generale f.f Dr. Antonio Russo, nato a Toronto (Canada) il 12/12/1957, cod. fis. RSSNTN57T12Z401W

dall'altra parte

VISTO

- il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

- la decisione (CE) n. 768/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

- la legge 29 dicembre 1993, n. 580, e s.m.i., riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare l'art. 2 comma 2 "*Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative a: (...) lett. c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge*";

- il decreto legislativo n. 54 dell'11 aprile 2011, attuazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli;

- il regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio;

- il decreto legislativo n. 475 del 4 dicembre 1992, attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale;

- il decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (Parte IV, Titolo I, artt. 102 e ss.), attuazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti;

- il decreto legislativo n. 86 del 19 maggio 2016, attuazione della la direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione;

- il Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE Testo rilevante ai fini del SEE;

- il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194, Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile e la legge 26 novembre 1973, n. 883 disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili;

- il decreto 11 aprile 1996, recepimento della direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore;

- il decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 190 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, concernente l'etichettatura dei materiali usati nei principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.

CONSIDERATO

- che il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito Ministero) esercita le funzioni di autorità nazionale di vigilanza sulla sicurezza, conformità ed etichettatura di composizione dei prodotti alle disposizioni previste nelle richiamate normative settoriali;

- che il Ministero si avvale della collaborazione delle Camere di commercio per lo svolgimento delle funzioni vigilanza e controllo sulla sicurezza, conformità ed etichettatura di composizione dei prodotti, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, dell'art. 2, comma 2, lettera c), della legge n. 580 del 29 dicembre 1993 e s.m.i. nonché delle predette normative settoriali;

- che l'Unioncamere ha il compito di curare e rappresentare gli interessi generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del Sistema Camerale italiano ai sensi dell'art. 7 della legge n. 580 29 dicembre 1993 e s.m.i.;

- che il regolamento (CE) n. 765/2008 impone agli Stati Membri di dotarsi di piani nazionali di vigilanza del mercato, dal 2009 il Ministero stipula con l'Unioncamere protocolli d'intesa e convenzioni per definire ed attuare piani integrati di vigilanza del mercato. Tali piani comprendono sia lo svolgimento di attività di controllo - a cura delle Camere di commercio – che attività generali e di supporto, a cura dell'Unioncamere e dirette a fornire strumenti operativi che agevolino gli Enti Camerali nello svolgimento delle funzioni di vigilanza del mercato nonché a favorire una maggiore competenza del personale camerale e l'uniformità di comportamenti ispettivi e sanzionatori;

- che la duratura collaborazione tra il Ministero ed il sistema camerale sul tema della vigilanza del mercato è risultata efficace in termini di innalzamento della tutela della salute e sicurezza consumatori e di garanzia di un mercato più trasparente e concorrenziale per le imprese, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 28 ottobre 2016 è stato confermato che, per la realizzazione di iniziative in materia di vigilanza del mercato e tutela dei consumatori con particolare riferimento alla sicurezza dei prodotti, il Ministero può stipulare convenzioni con enti ed organismi pubblici tra cui l'Unioncamere al fine di disciplinare i reciproci rapporti, definire il piano delle attività, le modalità di rendicontazione delle spese e di liquidazione delle risorse assegnate;

- che al fine di dare attuazione a quanto previsto nel richiamato decreto ministeriale, il 28 novembre 2016 il Ministero e l'Unioncamere hanno stipulato un'apposita convenzione. L'accordo prevede una durata biennale e sino al 31 dicembre 2018 ed un impiego di risorse pari ad euro 4.000.000,00;

- che allo scopo di attuare quanto previsto nella suddetta convenzione, il 7 marzo 2018 il Ministero e l'Unioncamere hanno siglato un piano esecutivo, che prevede la realizzazione di un piano annuale vigilanza del mercato - destinato a tutte le Camere di commercio e riferito all'annualità 2018 – e delle connesse attività generali e di supporto;

- che sulla base di quanto previsto nel richiamato piano esecutivo si rende necessario coinvolgere le Camere di commercio, l'Unioncamere ha prontamente elaborato il presente modello di convenzione, previamente condiviso con il Ministero, come previsto nel capitolo 2, sezione A.1., del piano esecutivo.

ART. 1 OGGETTO.

Con la presente convenzione le Parti definiscono i rispettivi impegni, le modalità di rendicontazione e la liquidazione delle spese sostenute per la realizzazione di un piano nazionale di vigilanza del mercato, relativo all'annualità 2018 e finalizzato ad accertare la conformità ai requisiti previsti nella normativa di settore o la corretta etichettatura di composizione delle seguenti tipologie di prodotti:

- giocattoli
- dispositivi di protezione individuale di 1° categoria
- prodotti generici di cui al Codice del consumo
- materiale elettrico (bassa tensione)
- prodotti tessili e calzaturieri.

Il piano nazionale di vigilanza del mercato prevede la realizzazione di due tipologie di attività:

- *generali e di supporto*, a cura di Unioncamere e con l'ausilio delle proprie società *in house providing* e di soggetti specializzati del sistema camerale;
- *ispettive*, a cura della Camera di commercio.

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 ATTIVITA' GENERALI E DI SUPPORTO.

Le attività generali e di supporto sono dirette a fornire strumenti operativi che agevolino la Camera di commercio nello svolgimento delle funzioni di vigilanza del mercato nonché a favorire una maggiore competenza del personale camerale ed un'uniformità di comportamenti ispettivi e sanzionatori.

Tali attività sono pianificate dall'Unioncamere, con l'ausilio delle proprie società *in house providing* e di soggetti specializzati del sistema camerale, e consistono nella realizzazione delle seguenti azioni di supporto tecnico giuridico.

a) Procedure ispettive

L'Unioncamere, di concerto con il Ministero, aggiorna e mette a disposizione della Camera di commercio le procedure operative per consentire lo svolgimento uniforme della vigilanza sui prodotti oggetto della presente convenzione.

Con particolare riguardo all'ambito della sicurezza dei prodotti, l'avvio delle attività ispettive non è comunque vincolato alla messa a disposizione delle suddette procedure operative.

b) Campionamento

Unioncamere, su specifiche indicazioni del Ministero e per il tramite di Dintec, identifica le tipologie di operatori economici e di prodotto da sottoporre a controllo.
L'Unioncamere mette altresì a disposizione della Camera di commercio le linee guida per la predisposizione del campione preliminare allo svolgimento dell'attività ispettiva programmata.

c) Convenzione con organismi notificati/laboratori accreditati

Unioncamere, per il tramite di Dintec, cura i rapporti convenzionali con gli organismi notificati/laboratori accreditati che intendono eseguire i controlli documentali e le analisi di campione sui prodotti oggetto della presente convenzione.
I Laboratori che svolgono le analisi di campione su:

- giocattoli

- dispositivi di protezione individuale di 1° cat.

devono possedere l'accreditamento per le specifiche prove da realizzare e, preferibilmente, devono essere organismi notificati dal Ministero e censiti nella banca dati NANDO.

I Laboratori che svolgono i controlli documentali e le analisi di campione sul materiale elettrico (bassa tensione) e prodotti generici di cui al Codice del consumo devono possedere l'accreditamento alla norma UNI CEI EN ISO IEC 17025 per le specifiche prove.

I Laboratori che svolgono le analisi di campione sui prodotti tessili sono individuati nell'art. 21 della Legge n. 883/1973 s.m.i.

I Laboratori che svolgono le analisi di campione sui prodotti calzaturieri devono possedere l'accreditamento alla norma UNI CEI EN ISO IEC 17025 o comunque devo operare in conformità alla suddetta norma.

d) Piano di vigilanza del mercato

Unioncamere, d'intesa con il Ministero, predispone il piano nazionale di vigilanza e definisce i correlati piani locali di vigilanza del mercato.

e) Assistenza tecnico-giuridica

Unioncamere mette a disposizione della Camera di commercio un servizio di assistenza in *back office* attraverso personale esperto ed un servizio di posta elettronica dedicato vigilanzamercato@unioncamere.it

f) Supporto informativo

Unioncamere, d'intesa con il Ministero, pianifica azioni di supporto informativo per l'attuazione del Piano di vigilanza di cui alla lettera d).

g) Erogazione delle risorse economiche

Unioncamere eroga alla Camera di commercio il rimborso dei costi sostenuti, nella misura definita negli allegati alla presente convenzione.

h) Aggiornamento del sistema informativo VIMER

Unioncamere aggiorna il sistema informativo VIMER per la gestione delle attività di controllo concordate.

La Camera di commercio si impegna a realizzare le seguenti attività generali.

a) Procedure ispettive

La Camera di commercio segue scrupolosamente le procedure operative per lo svolgimento omogeneo dei controlli.

b) Campionamento

La Camera di commercio acquisisce dall'Unioncamere le linee guida per la predisposizione del campione degli operatori economici e dei prodotti da sottoporre a controllo e procede con la sua definizione.

c) Convenzione con Organismi notificati e Laboratori accreditati

La Camera di commercio affida i controlli documentali e le analisi di campione a laboratori accreditati/organismi notificati che abbiano siglato apposita convenzione con l'Unioncamere per il tramite di Dintec.

La Camera può affidare tali controlli a soggetti diversi, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lett. c), del presente articolo e le tariffe le modalità di erogazione della prestazione da essi proposte siano in linea con i criteri, anche di natura economica, previsti nell'ambito dell'iniziativa progettuale.

d) Piano di vigilanza del mercato

La Camera di commercio attua il piano di vigilanza locale secondo quanto previsto nella presente convenzione.

e) Supporto informativo

La Camera di commercio partecipa gratuitamente alle sessioni di supporto informativo in modalità webconference.

f) Sistema informativo VIMER

La Camera di commercio registra tempestivamente i controlli effettuati nel sistema informativo VIMER, gestito dalla società consortile Infocamere, anche allo scopo di consentire all'Unioncamere e al Ministero di monitorare le attività progettuali e predisporre report periodici.

ART. 3 I CONTROLLI NEL SETTORE DELLA SICUREZZA DEI PRODOTTI.

La Camera di commercio si impegna a svolgere le attività di vigilanza rimborsate con i criteri e nella misura definita nell'allegato n. 1 alla presente convenzione.
Ogni ispezione si compone delle seguenti tipologie di controlli:

- visivo/formale (obbligatorio)
- documentale (obbligatorio)
- analisi di campione, ove assegnate.

I controlli visivo/formali e documentali/formali sono svolti dalla Camera di commercio.
I controlli documentali di merito e le analisi di campione, invece, sono affidati dalla Camera di commercio ad laboratori accreditati/organismi notificati che preferibilmente abbiano siglato apposita convenzione con l'Unioncamere per il tramite di Dintec.

Nell'ambito di ogni ispezione sono sottoposti a controllo visivo/formale e documentale (formale e sostanziale) almeno quattro modelli diversi di prodotto.
Ove nell'ambito dell'ispezione siano assegnate anche analisi di campione, la Camera di commercio si impegna ad eseguirle.
Le analisi di campione assegnate nell'ambito della presente convenzione sono ispirate al principio di vigilanza proattiva. Ciò vuol dire che devono essere svolte nella misura assegnata e sui prodotti individuati nella convenzione, salvo che all'esito dei controlli visivi non siano emerse presunte non conformità che diano luogo alla necessità di effettuare analisi di campione.
Sono ammissibili compensazioni economiche nell'ambito delle risorse assegnate nell'allegato n. 1 della presente convenzione e nel rispetto dell'importo massimo complessivo previsto a beneficio della Camera di commercio.

ART. 4 I CONTROLLI NEL SETTORE MODA.

La Camera di commercio si impegna a svolgere le attività di vigilanza concordate nell'allegato n. 2 alla presente convenzione.
Ogni ispezione si compone delle seguenti tipologie di controlli:

- visivo/formale (obbligatorio)
- analisi di campione (obbligatorio).

I controlli visivo/formali sono svolti dalla Camera di commercio mentre le analisi di campione sono affidate dalla Camera di commercio ai soggetti di cui all'art. 2 lett. c) della presente convenzione.

Nell'ambito di ogni ispezione sono sottoposti a controllo visivo/formale ed analisi di campione due modelli diversi di prodotto, pena la non rimborsabilità dell'ispezione nel suo complesso.
Sono ammissibili compensazioni economiche nell'ambito delle risorse assegnate nell'allegato n. 2 della presente convenzione nel rispetto dell'importo massimo complessivo previsto a beneficio della Camera di commercio.

ART. 5 RISERVA MISE SULLE ATTIVITA' DI VIGILANZA DEL MERCATO.

Il Ministero, previa intesa con l'Unioncamere, si riserva di richiedere alla Camera di commercio quali controlli effettuare in aggiunta o in sostituzione dei controlli previsti dalla presente convenzione, dietro autorizzazione preventiva di spesa da parte dell'Unioncamere e fermo restando il rimborso integrale delle spese sostenute e rendicontate dalla Camera di commercio.

ART. 6 MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE RISORSE.

Il versamento delle somme dall'Unioncamere alla Camera di commercio avviene con le seguenti modalità:

- 30% alla sottoscrizione della convenzione
- 70% a saldo alla conclusione delle attività.

I trasferimenti delle risorse alla Camera di commercio sono effettuati sulla base della disponibilità delle relative somme erogate dal Ministero dello Sviluppo Economico all'Unioncamere.

ART. 7 RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA'.

La Camera di commercio si impegna a registrare nel sistema informativo VIMER i controlli svolti al termine di ogni ispezione.
Entro il 15 gennaio 2019 la Camera di commercio trasmette, all'indirizzo pec unionamere@cert.legalmail.it, la relazione finale delle attività e la rendicontazione delle spese sostenute ed adeguatamente documentate tenendo conto delle indicazioni operative che Unioncamere metterà a disposizione.

ART. 8 MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA L'UNIONCAMERE E LA CAMERA.

Eventuali scostamenti rispetto agli obbiettivi concordati devono essere motivati e tempestivamente comunicati all'Unioncamere allo scopo di consentire la modifica della pianificazione nazionale delle attività.
Eventuali modifiche e/o integrazioni apportate alla convenzione tra l'Unioncamere e il Ministero potranno comportare modifiche alla convenzione tra l'Unioncamere e la Camera di commercio.

ART. 9 DURATA.

La presente Convenzione decorre dalla sua sottoscrizione e sino al 31 dicembre 2018, salvo proroga proposta dall'Unioncamere.
I controlli dovranno essere effettuati entro il 31 dicembre 2018 e le correlate spese dovranno essere sostenute entro tale termine e liquidate entro il 15 gennaio 2019.
In via eccezionale e con esclusivo riguardo all'ambito della sicurezza dei prodotti, possono comunque formare oggetto di rimborso i controlli effettuati a partire dal 1° gennaio 2018 e sino alla data di sottoscrizione della convenzione, a condizione che siano stati svolti in piena compatibilità con i criteri previsti nell'art. 3 della presente convenzione.

ART. 10 RESPONSABILI.

La Camera di commercio individua il Dott. Giovanni Berardini (giovanni.berardini@molise.camcom.it) quale responsabile per l'attuazione della convenzione.
L'Unioncamere individua la dott.ssa Tiziana Pompei, vice Segretario Generale di Unioncamere (segreteria.legislativo@unioncamere.it) , quale responsabile per l'attuazione della convenzione.

Per **UNIONCAMERE**
Il Segretario generale
(Giuseppe Tripoli)
F.to digitalmente
ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Per la **CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA**
Il Segretario generale f.f.
(Dott. Antonio Russo)

F.to digitalmente
ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

ALLEGATO N. 1
PIANO DI VIGILANZA DEL MERCATO
"SETTORE SICUREZZA PRODOTTI"

Tab. 1 Criteri di rimborso.

ISPEZIONE					
Tipologie di prodotti da controllare	CONTROLLO VISIVO - DOCUMENTALE			ANALISI DI CAMPIONE	
	Rimborso forfetario per il controllo visivo e documentale formale realizzato a cura della CCIAA nell'ambito della singola ispezione	Rimborso massimo per l'acquisto di n. 4 prodotti ai fini del controllo visivo e documentale (IVA inclusa)	Rimborso massimo per il controllo documentale sostanziale svolto a cura del Laboratorio (euro 200,00 IVA inclusa per ogni prodotto)	Rimborso massimo per l'acquisto di n. 4 campioni di uno stesso prodotto ai fini dello svolgimento dell'analisi di campione (IVA inclusa)	Rimborso massimo per l'analisi di campione su un prodotto (IVA inclusa)
Giocattoli	€ 500,00	€ 400,00	€ 800,00	€ 400,00	€ 1.200,00
DPI 1°cat.	€ 500,00	€ 400,00	€ 800,00	€ 400,00	€ 950,00
Prodotti elettrici	€ 500,00	€ 400,00	€ 800,00	€ 400,00	€ 2.150,00
Prodotti generici (Cod. consumo)	€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 1.050,00

Tab. 2 Piano locale di vigilanza

CCIAA ***Molise***

ISPEZIONI		CONTROLLO VISIVO DOCUMENTALE			ANALISI DI CAMPIONE			TOTALE
Numero	Tipologia prodotto	Rimborso forfetario per i controlli visivi e documentali formali realizzati a cura della CCIAA	Rimborso massimo per l'acquisto dei prodotti ai fini dei controlli visivi e documentali (IVA Inclusa)	Rimborso massimo per il controllo documentale sostanziale svolto a cura del Laboratorio	Numero di prodotti da sottoporre ad analisi di campione	Rimborso massimo per l'acquisto campioni ai fini dello svolgimento dell'analisi di campione (IVA inclusa)	Rimborso massimo per l'analisi di campione (IVA inclusa)	
	DPI 1° cat.							
4	**Giocattoli**	€ 2000	€ 1600	€ 3200	4	€ 1600	€ 4800	€ 13200
4	**Prodotti elettrici**	€ 2000	€ 1600	€ 3200	4	€ 1600	€ 8600	€ 17000
	Prodotti generici Cod. Consumo							
								€ 30.200

ALLEGATO N. 2
PIANO DI VIGILANZA DEL MERCATO
"SETTORE MODA"

Tab. 1 Criteri di rimborso.

Tipologia di prodotto	Rimborso forfetario per il controllo visivo formale svolto a cura della CCIAA nell'ambito della singola ispezione	Rimborso massimo per l'acquisto di due prodotti nell'ambito della singola ispezione (IVA compresa)	Rimborso massimo per l'affidamento delle analisi campione su due prodotti nell'ambito della singola ispezione (IVA compresa)
tessili	€ 350,00	€ 200,00	€ 600,00
calzature	€ 350,00	€ 200,00	€ 300,00

Tab. 2 Piano locale di vigilanza

CCIAA		**Molise**				
ISPEZIONI		**CONTROLLO VISIVO FORMALE**	**ANALISI DI CAMPIONE**			**TOTALE RIMBORSO**
Numero	**Tipologia prodotto**	**Rimborso forfetario per i controlli visivi formali realizzati a cura della CCIAA**	**N. di prodotti da sottoporre ad analisi campione**	**Rimborso massimo per l'acquisto dei prodotti (IVA Inclusa)**	**Rimborso massimo per l'affidamento delle analisi campione (IVA compresa)**	
1	**Tessili**	€ 350	2	€ 200	€ 600	€ 1150
1	**Calzature**	€ 350	2	€ 200	€ 300	€ 850
						€ 2000

ALLEGATO N. 3
RIMBORSO COMPLESSIVO

Il rimborso massimo a beneficio della Camera di commercio di Molise è pari a € 32.200 (IVA inclusa), di cui:

- € 30.200 per lo svolgimento del piano di vigilanza locale nel settore sicurezza prodotti;
- € 2.000 per lo svolgimento del piano di vigilanza locale nel settore moda.

Piano esecutivo delle attività relative alla Convenzione "Realizzazione di iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori, con particolare riferimento alla sicurezza dei prodotti" del 6 marzo 2018.
Strumenti di misura

1. INTRODUZIONE

Il 6 marzo 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Unioncamere hanno sottoscritto una Convenzione per la realizzazione di iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori, con particolare riferimento alla sicurezza dei prodotti, al fine di elevare la tutela dei consumatori e degli utenti nell'uso di prodotti sicuri e conformi, mediante la realizzazione delle seguenti linee di azione (art. 2):

a) in continuità con le annualità passate, pianificazione di un programma generale di vigilanza e controllo che riguarda i prodotti di consumo non alimentari;

b) programmi settoriali di controllo, con riguardo a specifiche tipologie di prodotto, quali anche strumenti di misura, individuati dalla Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica;

c) attività trasversali e di supporto alle azioni pianificate nell'ambito dei punti precedenti.

Per la definizione analitica delle suddette iniziative, la Convenzione prevede la predisposizione di uno o più piani esecutivi, recanti il dettaglio delle attività e dei relativi costi nonché il termine previsto per la loro conclusione.

Il presente documento costituisce il piano esecutivo di attuazione delle iniziative di cui alle lettere b) e c) e si compone delle seguenti sezioni:

1) il quadro normativo e il contesto istituzionale;

2) il quadro economico delle iniziative pianificate;

3) il programma settoriale di controlli sugli strumenti di misura e le correlate attività trasversali e di supporto alle azioni pianificate.

Ogni ulteriore aspetto tecnico operativo di attuazione del presente piano esecutivo sarà oggetto di successive intese mediante formale scambio di lettere.

2. QUADRO NORMATIVO E CONTESTO ISTITUZIONALE

2.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

Vigilanza del mercato

- Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- Decisione (CE) n. 768/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE

Metrologia legale

- D. lgs 2 febbraio 2007, n. 22 "*Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, e della direttiva 2014/32/UE del 26 febbraio 2014, come modificata dalla direttiva delegata (UE) 2015/13 del 31 ottobre 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione), che ne dispone l'abrogazione*" e s.m.i.
- D. lgs 29 dicembre 1992, n. 517 "*Attuazione della direttiva 90/384/CEE in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, codificata nella direttiva 2009/23/CE, e della direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione) che ne dispone l'abrogazione*" e s.m.i.
- Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93 "*Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea*", ed in particolare l'art. 5 per i controlli casuali sugli strumenti in servizio e l'art. 6 per l'attività di vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale e europea;
- D.P.R. 26 maggio 1980, n. 391 "*Disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E.*", e in particolare l'art. 12 relativo ai controlli sulla conformità degli imballaggi preconfezionati;
- Legge 6 febbraio 1996, n. 52 "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1994*", ed in particolare l'art. 47 relativo alle procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE, come richiamato dall'art. 6, co. 3 del D.M. 93/2017;
- Legge 25 ottobre 1978, n. 690 "*Adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva del consiglio delle Comunità europee n.76/211/CE relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati*", e in particolare l'art. 10 relativo ai controlli sulla conformità delle disposizioni della presente legge degli imballaggi preconfezionati C.E.E.;

- Legge 19 agosto 1976, n. 614 di conversione, con modificazioni, del D.L. 3 luglio 1976, n. 451, recante "*Attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107/CEE relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura*" e s.m.i.
- Decreti omologazione strumenti di misura ad approvazione nazionale.

2.2 RUOLI E COMPITI

Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministero ha la responsabilità della progettazione e del coordinamento del piano esecutivo, in collaborazione con Unioncamere. Inoltre, il Ministero:

- individua i criteri per la pianificazione generale e locale dei controlli;
- individua i criteri di campionamento delle imprese da sottoporre a controllo;
- individua le tipologie di strumenti di misura da sottoporre a controllo;
- fornisce i criteri e le modalità con cui viene realizzata la fase ispettiva;
- in caso di non conformità degli strumenti nell'ambito della vigilanza del mercato, adotta i provvedimenti restrittivi di propria competenza.

Unioncamere

Unioncamere ha la responsabilità della progettazione e del coordinamento generale del piano esecutivo, in collaborazione con il Ministero. Inoltre, Unioncamere:

- predispone la pianificazione nazionale dei controlli, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero;
- elabora e stipula convenzioni con i laboratori e organismi per le specifiche prove sugli strumenti nell'ambito della vigilanza;
- predispone, di concerto con il Ministero, le procedure per lo svolgimento omogeneo delle attività ispettive da parte delle Camere di commercio coinvolte nel progetto e, se necessario, predispone documenti di orientamento e/o approfondimento e svolge le correlate attività formative;
- concorda con ogni Camera di commercio il piano di vigilanza locale;
- eroga le risorse economiche a beneficio delle Camere di commercio per lo svolgimento dei controlli;
- supporta le Camere nello svolgimento delle attività di controllo;
- svolge attività di informazione e sensibilizzazione;
- predispone gli strumenti per la rendicontazione delle attività, anche valorizzando le banche dati esistenti.

Unioncamere può avvalersi, per la realizzazione delle attività di cui al presente piano esecutivo, delle proprie strutture che operano in regime *in house* e di altri Enti qualificati del sistema camerale. Unioncamere espleta le predette attività presso le proprie sedi, comprese le sedi del sistema camerale, ovvero presso la sede della DGMCCVNT.

Camere di commercio

Le Camere di commercio svolgono le funzioni di vigilanza e controllo previste dalla normativa settoriale in materia di metrologia legale, attraverso le seguenti attività:

- controllo visivo, documentale, prove metrologiche ed analisi di campione, laddove previste, anche attraverso l'ausilio di organismi di verificazione periodica o laboratori per le prove specifiche;
- realizzazione del piano di vigilanza concordato.

3. RIPARTIZIONE DELLE RISORSE, COSTI AMMISSIBILI E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

E' imputato un importo massimo pari ad Euro 900.000,00 a valere sulle risorse previste nella Convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Unioncamere, del 6 marzo 2018 in materia di vigilanza del mercato, per la realizzazione di un piano di controlli sugli strumenti di misura e delle correlate attività trasversali e di supporto, meglio descritto nel successivo capitolo 4 e finalizzato a verificare la conformità degli strumenti di misura, la conformità del contenuto effettivo in volume e massa con quello nominale dei preimballaggi, l'affidabilità metrologica degli strumenti in uso.

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Convenzione si potranno inoltre concordare nuove o diverse ripartizioni delle risorse a fronte di eventuali riprogrammazioni, modifiche o integrazioni del presente piano esecutivo e degli interventi operativi che si rendessero necessarie od opportune nel prosieguo.

Per le modalità di rendicontazione e l'erogazione delle risorse si rinvia a quanto previsto nell'art. 5 "Risorse erogazioni e rendicontazione" della Convenzione del 6 marzo 2018.

4. PROGRAMMA DI CONTROLLI SUGLI STRUMENTI DI MISURA E CORRELATE ATTIVITÀ TRASVERSALI E DI SUPPORTO

Il programma si compone di attività generali e di supporto – coordinate e realizzate a cura di Unioncamere, direttamente o per il tramite delle proprie strutture che operano in regime *in house* e di altri Enti qualificati del sistema camerale - e di attività di controllo, svolte dalle Camere di commercio nei rispettivi territori di competenza.

4.1 ATTIVITÀ GENERALI E DI SUPPORTO (UNIONCAMERE)

Le attività generali e di supporto vengono coordinate e realizzate a cura di Unioncamere, direttamente o per il tramite delle proprie strutture che operano in regime *in house* e di altri Enti qualificati del sistema camerale.

Convenzioni con le Camere di commercio

Unioncamere elabora e trasmette alle Camere di commercio una proposta di convenzione, concordando la tipologia e la portata dell'impegno che ogni Camera intende assumere nell'ambito dell'accordo, l'entità delle risorse da trasferire e le modalità di rendicontazione, previa condivisione, con il Ministero, dello schema di Convenzione quadro.

Unioncamere mette a disposizione di ciascuna Camera di commercio un servizio di assistenza in back office.

Convenzioni quadro con i Laboratori

Unioncamere, sulla base dei requisiti previsti dalle norme, elabora e pubblica avvisi per l'individuazione di laboratori accreditati, da coinvolgere nella procedura di valutazione della conformità degli strumenti, di cui al presente piano esecutivo, e sottoscrive con i Laboratori selezionati una apposita convenzione quadro per garantire tariffe agevolate.

Predisposizione di procedure operative per lo svolgimento dei controlli e correlate iniziative formative

Unioncamere, d'intesa con il Ministero, definisce le procedure operative e la relativa modulistica per la vigilanza di cui al presente piano esecutivo e procede alla realizzazione di specifiche iniziative di formazione nell'ottica di perseguire una maggiore omogeneità di approccio nella realizzazione delle ispezioni.

Attività di informazione e sensibilizzazione

Unioncamere, d'intesa con il Ministero, cura la definizione e realizzazione di un piano di informazione e sensibilizzazione rivolto a titolari di strumenti metrici, utilizzatori di strumenti di misura e consumatori, finalizzato alla diffusione delle principali novità introdotte dalle recenti normative e alla promozione della cultura metrologica.

Predisposizione di strumenti per la rendicontazione

Unioncamere predisporrà gli strumenti informatici per la rendicontazione delle attività, anche valorizzando le banche dati esistenti, al fine di garantire la qualità dei dati e agevolare l'orientamento delle successive programmazioni delle attività di vigilanza.

4.2 ATTIVITÀ DI CONTROLLO (CAMERE DI COMMERCIO)

Le attività di controllo vengono realizzate direttamente dalle Camere di commercio coinvolte nel progetto e con le modalità indicate nel presente capitolo e nelle apposite procedure operative che verranno concordate con il Ministero dello Sviluppo Economico.

Le attività ispettive concordate nell'ambito del programma generale di vigilanza riguardano tutto il territorio nazionale e saranno realizzate da gennaio a dicembre 2019 con riferimento ai seguenti aspetti:

1) la vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale ed europea (art. 6, D.M. 93/2017), da svolgere presso gli operatori economici nei luoghi di fabbricazione, immagazzinamento e commercializzazione degli strumenti, al fine di garantire che gli strumenti di misura immessi sul mercato o importati siano stati progettati e fabbricati in conformità ai requisiti previsti nella pertinente normativa di omologazione. L'attività si concentrerà principalmente sugli *utility meters* (misuratori di gas, acqua, calore ed energia elettrica attiva) e su ulteriori ambiti concordati con il Ministero, anche tenendo conto delle segnalazioni provenienti da altre autorità, dai consumatori e dagli operatori di settore, anche per il tramite delle associazioni di categoria. L'attività ispettiva verrà dimensionata territorialmente con riferimento a parametri quali la concentrazione delle attività produttive e di immagazzinamento degli strumenti.

2) la vigilanza sui preimballaggi CEE e nazionali (D.P.R. 391/80; L. 690/78 e L. 614/76), da effettuare presso gli operatori economici nei luoghi di produzione, immagazzinamento e distribuzione di tali prodotti, volti a verificare il rispetto della normativa che impone al produttore di garantire, attraverso l'adozione di metodi di controllo dei sistemi di pesatura e/o di riempimento, che il contenuto effettivo dei preimballaggi corrisponda a quello nominale. Si tratta di un ambito di attività di particolare interesse in quanto attualmente oltre il 90% delle merci vendute al dettaglio – soprattutto nel settore alimentare – sono commercializzate in imballaggi preconfezionati, prodotti secondo procedure tecniche di pesatura automatizzate e in assenza dell'acquirente. L'attività ispettiva sarà concentrata principalmente su *prodotti diversi dai liquidi alimentari*, individuati in accordo con il Ministero anche tenendo conto di eventuali segnalazioni o dell'elevato rapporto prezzo-quantità degli stessi.

3) i controlli casuali sugli strumenti in servizio (art. 5 del D.M. 93/2017), da effettuare presso i luoghi di utilizzo degli strumenti di misura, con la finalità di accertare il corretto funzionamento degli stessi e, in via indiretta, la corretta esecuzione delle attività di verificazione periodica svolte dagli organismi e laboratori abilitati. L'attività sarà riferita principalmente agli strumenti per pesare a funzionamento automatico e non automatico, nonché ad ulteriori strumenti concordati con il Ministero, e sarà dimensionata territorialmente al fine di garantire una omogenea copertura a livello nazionale.

Nell'ambito di ciascuna ispezione sono svolti i seguenti controlli:

- controlli visivo e documentali, svolti in autonomia dalle Camere di commercio;
- prove metrologiche, svolte in autonomia dalle Camere di commercio ovvero con l'ausilio di un organismo di verificazione periodica;
- prove di accertamento della conformità degli strumenti, svolte con l'ausilio di laboratori accreditati.

Tali attività vengono rimborsate nella misura e con le modalità indicate nella Tabella 1:

Tab. 1

ISPEZIONE		
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	**Controllo sul campo**	**Accertamento della conformità**
	Rimborso forfettario per le attività di controllo visivo, documentale e per l'esecuzione delle prove metrologiche realizzate dalla CCIAA nell'ambito della singola ispezione	Rimborso massimo per lo svolgimento delle attività di accertamento della conformità (IVA inclusa)
1) Vigilanza sugli strumenti	€ 500,00	€ 3.000,00
2) Vigilanza preimballaggi	€ 500,00	-
3) Controlli casuali	€ 500,00	-

Il piano di vigilanza prevede la realizzazione fino ad un massimo di 800 ispezioni.

Per "ispezione" si intende l'insieme delle seguenti attività: sopralluogo effettuato presso gli operatori economici e i luoghi di utilizzo degli strumenti, svolgimento dei controlli previsti (meglio dettagliati nel prosieguo) e gestione dei relativi seguiti. Per ciascuna ispezione è prevista, in media, la presenza di due unità di personale incaricato della Camera di commercio e, inoltre, per ciascuna ispezione è previsto, in media, lo svolgimento di controlli su almeno due strumenti di misura/due lotti di prodotti preconfezionati, il tutto tenendo conto della tipologia degli strumenti interessati e della relativa complessità dei controlli da eseguire.

In particolare:

- per l'attività di vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale ed europea, l'ispezione comprende: sopralluogo presso l'operatore economico e, in tale sede, il controllo visivo-formale degli strumenti e l'eventuale esecuzione di prove metrologiche o il prelievo degli strumenti per il successivo invio a idoneo laboratorio; l'acquisizione e la valutazione della relativa documentazione tecnica (ad es. documenti di omologazione dello strumento, documentazione tecnica, eventuale dichiarazione di conformità, etc.); la gestione di incarichi per lo svolgimento delle prove di accertamento della conformità presso idonee strutture; la gestione amministrativa degli esiti dell'accertamento. In particolare, per la valutazione della conformità degli strumenti le Camere di commercio, laddove necessario, potranno avvalersi di laboratori accreditati. Gli strumenti su cui effettuare le prove di laboratorio per l'accertamento della conformità saranno acquisiti dalle Camere di commercio in base alle disposizioni vigenti (art. 47 della Legge n. 52/1996) o, in caso di riscontrate difficoltà per la loro messa a disposizione a titolo gratuito, e comunque in subordine, tramite acquisto diretto;

- per l'attività di vigilanza sui preimballaggi l'ispezione comprende: sopralluogo presso l'operatore economico e, in tale sede, il controllo visivo e documentale per la verifica delle iscrizioni obbligatorie e la valutazione della conformità del lotto di preimballaggi; la verifica dell'idoneità degli strumenti metrici utilizzati per il controllo del contenuto effettivo dei preimballaggi; la verifica dell'idoneità e la corretta applicazione dei controlli statistici

previsti sui lotti confezionati; il controllo a campione di un lotto di prodotti preconfezionati, pronto per la vendita, per la verifica della corrispondenza alla quantità nominale riportata sulla confezione; la gestione amministrativa degli esiti dell'accertamento;

- per l'attività di controllo casuale sugli strumenti in servizio l'ispezione comprende: sopralluogo presso il luogo di utilizzo dello strumento e, in tale sede, il controllo visivo-formale e documentale dello strumento stesso (ad es. libretto metrologico, dichiarazione di conformità, manuale d'uso dello strumento, etc.); l'eventuale esecuzione di prove metrologiche; la gestione amministrativa degli esiti dell'accertamento.

L'importo del rimborso forfettario, pari a € 500,00 per ispezione, si intende comprensivo del costo dell'accertamento per gli strumenti oggetto di controllo, del costo del trasferimento del personale presso l'operatore economico, nonché dell'eventuale costo per il trasporto dei mezzi di prova. In particolare la quantificazione del rimborso è rapportata al costo medio orario del personale impiegato nel processo, pari a circa € 33,00 (al netto delle spese generali, dei costi indiretti e del costo di trasferta del personale presso il luogo dell'accertamento)[1].

L'importo del rimborso previsto per l'acquisto degli strumenti di misura e per la conseguente esecuzione delle prove di laboratorio, pari a massimo € 3.000,00 per accertamento, è basato su una stima dei costi. Il rimborso avverrà tuttavia sulla base dei costi effettivamente sostenuti e documentati da parte delle Camere di commercio nell'ambito delle attività svolte. Gli eventuali costi eccedenti il predetto importo massimo, sostenuti dalle Camere al fine di realizzare accertamenti di particolare complessità, saranno valutati secondo modalità che saranno concordate e formalizzate tra il Ministero e l'Unioncamere ed eventualmente coperti, previa preventiva autorizzazione di spesa da parte di Unioncamere, a valere su un ulteriore budget di complessivi €30.000,00 appositamente previsto o derivante dalle eventuali economie di spesa riscontrate nell'ambito dell'attuazione del piano. Il medesimo budget potrà essere utilizzato per coprire eventuali ulteriori costi sostenuti da Unioncamere su indicazione del Ministero e necessari per svolgere – anche in collaborazione con l'istituto primario di metrologia - attività di approfondimento tecnico funzionali a supportare le attività di vigilanza del mercato in specifici settori di intervento.

Per favorire la migliore esecuzione della vigilanza sui preimballaggi è inoltre previsto un fondo di importo massimo complessivo pari a € 20.000,00 finalizzato a rimborsare le Camere di commercio che necessitino di implementare e consolidare la propria dotazione tecnica di controllo attraverso l'acquisto di strumenti dedicati (picnometri, setacci, etc.). A tal fine, Unioncamere provvederà ad effettuare un'indagine sull'effettiva dotazione strumentale delle singole Camere di commercio in modo da procedere, in accordo con il Ministero, ad una

[1] Valore elaborato sulla base dei dati acquisiti nell'ambito della rilevazione dei costi dei processi del Sistema Camerale – Kronos - per l'anno 2016 (ultimo dato disponibile).

assegnazione delle risorse per Camera funzionale a garantire una dotazione minima uniforme e adeguata allo svolgimento dei controlli previsti.

Si riportano di seguito la tabella riepilogativa del piano di vigilanza sugli strumenti di misura per l'anno 2019 (Tab. 2) e quella, più articolata, corredata dai costi necessari a tale scopo (Tab. 3).

Tab. 2

PIANO DI VIGILANZA STRUMENTI DI MISURA 2019			
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	n. ispezioni	n° minimo di strumenti/lotti da sottoporre a controllo visivo, documentale e prove metrologiche	n° minimo di strumenti da sottoporre a prove di laboratorio
1) Vigilanza sugli strumenti	100	200	90
2) Vigilanza su preimballaggi	350	700	-
3) Controlli casuali	350	700	-
Totale	800	1600	90

Tab. 3

COSTI PIANO VIGILANZA STRUMENTI DI MISURA 2019								
ATTIVITÀ	N. ispezioni (A)	Rimborso singola ispezione* (B)	Costo totale ispezioni (C= A*B)	N. strumenti sottoposti a prove di laboratorio (D)	Rimborso massimo per l'esecuzione prove di laboratorio (E)	Costo totale prove di laboratorio (F=D*E)	Rimborso totale acquisto strumenti tecnici (G)	Costo Totale (C+F+G)
1) Vigilanza strumenti	100	€ 500	€ 50.000	90	€ 3.000	€ 270.000	-	€ 320.000
2) Vigilanza preimballaggi	350	€ 500	€ 175.000	-	-	-	-	€ 175.000
3) Controlli casuali	350	€ 500	€ 175.000	-	-	-	-	€ 175.000
Acquisto strumenti controllo preimballaggi	-	-	-	-	-	-	€ 20.000	€20.000
Totale costi	-	-	€ 400.000	-	-	€ 270.000	€ 20.000	€ 690.000

**La quantificazione dei costi di tipo forfettario è rapportata al costo medio orario del personale pari a circa € 33 più le spese generali, i costi indiretti e del costo di trasferta del personale presso il luogo dell'accertamento, del personale impegnato nel processo ispettivo.*

Il budget complessivo per la realizzazione dell'iniziativa è pari ad un importo massimo di euro 900.000,00, di cui:

- euro 720.000,00 per le attività di controllo, di cui fino a euro 690.000 per la realizzazione del piano di vigilanza di cui alla Tab. 2 e per il correlato acquisto delle dotazioni strumentali necessarie i controlli sui preimballaggi (picnometri, setacci, etc.) e fino ad euro 30.000,00 per la copertura dei costi di accertamento eccedenti il rimborso massimo previsto e sostenuti dalle Camere per la realizzazione di controlli di particolare complessità, che saranno valutati secondo modalità da concordare e formalizzare tra il Ministero e l'Unioncamere e comunque rimborsati previa preventiva autorizzazione di spesa da parte dell'Unione.
- euro 180.000,00 per le attività generali e di coordinamento, costituite dalle seguenti azioni:

- la pianificazione nazionale dei controlli, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero;
- la stipula delle convenzioni con i laboratori per le specifiche prove sugli strumenti nell'ambito della vigilanza del mercato;
- predisposizione di procedure per lo svolgimento omogeneo delle attività ispettive da parte delle Camere di commercio coinvolte nel progetto e, se necessario, di documenti di orientamento e/o approfondimento, nonché svolgimento delle correlate attività di formazione;
- supporto alle Camere per la definizione dei piani locali e nello svolgimento delle attività di controllo;
- attività di informazione e sensibilizzazione;
- messa a punto di strumenti per la rendicontazione delle attività.

5. RESPONSABILI

Responsabili dell'attuazione del presente piano sono per il Ministero il dott. Giuseppe Capuano, in qualità di Dirigente della competente Divisione VIII – Strumenti di misura e metalli preziosi – nell'ambito della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica mentre per Unioncamere sarà individuato con successivo scambio di lettere.

6. TEMPI DI REALIZZAZIONE

Le iniziative dovranno concludersi entro il 31/12/2019, salvo eventuali proroghe da concordare tra le Parti alla luce dello stato effettivo di avanzamento delle attività progettuali.

Il presente atto viene redatto in forma digitale e sottoscritto digitalmente dalle parti.

Ministero dello Sviluppo Economico
Il Direttore generale della DGMCCVNT
(Avv. Mario Fiorentino)
F.to digitalmente
ai sensi del D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.

UNIONCAMERE
Il Segretario generale
(Dr. Giuseppe Tripoli)
F.to digitalmente
ai sensi del D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

RELAZIONE ANNUALE

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ACCREDIA SULL'ESERCIZIO 2018

Dati al 31 12 2018

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE 4

I RISULTATI ECONOMICI 10

ACCREDIA 12
Le verifiche 14
Gli ispettori e gli esperti 14
Gli accreditamenti 14
I reclami 16

IL DIPARTIMENTO LABORATORI DI PROVA 18
Lo sviluppo dei settori 20
L'attività di valutazione 20
Gli ispettori 22
I laboratori di prova e medici e i PTP 25
I reclami 25

IL DIPARTIMENTO CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE 26
Lo sviluppo dei settori 28
L'attività di valutazione 28
Gli ispettori 31
Gli organismi di certificazione, ispezione e verifica 31
Gli organismi di certificazione *Food & Wine* 32
Gli organismi abilitati, autorizzati e notificati 34
Le certificazioni 35
I reclami 37

IL DIPARTIMENTO LABORATORI DI TARATURA 38
Lo sviluppo dei settori 40
L'attività di valutazione 40
Gli ispettori 42
I laboratori di taratura e gli RMP 44
I certificati di taratura 47
I reclami 47

L'ORGANIZZAZIONE 50

LE CARICHE E GLI ORGANI SOCIALI 52

I SOCI 58

01

La relazione del Presidente

Più di 2.000 accreditamenti rilasciati e oltre 15.000 giornate di valutazione svolte su organismi e laboratori. Questa telegrafica rappresentazione permette di constatare come anche nell'anno appena trascorso si sia evidenziata un'ulteriore e consistente crescita nelle attività di Accredia.
Rinviando ai dati di dettaglio esposti più avanti, per i doverosi approfondimenti, si propone qui una prima analisi di questo andamento, influenzato da diversi fattori.

Accredia e Pubblica Amministrazione, una sinergia che si rinnova

Certamente, una notevole spinta al rialzo deriva dai crescenti affidamenti di compiti da parte delle diverse Amministrazioni. Nel 2018 sono stati rilasciati i primi accreditamenti a organismi di ispezione che permetteranno ai soggetti interessati di operare in conformità al DPR 462/2001 per le verifiche degli impianti di messa a terra. Idem per il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 93/2017, che riguarda la verificazione periodica degli strumenti di misura (in quest'ultimo caso, l'accesso all'accreditamento è consentito anche ai laboratori di taratura). Ma sarebbe errato ritenere che i dati in aumento siano dovuti solo a questi nuovi – per quanto rilevanti – coinvolgimenti e a quelli confermati nella sfera delle attività cosiddette "regolamentate".
Nel 2018 sono state rinnovate le Convenzioni con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per varie attività, e con il Ministero dell'Interno e il Ministero dello Sviluppo Economico per la conformità degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi. L'ampliamento delle attività si registra, e con dati importanti, anche per i laboratori di prova e per quelli di taratura, un ambito quest'ultimo che per molti anni sembrava confinato in una situazione statica.
Va anche ricordata l'evoluzione che ha interessato il settore dei gas fluorurati. La revisione dei Regolamenti europei ha portato all'emanazione di un Decreto Legislativo (146/2018) col quale l'attività di Accredia non sarà più guidata dagli specifici Regolamenti tecnici, ma da schemi approvati con Decreti Ministeriali.
Va sottolineato il buon lavoro di concertazione, che ha visto impegnati il Ministero dell'Ambiente, le organizzazioni dell'artigianato, Unioncamere e le rappresentanze degli organismi accreditati. Un percorso nel quale la struttura di Accredia si è molto adoperata, con tangibili benefici, anche per le decine di migliaia di operatori interessati, in gran parte piccole e micro imprese.

L'accreditamento per rispondere alle nuove esigenze del mercato

Verificato, poi, che il ritmo di aumento delle giornate di verifica è maggiore rispetto a quello degli accreditamenti rilasciati (nel periodo 2010-2018, le prime sono cresciute del 75%, i secondi "solo" del 48%), si può fondatamente ritenere che, in linea generale, si abbiano oggi organismi di valutazione della conformità più grandi, più strutturati e perciò capaci di rispondere meglio alle sollecitazioni di un mercato che non conosce crisi.
Nel 2010, il numero medio di giornate di verifica per organismo/laboratorio era pari a 7, mentre lo scorso anno si è giunti a 9. Inoltre, secondo i dati 2017, raccolti da Accredia, il fatturato complessivo degli organismi derivante da attività di certificazione, ispezione e verifica svolte sotto accreditamento ha raggiunto la ragguardevole somma di 431 milioni di euro.
Spesso si parla di "filiera", quando ci si riferisce agli organismi di valutazione della conformità e, risalendo, all'Ente di accreditamento, per finire con la normazione tecnica. È un concetto importante, del quale occorre enfatizzare non solo i legami tecnici che coinvolgono queste attività, ma anche la necessità che l'intero sistema risponda alle esigenze che la società esprime in termini di qualità, salute, sicurezza, tutela dell'ambiente e, perché no, di supporto alla crescita economica. È dunque positivo vedere che gli organismi che operano sul mercato si stanno consolidando, ma questo può e deve avvenire in un circuito virtuoso, dove tutti gli operatori interessati trovino negli organismi di certificazione e nei laboratori un servizio affidabile, competente e imparziale. E sarebbe davvero auspicabile che la concorrenza venisse giocata sull'evidenza della migliore qualità e dell'efficienza del servizio reso, e non sul prezzo più basso praticato.
Per questo Accredia ha salutato con fiducia il nuovo Codice degli Appalti, ma ha anche dedicato in questi anni una particolare attenzione alla tormentata applicazione del nuovo quadro normativo, rispetto al quale, ancora oggi, si parla di apportare più o meno profonde revisioni. In attesa di eventuali novità legislative, l'impegno dell'Ente si sta concentrando sulla formazione delle stazioni appaltanti al fine di agevolare un corretto utilizzo delle valutazioni di conformità nella stesura di bandi pubblici. In questa direzione, si è quindi provveduto a fine 2018 alla sigla di un Protocollo d'Intesa con ITACA e UNI per definire i contorni dell'attività che sarà indirizzata ai Responsabili Unici del Procedimento delle stazioni appaltanti.

Il rinnovo degli Organi nel segno della continuità

Il 2018 è stato segnato da due passaggi di particolare rilievo per Accredia. Con la chiusura del triennio, sono stati rinnovati tutti gli Organi dell'Associazione (con l'eccezione del Collegio dei Probiviri, che scadrà nel 2021).
A partire dall'Assemblea di maggio, tutti gli adempimenti sono stati effettuati in modo ordinato e con un ampio consenso dei rappresentanti dei Soci. L'operatività dei diversi Comitati non si è interrotta ed è anche importante rilevare che il processo si è svolto in linea di continuità rispetto al passato.
Questo criterio, che è stato seguito anche nel sistema dei diversi Comitati Settoriali di Accreditamento, nonché per il Collegio dei Sindaci, la Commissione d'Appello e il Comitato di Indirizzo e Garanzia, ha ispirato anche il rinnovo dei vertici, con la conferma del Presidente dell'Ente e dei due Vice Presidenti che avevano la possibilità di proseguire nell'incarico per il secondo mandato.
Non si può non interpretare tale decisioni come il segnale di una soddisfazione generalizzata per l'andamento di Accredia. Corrobora tale valutazione l'esito del questionario di *customer satisfaction*, che nel 2018 è stato diffuso garantendo, per la prima volta, l'anonimato dei partecipanti.
Ciò nonostante, il livello di partecipazione dei soggetti accreditati, e il gradimento da essi espresso, sono rimasti su livelli molto buoni, comparabili con gli anni precedenti.
Questa soddisfazione si può senz'altro estendere all'altro evento cardine dell'anno: la verifica di *peer assessment* di EA svolta a fine novembre.

La verifica EA tra riconferme e novità

Va premesso che la prova si presentava con tre incognite notevoli: a) la norma cardine per l'accreditamento (UNI CEI EN ISO/IEC 17011) era stata emanata solo a fine 2017 e, di fatto, senza un periodo di transizione rispetto alla precedente versione; b) anche la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, che da sola presidia oltre il 60% degli accreditamenti rilasciati per le prove e le tarature, è stata revisionata a fine 2017; c) Accredia aveva chiesto di partecipare al nuovo Accordo Internazionale di Mutuo Riconoscimento (EA MLA) per i Produttori di Materiali di Riferimento, accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO 17034, anch'essa di recente emanazione.
Fatte queste premesse, e ricordato l'impegnativo lavoro di preparazione messo in atto dalla struttura – che tra l'altro ha determinato la revisione di gran parte dei Regolamenti generali di accreditamento e delle altre Procedure applicabili – si può ben comprendere con quale soddisfazione siano stati accolti i risultati: l'esito dell'attività dei 16 ispettori (includendo nel computo i tre osservatori di IAF e ILAC, e quelli in training) ha portato all'emissione di una sola non conformità, con 9 osservazioni e 9 commenti.
Si è perciò pienamente fiduciosi che il Comitato EA MAC di maggio 2019 possa deliberare positivamente, sia per il mantenimento di Accredia nel ruolo di Ente firmatario di tutti gli Accordi Multilaterali vigenti a livello europeo, sia per l'adesione a quello, in fase di avvio, per i Produttori di Materiali di Riferimento. Al momento in cui si presenta questo documento agli Organi dell'Ente, si può affermare che le proposte di azioni correttive messe in atto per risolvere i rilievi sono state accolte dal team di valutazione.
A livello mondiale, nel 2018 è stato firmato il nuovo Accordo Internazionale di Mutuo Riconoscimento IAF MLA per la verifica e convalida degli inventari di gas a effetto serra, a dimostrazione di come Accredia sia riconosciuta competente per accogliere e tutelare gli interessi pubblici, principio cardine dell'accreditamento, dal tema dei cambiamenti climatici allo sviluppo sostenibile.
Soffermandoci ancora brevemente sulla transizione alla nuova norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, si può rilevare che, com'era nelle aspettative, i laboratori di prova e di taratura si stanno muovendo con grande circospezione (dei circa 1.400 laboratori interessati, a fine 2018, erano meno di 10 quelli che avevano completato il percorso di transizione), malgrado l'impegno di Accredia in attività di formazione e divulgazione, che hanno coinvolto anche diversi stakeholder.

L'impegno crescente al servizio dei soggetti accreditati

Nel 2018 sotto il profilo economico si consolida l'andamento dell'anno precedente, influenzato dall'entrata in vigore della riduzione delle tariffe deliberata a suo tempo dal Consiglio Direttivo. Grazie a questo passaggio, si è determinata la conseguenza di un bilancio con un margine notevolmente più ridotto, rispetto al passato, che chiude con € 100.409, dopo il pagamento delle imposte, corrispondente allo 0,5% del fatturato.
Con l'ampliamento delle attività, inevitabilmente l'Ente ha dovuto progressivamente rafforzare l'organico.
L'inserimento di nuovo personale ha a sua volta reso necessario acquisire nuovi spazi e per questo si è provveduto ad acquistare un nuovo appartamento a Roma (in prossimità della sede di via Saliceto), mentre a Milano si è raggiunto un accordo con la proprietà del palazzo di via Tonale, affittando anche parte del settimo piano.

La collaborazione per la trasparenza e la privacy

Tra gli altri eventi dell'anno trascorso, si segnala il rinnovo dell'Organismo di Vigilanza per la prevenzione dei reati, con la conferma dell'incarico attribuito per presidiare il rispetto del Piano Triennale per la Trasparenza e la lotta alla corruzione.
Ancora una volta, Accredia vuole affermare il proprio impegno per porsi ai più alti livelli, nel rispetto dei principi etici, adottando gli strumenti che la normativa ha concepito per le Amministrazioni Pubbliche, malgrado la forma di Ente privato partecipato dalla PA.
Questo impegno si è riprodotto anche in occasione dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo per la protezione dei dati personali (GDPR). In questo caso, con lo scopo di fornire a tutti gli operatori interessati la migliore tutela, pur non essendo l'Ente obbligato, il Consiglio Direttivo ha scelto di nominare un DPO, Responsabile per la protezione dei dati (esterno e indipendente). Peraltro, la nuova normativa richiama in più occasioni la certificazione e l'accreditamento quali strumenti qualificati per attestare la conformità del trattamento dei dati personali, tanto da indurre Accredia e il Garante a costituire un Gruppo di Lavoro permanente.
Va poi ricordata la nomina di due Vice Direttori generali, di cui uno con funzioni vicarie, accompagnata da una revisione strutturale deliberata dal Consiglio Direttivo per il Dipartimento Certificazione e Ispezione. La manovra ha lo scopo di offrire le migliori garanzie per la *business continuity*, salvaguardando le prerogative della struttura, alla quale va il plauso dei Soci per i buoni risultati conseguiti.

La rete internazionale, cooperazione e reputazione

Detto dei lusinghieri risultati conseguiti nella verifica di EA, merita una citazione l'impegno della struttura nel partecipare alle attività della rete internazionale degli Enti di accreditamento, che hanno visto la conferma del Dott. Riva quale Vice Presidente di IAF, e lo sforzo messo in campo per portare avanti vari progetti: il Twinning in Azerbaijan, per il sostegno alla realizzazione di un sistema di accreditamento in linea con i Regolamenti e le politiche UE, il Taiex con il Governo serbo, finalizzato a fornire supporto per una corretta interpretazione della legislazione, nel recepimento di norme e disposizioni europee, e infine il progetto UNIDO per l'accreditamento di quattro organismi di certificazione in Benin, Costa d'Avorio, Niger e Senegal.

Linguaggi innovativi per comunicare la qualità

Infine l'attività di comunicazione svolta dall'Ente, anche quest'anno, è risultata intensa. Partendo dall'attuazione del Piano per il biennio 2018-2019, è stata valorizzata la comunicazione verso il consumatore finale, che ha visto *in primis* l'apertura del nuovo profilo social su Facebook e poi la sperimentazione del mezzo televisivo, con la realizzazione di uno spot pubblicitario pianificato per due settimane sul canale La7, che ha avuto un ottimo riscontro di contatti televisivi oltre che di visualizzazioni social.
Anche nel 2018, la comunicazione ha avuto il supporto dei contenuti prodotti all'interno dell'Osservatorio Accredia che ha elaborato nuove ricerche come il quaderno «La sicurezza sui luoghi di lavoro e la certificazione», realizzato in collaborazione con Inail e Aicq, e quello «Dall'economia circolare al green public procurement. La certificazione a garanzia di acquisti sostenibili» realizzato con il contributo dell'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
È un'attività, quella di comunicazione, finalizzata a promuovere soprattutto la cultura della qualità che ha visto nella formazione e nella valorizzazione delle competenze interne all'Ente altri due pilastri su cui costruire tale obiettivo.
Infine, il 2018 è stato anche l'anno della valorizzazione di un *tool* ad alto valore aggiunto costituito dalle Banche Dati, patrimonio statistico di Accredia relativo agli accreditamenti e alle certificazioni. Partendo da una revisione generale della coerenza dei contenuti tra i vari database, sono state stipulate, con finalità di ricerca, diverse Convenzioni con soggetti terzi per la cessione dei dati, tra cui si ricordano quelle con Banca Intesa e ISTAT. Grazie all'intesa con quest'ultima, i dati dei soggetti accreditati e delle aziende certificate sono entrati a far parte della produzione statistica nazionale al servizio delle istituzioni e del mercato.

Ing. Giuseppe Rossi
Presidente Accredia

02

I risultati economici

BILANCIO SINTETICO 2016-2018

STATO PATRIMONIALE	2018	2017	2016
ATTIVO			
Immobilizzazioni immateriali	814	543	559
Immobilizzazioni materiali	9.771	7.750	7.991
Immobilizzazioni finanziarie	559	558	467
Crediti entro l'esercizio successivo	5.290	5.442	5.333
Crediti oltre l'esercizio successivo	66	209	308
Disponibilità liquide	1.945	4.114	3.633
Altri elementi dell'attivo	524	256	247
TOTALE ATTIVO	**19.009**	**18.882**	**18.538**
PASSIVO			
Patrimonio netto	9.525	9.425	9.279
Trattamento di fine rapporto	1.672	1.524	1.473
Debiti entro l'esercizio successivo	5.954	5.795	5.372
Debiti oltre l'esercizio successivo	1.854	2.130	2.406
Altri elementi del passivo	4	8	8
TOTALE PASSIVO	**19.009**	**18.882**	**18.538**

CONTO ECONOMICO	2018	2017	2016
Valore della produzione	20.156	19.284	19.182
Costi della produzione	19.908	19.018	18.204
Differenza tra valore e costi della produzione	**248**	**266**	**978**
Proventi e oneri finanziari	8	6	3
Risultato prima delle imposte	**242**	**272**	**981**
Imposte sul reddito	142	126	402
Avanzo dell'esercizio	**100**	**146**	**579**

Importi in migliaia di euro.

03

Accredia

Le verifiche 14
Gli ispettori e gli esperti 14
Gli accreditamenti 14
I reclami 16

LE VERIFICHE

1.776 soggetti accreditati, tra organismi di certificazione, ispezione e verifica, e laboratori di prova e taratura, con una crescita annua del 4,5%, questi i risultati della crescita delle attività dell'Ente nel 2018, al servizio della competenza, imparzialità e indipendenza degli operatori del mercato (Tabella 1).
Le attività di valutazione, aumentate in tutti e tre i Dipartimenti, hanno superato le 15 mila giornate, con un incremento annuale medio del 6%. La crescita del numero di soggetti accreditati è tuttavia più contenuta di quella delle giornate di verifica svolte da Accredia. Queste dinamiche, verificate anche su un orizzonte temporale più ampio (2010 - 2018), caratterizzano un mercato delle valutazioni di conformità sempre più concentrato su grandi operatori (Figura 1).

Tabella 1 - ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE - 2016-2018 - GIORNI UOMO/SOGGETTI ACCREDITATI

Dipartimento	2016		2017		2018	
	gg.u.	Soggetti accreditati	gg.u.	Soggetti accreditati	gg.u.	Soggetti accreditati
Laboratori di prova	8.707	1.160	8.675	1.168	9.420	1.222
Certificazione e Ispezione	4.639	342	4.927	351	4.999	365
Laboratori di taratura	680	174	871	180	901	189
Totale	**14.026**	**1.676**	**14.473**	**1.699**	**15.320**	**1.776**

GLI ISPETTORI E GLI ESPERTI

A garanzia di un elevato livello di competenza e professionalità nella conduzione delle verifiche sui soggetti accreditati, oltre 544 ispettori ed esperti tecnici hanno portato la propria esperienza in tutti i settori di valutazione della conformità (Figura 2).
Al 31 dicembre, gli ispettori impegnati nelle verifiche erano 475; di questi 316 operavano per i laboratori di prova, medici e PTP (organizzatori di prove valutative interlaboratorio), 81 per il Dipartimento Certificazione e Ispezione e 78 per i laboratori di taratura e gli RMP (produttori di materiali di riferimento). Il corpus ispettivo è stato inoltre supportato da un team di tecnici per condurre le verifiche in settori ad alta specializzazione, per le certificazioni, ispezioni e verifiche (58 esperti) e per le tarature (11 esperti).

GLI ACCREDITAMENTI

È proseguita con continuità la crescita dei soggetti accreditati, a conferma di un trend positivo del mercato delle valutazioni di conformità che si registra anche in una prospettiva di più lungo periodo (Figura 3).
Tra 2010 e 2018, infatti, il numero degli organismi e dei laboratori accreditati è cresciuto di anno in anno, per una variazione complessiva del +48%. Tale andamento positivo è particolarmente marcato per l'accreditamento degli organismi di certificazione, ispezione e verifica.

Figura 1 - ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE PER DIPARTIMENTO - 2016-2018 - GIORNI UOMO

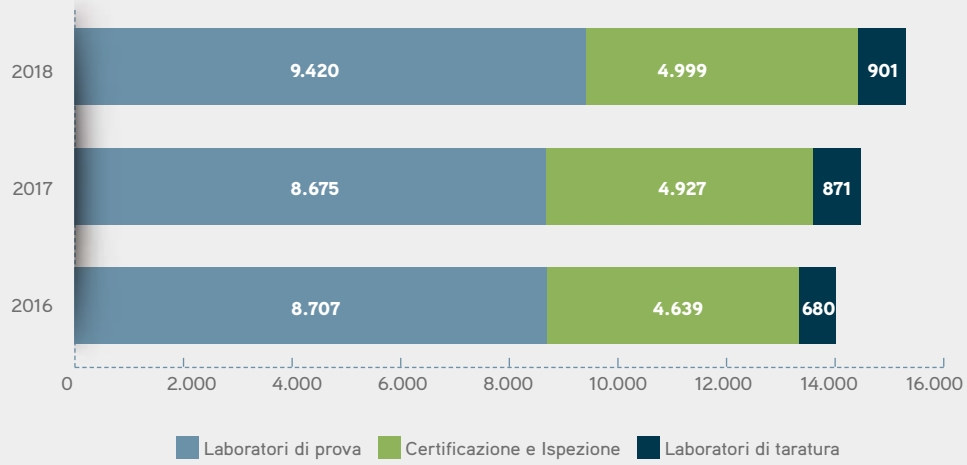

Figura 2 - IL CORPO ISPETTIVO PER DIPARTIMENTO - 2016-2018

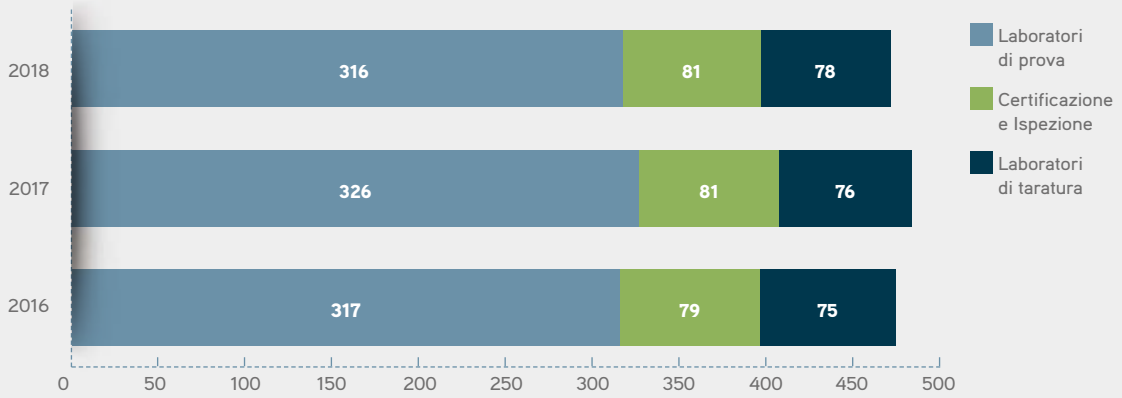

Figura 3 - ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE - 2010-2018 - SOGGETTI ACCREDITATI (numero indice 2010=100)

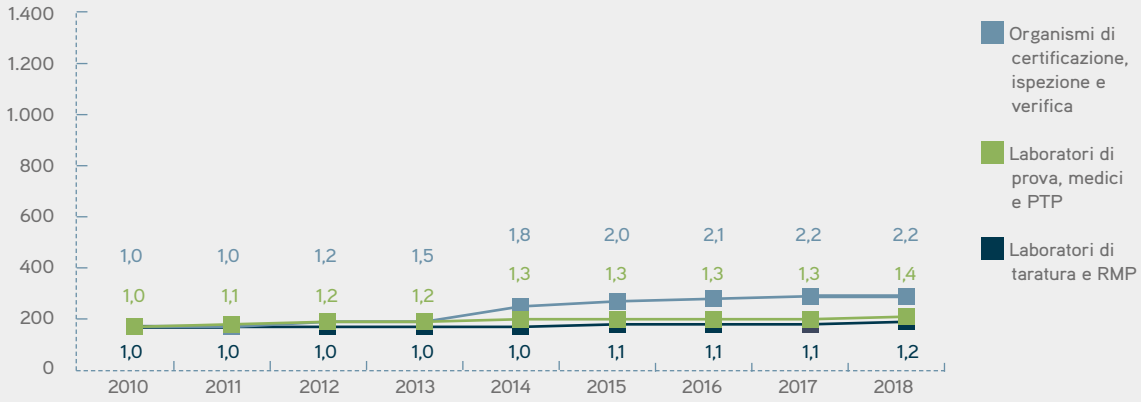

La fotografia degli accreditamenti rilasciati a fine 2018 per i differenti schemi mostra un panorama diversificato, che rappresenta le molteplici esigenze di valutazione della conformità del mercato (Figura 4).
Gli accreditamenti dei laboratori di taratura (da 179 a 188) e degli organismi di ispezione (da 119 a 133) sono cresciuti di diverse unità in un anno, a testimonianza di una crescente domanda di servizi affidabili su cui in particolare le imprese e i professionisti ripongono fiducia per le loro scelte di investimento.

I RECLAMI

L'analisi dei reclami e delle segnalazioni gestite nell'anno è determinante per un processo di miglioramento continuo delle attività, e per il mantenimento della reputazione di Accredia presso i soggetti accreditati e gli stakeholder. Efficienza ed efficacia delle attività dell'Ente costituiscono infatti le fondamenta della fiducia e credibilità dell'intero sistema di valutazione della conformità (Figura 5).
A fronte di una rilevante espansione degli accreditamenti, si è registrato un contestuale aumento dei reclami e delle segnalazioni gestite dai tre Dipartimenti. Complessivamente ne sono pervenuti 223, 43 in più rispetto all'anno precedente, di cui la maggior parte gestiti dal Dipartimento Certificazione e Ispezione, che tratta anche le segnalazioni inerenti alle organizzazioni certificate sotto accreditamento.

Figura 4 - ACCREDITAMENTI PER I DIVERSI SCHEMI - 2018

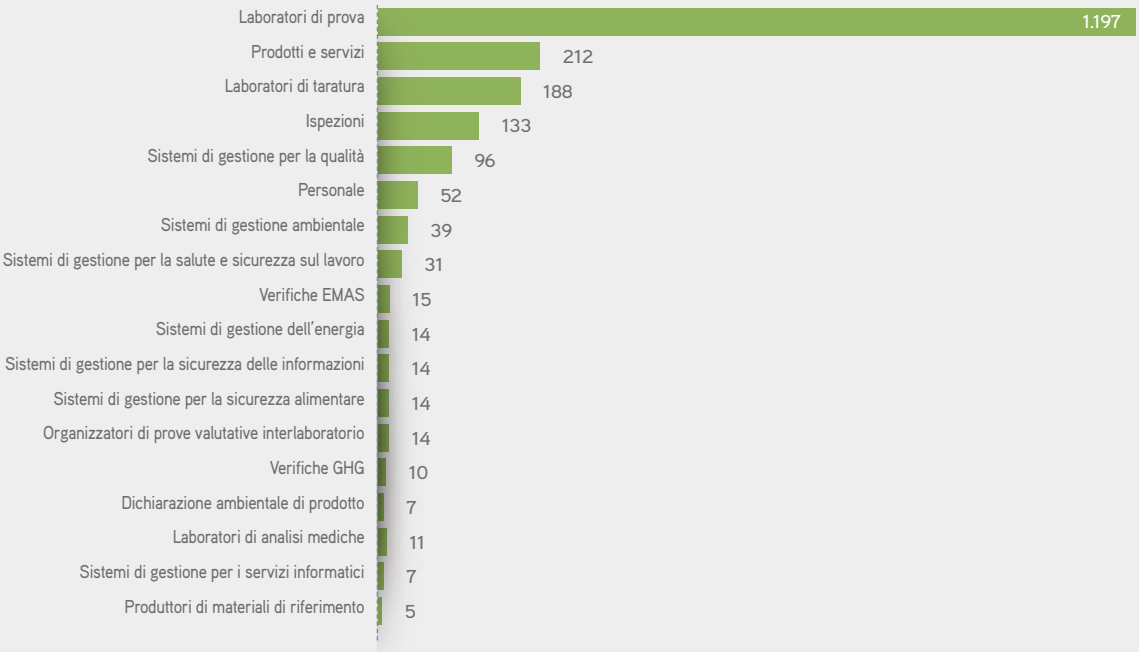

Figura 5 - RECLAMI E SEGNALAZIONI GESTITI PER DIPARTIMENTO - 2016–2018

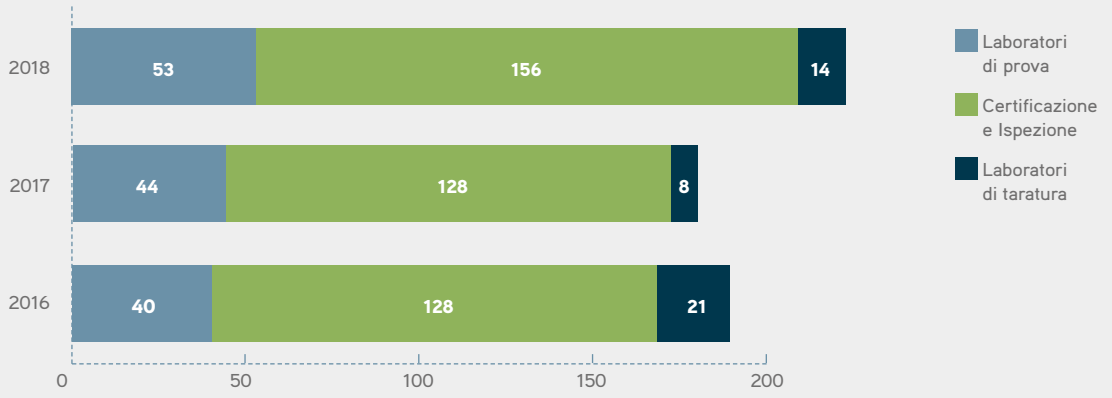

04

Il Dipartimento
Laboratori di prova

Lo sviluppo dei settori	20
L'attività di valutazione	20
Gli ispettori	22
I laboratori di prova e medici e i PTP	25
I reclami	25

IN HONOREM PRINCIPIS APOST PAVLVS V BVRGHESIVS ROMANVS PONT MAX

LO SVILUPPO DEI SETTORI

Nel 2018, Accredia ha investito nella formazione e nella valorizzazione delle competenze del Dipartimento Laboratori di prova, alla luce delle numerose e rilevanti novità che hanno coinvolto il mondo delle prove accreditate, a partire dalla pubblicazione della nuova norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Questo ha comportato l'avvio di importanti processi di aggiornamento per supportare i laboratori nell'applicazione della norma e continuare a garantire elevati standard di qualità, attraverso il coinvolgimento attivo dei funzionari, degli ispettori e dei membri del Comitato Settoriale di Accreditamento.
Per i laboratori di prova si sono aperti nuovi campi di azione, espressione della crescente affidabilità e reputazione associata alle attività di valutazione di conformità, come l'accreditamento delle prove di *Vulnerability Assessment*, test che vengono eseguiti su infrastrutture informatiche per verificare l'esistenza di eventuali falle di sicurezza che potrebbero comportare la violazione, la perdita o l'acquisizione illegittima di dati e informazioni.
Particolarmente significativa è stata l'attività per gestire gli accreditamenti obbligatori richiesti per le prove delle acque destinate al consumo umano, in conformità al Decreto del Ministero della Salute del 14 giugno 2017. L'accreditamento riguarda singole prove o gruppi di prove, per i laboratori interni ed esterni, nonché la convalida dei metodi di analisi adottati nell'ambito della verifica della qualità delle acque.
Nel contesto della collaborazione tra l'Ente e le Istituzioni, si inserisce la Delibera della Provincia autonoma di Trento che ha introdotto il requisito dell'accreditamento secondo la norma UNI EN ISO 15189 per tutti i laboratori medici della Provincia, siano essi parte di una azienda sanitaria che privati. La collaborazione tra la Provincia e Accredia consentirà di razionalizzare e semplificare i controlli sulle strutture sanitarie che erogano tali servizi, garantendo metodi e procedure uniformi a vantaggio sia dei pazienti che del personale sanitario.
Alla luce del crescente interesse verso la norma internazionale, l'Ente si è adoperato per la formazione di un team di valutatori esperti nelle diverse discipline di medicina di laboratorio, e ha stretto importanti collaborazioni con le istituzioni e gli stakeholder di settore, affinché l'accreditamento rilasciato da Accredia si affianchi gradualmente all'accreditamento istituzionale a livello dell'intero sistema sanitario nazionale.
Innovazione, trasparenza, efficacia sono state le parole chiave con cui Accredia ha avviato l'aggiornamento di strumenti e procedure. Tra le novità, la domanda di accreditamento online, che attraverso il portale dedicato consente ai laboratori di effettuare la domanda di accreditamento, la variazione anagrafica, la variazione prove e la domanda di estensione. Novità anche per gli ispettori, con l'introduzione dell'Applicativo *3A*, piattaforma per la gestione delle visite nei laboratori, che permette di rendicontare le attività di audit in campo e gestire le attività di post-audit.

L'ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE

In una prospettiva di lungo periodo le attività di valutazione del Dipartimento Laboratori di prova sono aumentate in maniera significativa, con un incremento rispetto al 2017 di 92 pratiche, che hanno riguardato i laboratori di prova (1.197) e medici (11) e gli organizzatori di prove valutative interlaboratorio (14).
In particolare, è raddoppiato il volume delle attività di primo accreditamento, passate da 48 a 89, su un totale di 1.334 pratiche gestite comprensive di verifiche per riaccreditamenti, sorveglianze, estensioni e suppletive (Figura 6).
A fine 2018, i laboratori accreditati svolgevano in prevalenza prove nei settori chimico e biologico, in cui è stato rilasciato quasi il 70% degli accreditamenti (Figura 7). Nel confronto con il 2017 sono diminuiti di 71 unità gli accreditamenti nel settore meccanico, mentre sono aumentati significativamente quelli per le emissioni ai sensi della specifica UNI CEN/TS 15675, da 58 a 117.

Figura 6 - VALUTAZIONE PER ACCREDITAMENTO DI LABORATORI DI PROVA E MEDICI E PTP - 2010-2018 - TIPOLOGIA DI VERIFICA - NUMERO PRATICHE

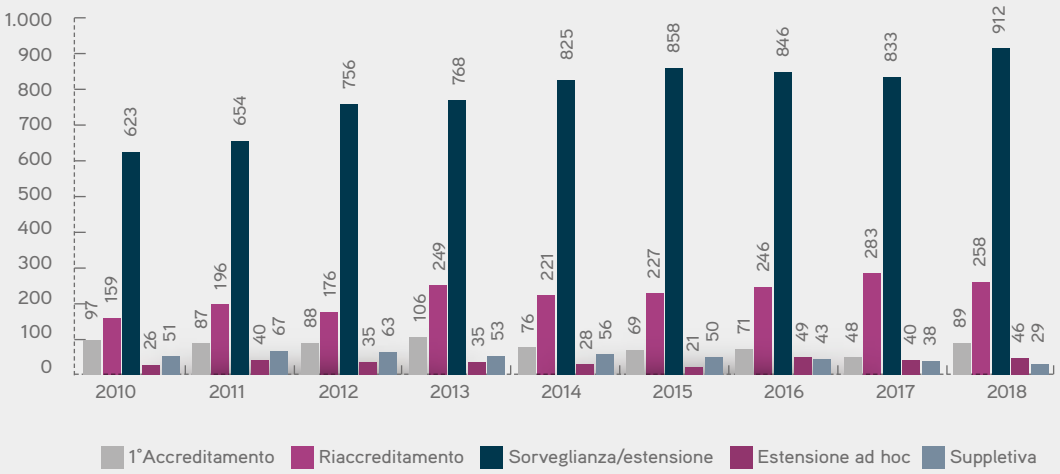

Figura 7 - DISTRIBUZIONE DEI LABORATORI DI PROVA E MEDICI E PTP PER SETTORE - 2018

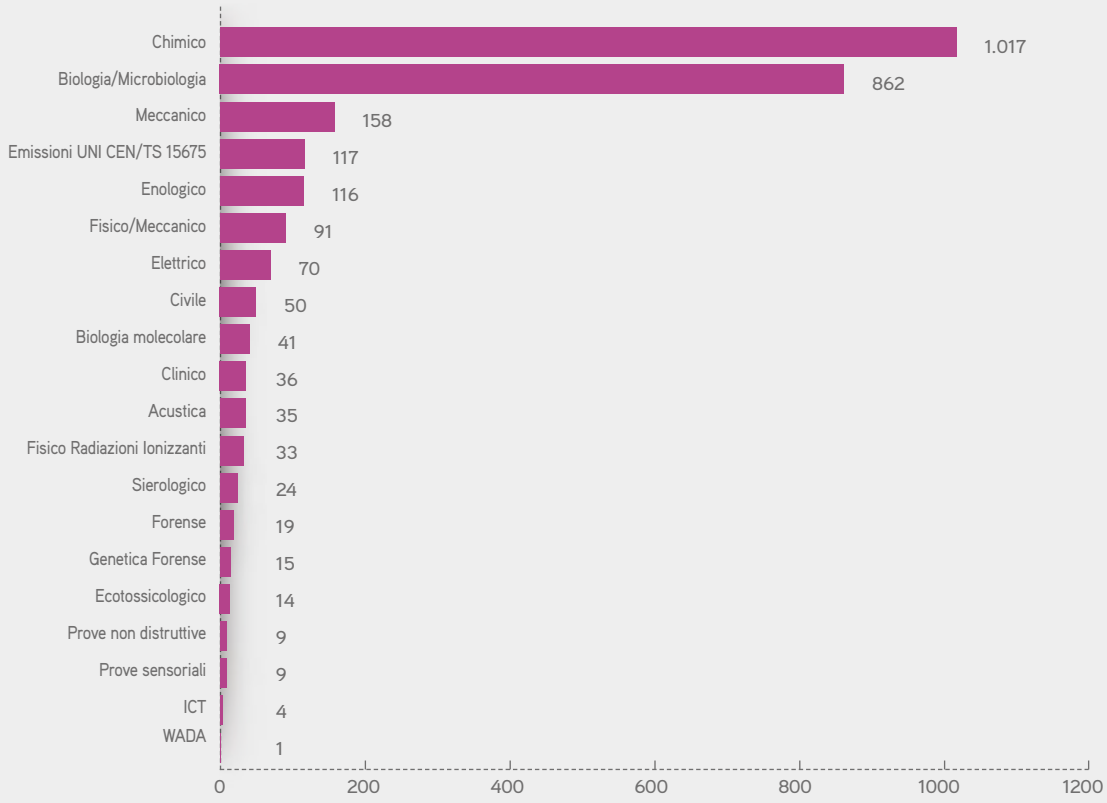

L'impegno richiesto nel corso dell'anno agli ispettori tecnici e sistemisti per le attività di verifica è stato pari, rispettivamente, a 5.495 e 3.811 giornate uomo, mentre i funzionari con la doppia qualifica di sistemista e tecnico hanno condotto 52 giornate di valutazione (Figura 8).

Figura 8 - VALUTAZIONE PER ACCREDITAMENTO DEI LABORATORI DI PROVA E MEDICI E PTP - 2018 - TIPOLOGIA ISPETTIVA - GIORNI UOMO TOTALI

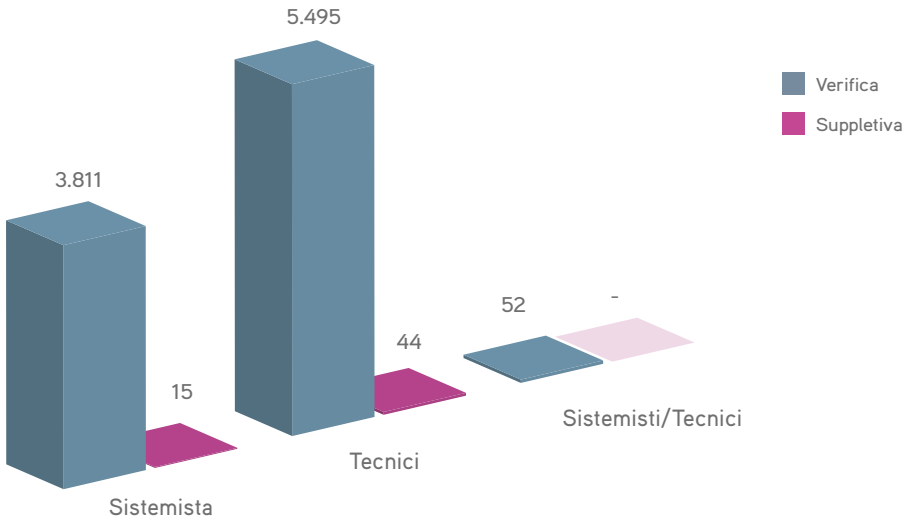

Nel confronto tra tipologie di valutazione, risulta un maggiore impegno dei sistemisti per gli esami documentali, mentre gli ispettori tecnici hanno operato soprattutto in campo (Figura 9).

GLI ISPETTORI

A fine 2018, su un totale di 316 professionisti addetti alle attività ispettive, le competenze erano concentrate nei settori chimico e biologico, coerentemente con i settori maggiormente presidiati dai laboratori accreditati (Figura 10). Questi settori da soli rappresentano quasi il 70% delle specializzazioni del team ispettivo del Dipartimento laboratori di prova.

Figura 9 - VALUTAZIONE PER ACCREDITAMENTO DEI LABORATORI DI PROVA E MEDICI E PTP - 2018 - GIORNI UOMO IN CAMPO ED ESAMI DOCUMENTALE

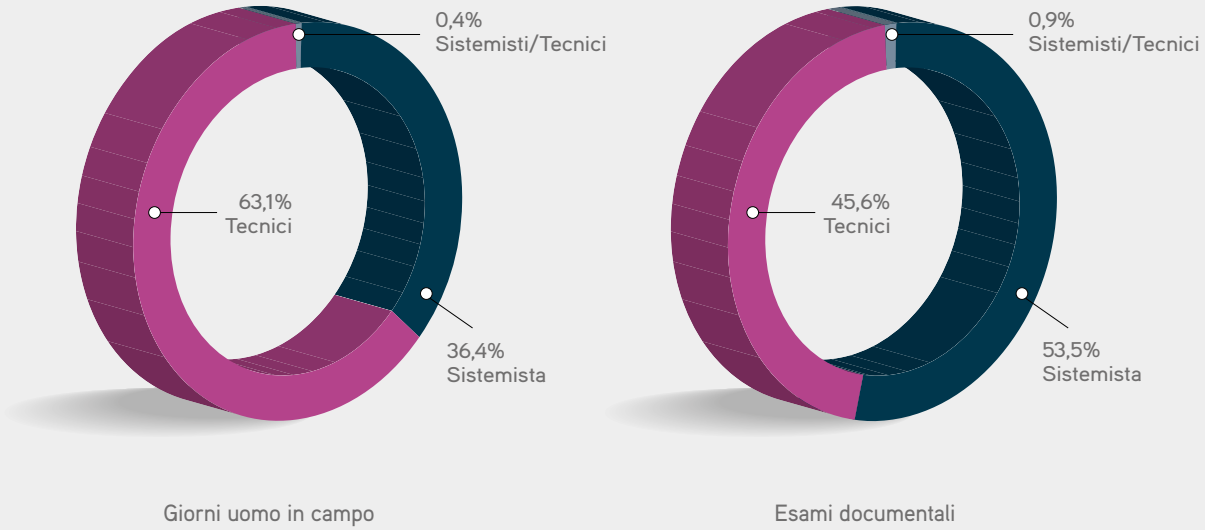

Giorni uomo in campo

Esami documentali

Figura 10 - ISPETTORI DEL DIPARTIMENTO LABORATORI DI PROVA PER SETTORE DI COMPETENZA - 2018

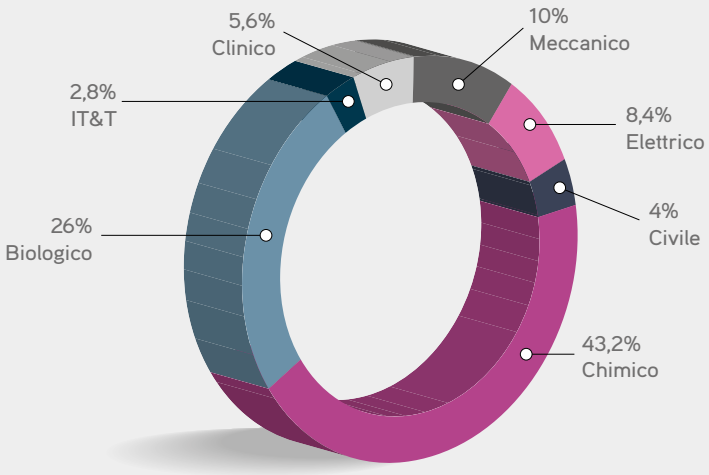

Figura 11 - DISTRIBUZIONE REGIONALE DEI LABORATORI DI PROVA E MEDICI E PTP - 2018

I LABORATORI DI PROVA E MEDICI E I PTP

Gli oltre 1.200 laboratori e PTP accreditati sono concentrati nelle regioni settentrionali, principalmente in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. A fine 2018, le tre regioni del nord rappresentano quasi il 40% del totale degli accreditamenti (Figura 11). Rispetto all'anno precedente, è aumentata la quota di laboratori accreditati in Emilia Romagna e Veneto, rispettivamente del +14% e +7%; mentre è diminuito il numero degli accreditamenti in Campania del -3%.

I RECLAMI

Nel 2018 è aumentato significativamente il numero delle segnalazioni e dei reclami pervenuti al Dipartimento Laboratori di prova, di cui 41 si sono rivelati fondati (Figura 12). Le pratiche gestite hanno riguardato nella maggioranza dei casi l'operato dei soggetti accreditati, mentre solo il 15% ha avuto come oggetto l'attività di Accredia (Figura 13).

Figura 12 - SEGNALAZIONI E RECLAMI GESTITI DAL DIPARTIMENTO LABORATORI DI PROVA - 2016–2018

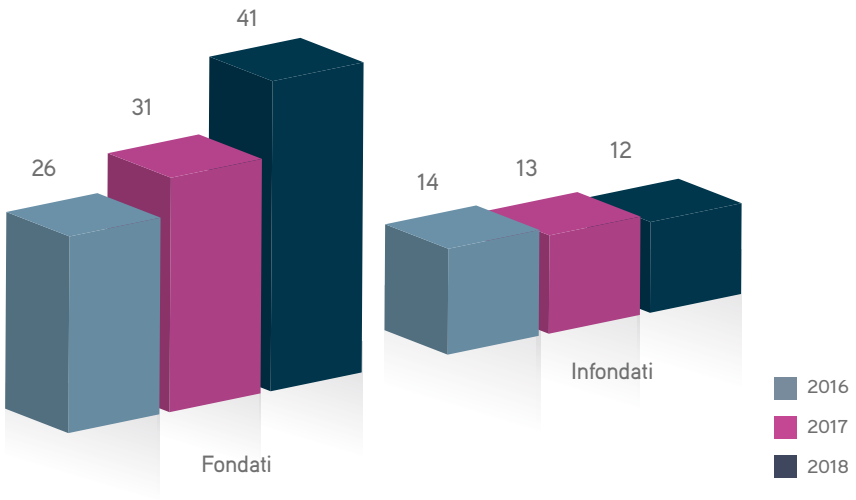

Figura 13 - OGGETTO DI SEGNALAZIONI E RECLAMI - 2018

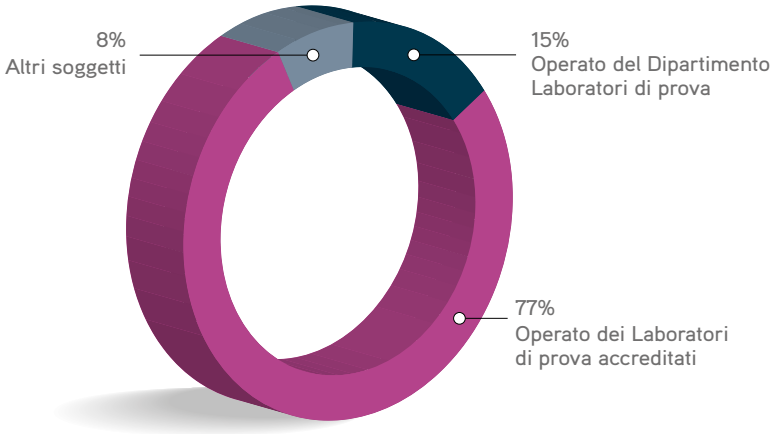

05

Il Dipartimento
Certificazione e Ispezione

Lo sviluppo dei settori	28
L'attività di valutazione	28
Gli ispettori	31
Gli organismi di certificazione, ispezione e verifica	31
Gli organismi di certificazione *Food & Wine*	32
Gli organismi abilitati, autorizzati e notificati	34
Le certificazioni	35
I reclami	37

LO SVILUPPO DEI SETTORI

Nel 2018 si è concluso il transitorio fissato da IAF per adeguare le certificazioni di sistema di gestione per la qualità e l'ambiente alle nuove norme ISO del 2015. Alla scadenza del 15 settembre, il tasso di transizione delle aziende certificate era pari al 93% per la UNI EN ISO 9001 e al 97% per la UNI EN ISO 14001, in linea con quanto rilevato a livello mondiale.
Un settore che ha registrato un impegno significativo del Dipartimento Certificazione e Ispezione è stato quello della privacy, con la partecipazione al tavolo di lavoro UNI per l'elaborazione della Prassi di Riferimento UNI 43:2018, che riguarda la gestione dei dati personali in ambito ICT secondo il Regolamento UE 679/2016 GDPR, e l'avvio dello schema di certificazione del *Data Protection Officer* (DPO) in base alla norma UNI 11697:2017.
L'efficacia della certificazione accreditata è risultata tangibile in un altro contesto di grande interesse pubblico, la salute e sicurezza sul lavoro, che ha visto il recepimento della prima norma internazionale per i sistemi di gestione, la UNI ISO 45001, per la quale hanno cominciato la transizione le imprese e organizzazioni pubbliche già certificate secondo la BS OHSAS 18001.
L'incremento e la diversificazione delle attività di Accredia in risposta alle esigenze della società, e non solo del mercato, trova un esempio significativo nel nuovo schema di certificazione per la prevenzione e il contrasto al bullismo, secondo la Prassi di Riferimento UNI 42:2018. Grazie alla collaborazione delle parti Interessate, tra cui le Associazioni dei genitori e delle scuole di ogni ordine e grado, l'Italia risulta il primo Paese al mondo a promuovere un sistema certificato sotto accreditamento per gestire questi fenomeni.
Una testimonianza della credibilità attribuita all'accreditamento come strumento strategico per i processi di trasformazione tecnologica e digitale, è arrivata dalla Legge di Bilancio 2018 che ha confermato la misura dell'iperammortamento a sostegno del piano "Industria 4.0", e ha ribadito il ruolo di garanzia della certificazione accreditata per l'ottenimento dei vantaggi fiscali previsti.
Nel corso del 2018, Accredia ha contribuito allo sviluppo dell'accreditamento in aree di grande interesse per il consumatore come la produzione biologica e il benessere animale. Attraverso la collaborazione con il Ministero della Salute e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, e le Associazioni di settore, il Dipartimento Certificazione e Ispezione ha partecipato attivamente ai lavori per la definizione di regole comuni volti a rafforzare il ruolo della certificazione accreditata nei settori di rilevanza pubblica.

L'ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE

Nel 2018 sono aumentate le attività di valutazione per l'accreditamento degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, nell'ordine del +2%, per un totale di 4.820 giorni uomo, 89 in più dell'anno precedente (Figura 14).
A questa crescita si è accompagnata una contestuale diminuzione (-9%) dei giorni uomo di valutazione per il riconoscimento degli organismi stranieri che operano nel settore IAF 28 (costruzioni) e per le verifiche cross frontier (accreditamento degli organismi che operano con sedi estere). In questo caso, l'impegno del Dipartimento è stato, rispettivamente, di 98 e 81 giornate di valutazione (Figura 15).

Figura 14 - ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE PER ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI - 2010-2018 - GIORNI UOMO

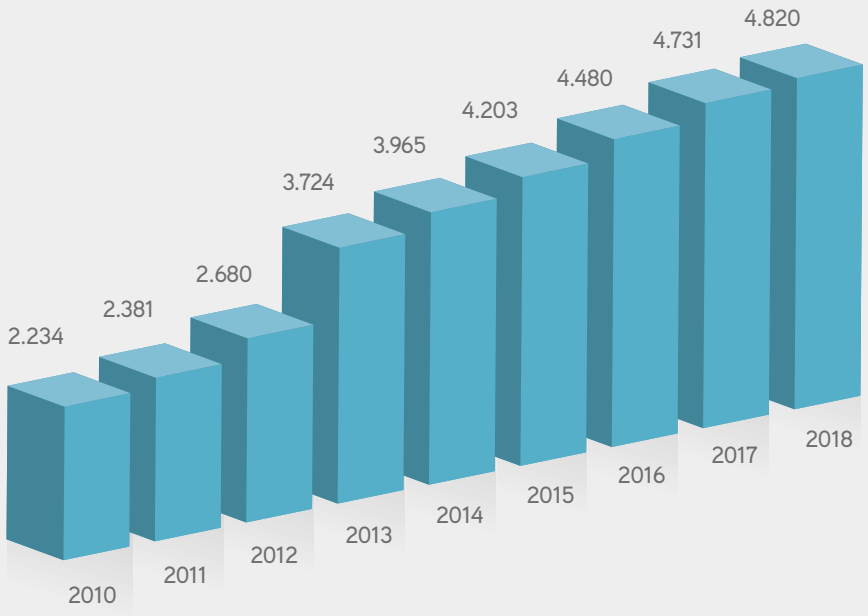

Figura 15 - ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE PER RICONOSCIMENTO E CROSS FRONTIER DEGLI ORGANISMI - 2010-2018 - GIORNI UOMO

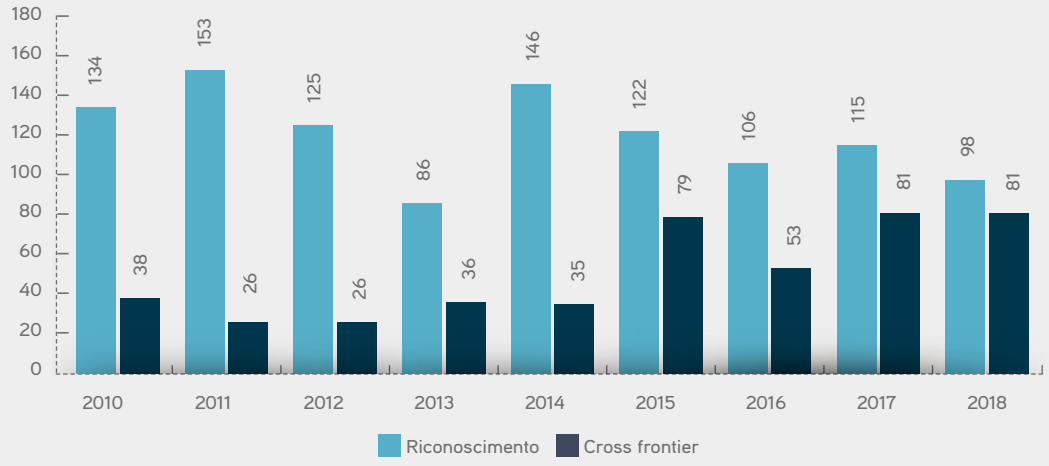

L'impegno del team ispettivo del Dipartimento Certificazione e Ispezione è cresciuto soprattutto negli esami documentali e nelle verifiche in sede, mentre le visite in accompagnamento si sono ridotte del 5% rispetto al 2017 (Figura 16).
Le attività di valutazione per accreditamento sono state dedicate per il 77% a sorveglianze ed estensioni. Nell'11% dei casi si è trattato di rinnovi, mentre le attività di primo accreditamento, al pari delle verifiche supplementari, hanno rappresentato il 6% delle verifiche (Figura 17).

Figura 16 -VALUTAZIONE PER ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI - 2010-2018 - TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ - GIORNI UOMO

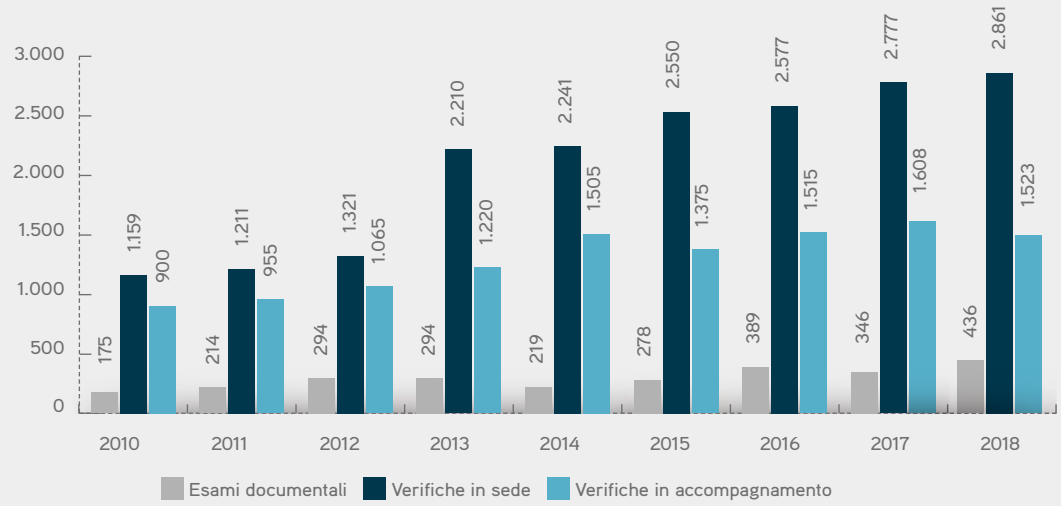

Figura 17 - VALUTAZIONE PER ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI - 2010-2018 - TIPOLOGIA DI VERIFICA - GIORNI UOMO

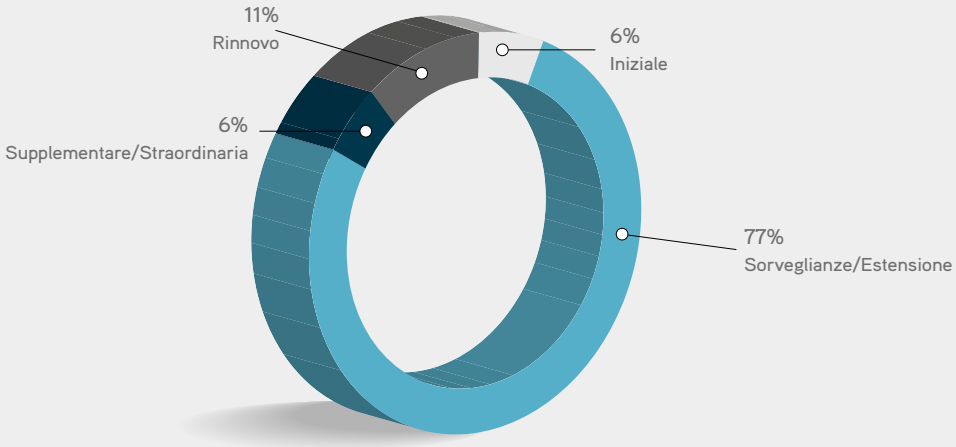

GLI ISPETTORI

Il Dipartimento si è avvalso di 81 ispettori e 58 esperti tecnici per le attività di valutazione.
A fine 2018 la competenza degli ispettori, coerentemente con la diffusione degli accreditamenti, era concentrata negli schemi prodotto, sistemi di gestione per la qualità e ispezione, quest'ultimo uno schema che ha richiesto un aumento di competenze specifiche (Figura 18). Rispetto al 2017 sono stati impiegati 7 ispettori in più solo per l'accreditamento degli organismi di ispezione.

Figura 18 - ISPETTORI DEL DIPARTIMENTO CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE PER COMPETENZA - 2018

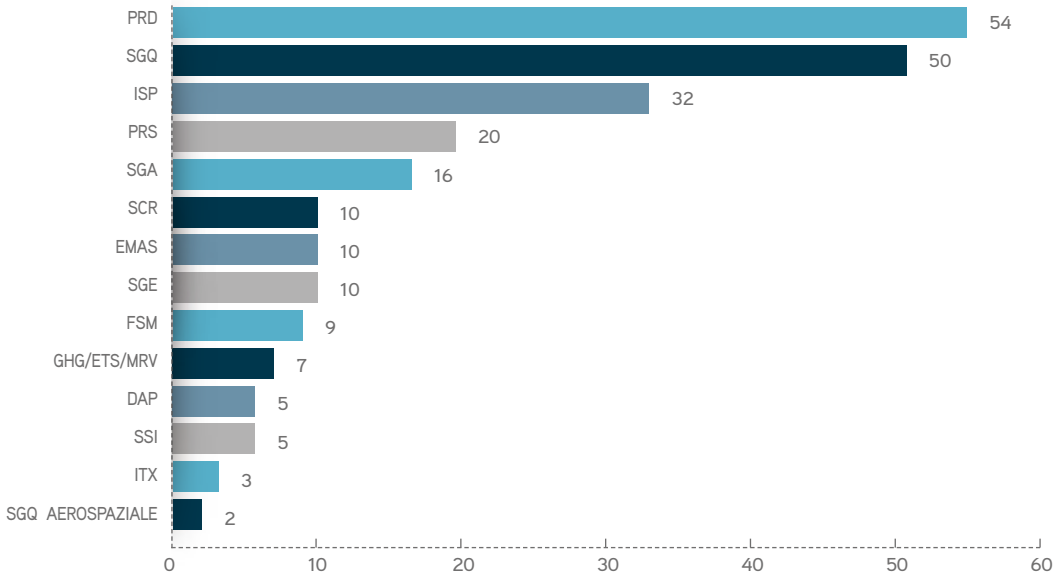

Legenda - Schemi di accreditamento

PRD - Certificazione di prodotti/servizi
SGQ - Certificazione di sistemi di gestione per la qualità
ISP - Ispezione
PRS - Certificazione di personale
SGA - Certificazione di sistemi di gestione ambientale
SCR - Certificazione di sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro
EMAS - Certificazione per l'attività di verifica ambientale Reg. CE 1221 2009
SGE - Certificazione di sistemi di gestione dell'energia
FSM - Certificazione di sistemi di gestione per la sicurezza alimentare
GHG/ETS/MRV - Verifica delle emissioni di gas a effetto serra - settori volontario e cogente
DAP - Dichiarazione ambientale di prodotto
SSI - Certificazione di sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni
ITX - Certificazione di sistemi di gestione per i servizi informatici
SGQ Aerospaziale - Certificazione di sistemi di gestione per la qualità - settore aerospaziale

Tabella 2 - INCREMENTO DEGLI ACCREDITAMENTI PER CERTIFICAZIONI, ISPEZIONI E VERIFICHE - 2010-2018

Schema di accreditamento	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
SGQ - Certificazione di sistemi di gestione per la qualità	85	89	90	91	92	92	95	95	96
SGA - Certificazione di sistemi di gestione ambientale	37	42	37	40	40	39	40	40	39
SGE - Certificazione di sistemi di gestione dell'energia	2	7	7	10	12	12	13	13	14
SCR - Certificazione di sistemi di gestione per la salute e sicurezza del lavoro	17	21	23	26	29	27	27	30	31
SSI - Certificazione di sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni	9	10	10	10	10	11	12	13	14
ITX - Certificazione di sistemi di gestione per i servizi informatici	1	1	2	3	4	4	5	5	7
FSM - Certificazione di sistemi di gestione per la sicurezza alimentare	12	12	11	11	10	10	12	13	14
PRD - Certificazione di prodotto/servizio	63	66	84	149	171	195	203	212	212
PRS - Certificazione di personale	15	15	23	28	29	37	40	49	52
ISP - Ispezione	52	57	62	64	79	97	109	119	133
DAP - Dichiarazione ambientale di prodotto	4	4	6	6	7	7	7	7	7
EMAS - Certificazione per l'attività di verifica ambientale	-	-	-	15	15	15	15	15	15
GHG/ETS/MRV - Verifica e convalida delle emissioni	-	-	-	1	15	12	12	11	10
Totale	**297**	**324**	**355**	**454**	**513**	**558**	**590**	**622**	**644**

GLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE, ISPEZIONE E VERIFICA

644 accreditamenti per 365 organismi di certificazione, ispezione e verifica. Questa è la dimensione delle attività del Dipartimento a fine 2018. Si tratta di un notevole incremento rispetto al 2017, che si misura in 22 accreditamenti e 14 organismi in più in un anno (Tabella 2).
L'aumento delle attività ha riguardato in particolare lo schema ispezione, cresciuto di 14 accreditamenti, anche alla luce dei nuovi affidamenti della Pubblica Amministrazione, che hanno riconosciuto la competenza dell'Ente a rilasciare accreditamenti in conformità al DPR 462/2001, per le verifiche degli impianti di messa a terra, e al DM 93/2017, per la verificazione periodica degli strumenti di misura.

GLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE FOOD & WINE

La fiducia dei consumatori sulla qualità dei prodotti è la base su cui poggia il mercato agroalimentare, garantito da un sistema di controlli regolato a livello europeo per assicurare la conformità dei prodotti a disciplinari di produzione riconosciuti. Tale sistema è basato, oltre che sulla vigilanza dell'Autorità Pubblica, anche sulle attività degli organismi di controllo autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo che devono anche essere accreditati, nel caso siano privati.

Nel 2018, le attività di accreditamento sono state svolte su 46 organismi di controllo (Figura 19), per i prodotti a marchio DOP, IGP e STG, il mercato vitivinicolo e il biologico, settore in cui le attività di valutazione di Accredia sono aumentate di circa 10 giornate (Figura 20).

Figura 19 - ORGANISMI DI CONTROLLO ACCREDITATI PER LA CERTIFICAZIONE IGP, DOP, STG, BIO - 2017-2018

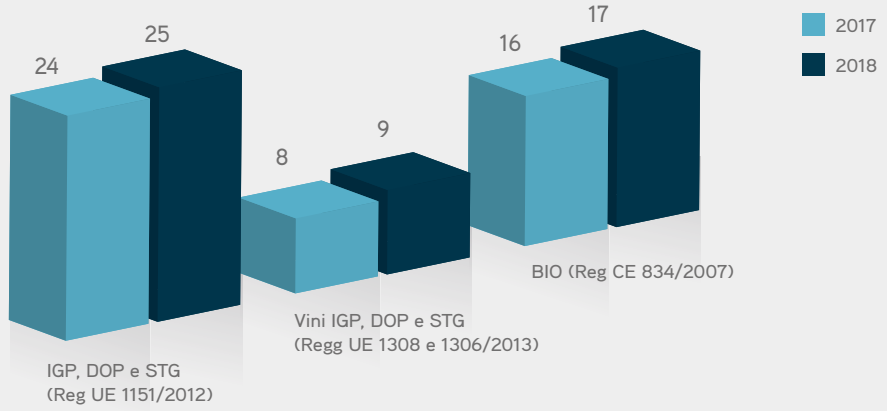

Figura 20 - ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE PER ORGANISMI DI CONTROLLO IGP, DOP, STG, BIO - 2017-2018 - GIORNI UOMO

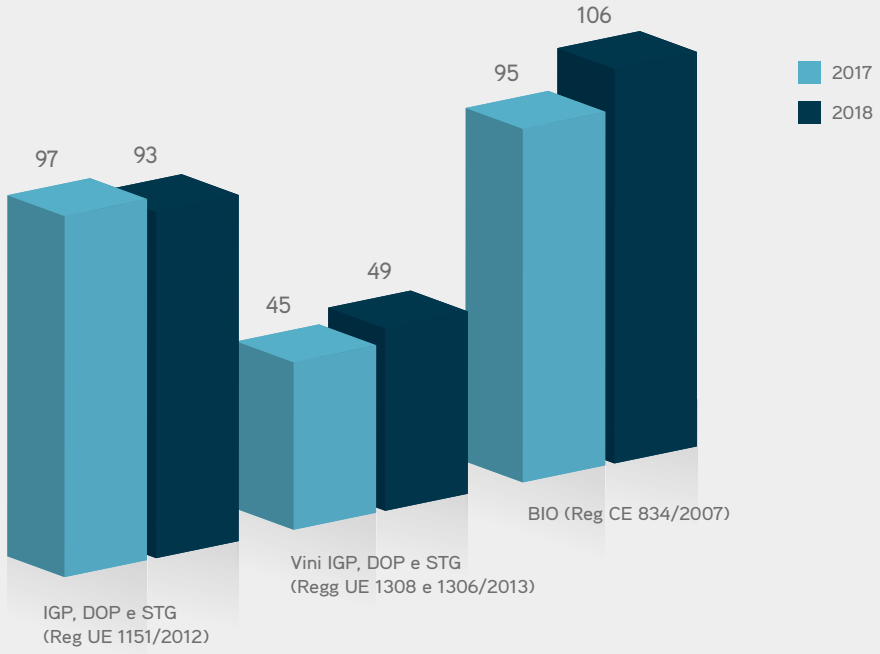

GLI ORGANISMI ABILITATI, AUTORIZZATI E NOTIFICATI

Nel corso dell'anno, l'accreditamento degli organismi che operano nei settori obbligatori sono state segnate da nuovi affidamenti della Pubblica Amministrazione, che hanno portato a incrementi consistenti delle attività di valutazione (Figura 21).
La decisione del Ministero dello Sviluppo Economico di rendere obbligatorio l'accreditamento per l'autorizzazione degli organismi di ispezione a fronte del DPR 462/2001, ha comportato la gestione e il rilascio di 5 nuovi accreditamenti. Allo stesso tempo le attività di verifica per i controlli metrologici successivi di cui al DM 93/2017 hanno fatto crescere di 20 unità il numero degli organismi accreditati a fini di abilitazione.

Figura 21 - ACCREDITAMENTI DEGLI ORGANISMI PER AUTORIZZAZIONI, ABILITAZIONI E NOTIFICHE - 2017-2018

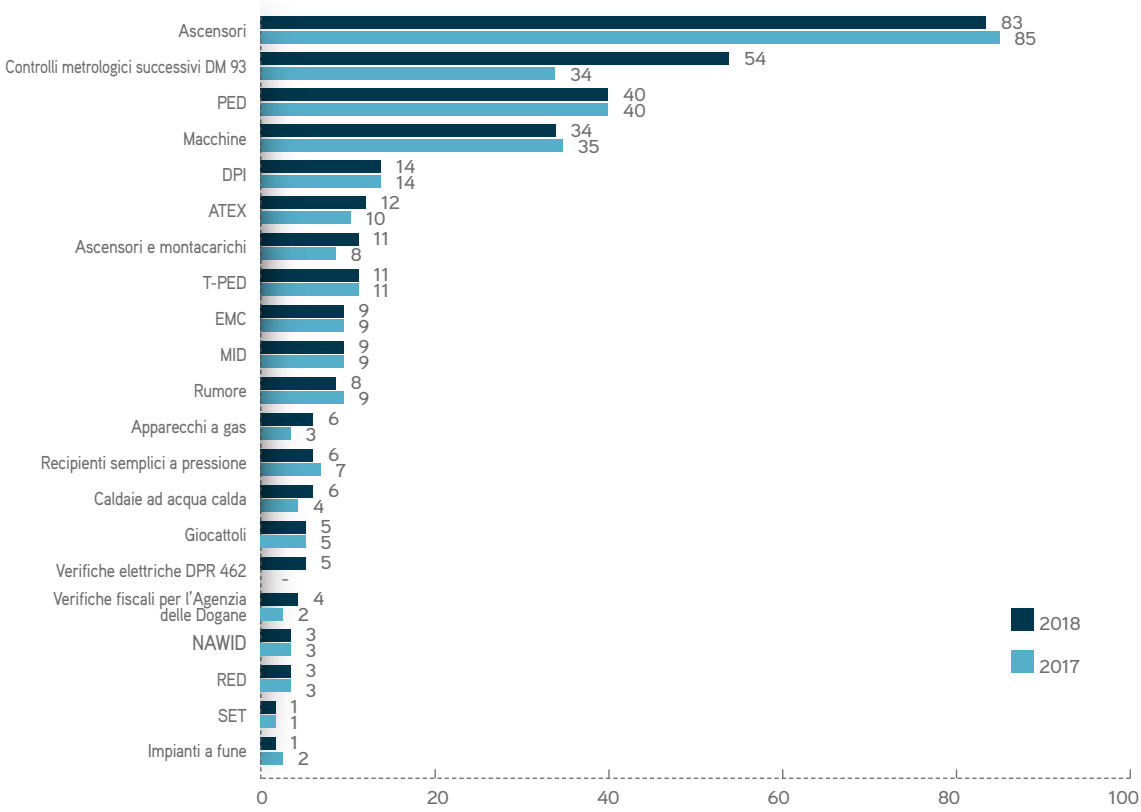

Legenda - Provvedimenti per abilitazioni, autorizzazioni e notifiche degli organismi

Ascensori - Direttiva 2014/33/UE
Controlli metrologici successivi - DM 93/2017
PED - Attrezzature a pressione - Direttiva 2014/68/UE
Macchine - Direttiva 2006/42/CE
DPI - Dispositivi di protezione individuale - Regolamento UE n. 425/2016 e Direttiva 89/686/CEE
ATEX - Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva - Direttiva 2014/34/UE
Ascensori e montacarichi - DPR 8/2015
T-PED - Attrezzature a pressione trasportabili - Direttiva 2010/35/UE
EMC - Compatibilità elettromagnetica - Direttiva 2014/30/UE
MID - Strumenti di misura - Direttiva 2014/32/UE
Rumore - Direttiva 2000/14/CE
Apparecchi a gas - Regolamento UE 426/2016 GAR
Recipienti semplici a pressione - Direttiva 2014/29/UE
Caldaie ad acqua calda - Direttiva 92/42/CEE
Giocattoli - Direttiva 2009/48/CE
Verifiche elettriche - DPR 462/2001
Verifiche fiscali per l'Agenzia delle Dogane
NAWID - Strumenti per pesare a funzionamento non automatico - Direttiva 2014/31/UE
RED - Radio e telecomunicazioni - Direttiva 2014/53/UE
SET - Servizio europeo di telepedaggio - Decisione 2009/750/CE
Impianti a fune - Regolamento (UE) 424/2016 e Direttiva 2000/9/CE

Un trend positivo si registra anche per tutti gli organismi che operano in conformità alle varie Direttive europee e che si avvalgono dell'accreditamento per ottenere l'autorizzazione ministeriale e la notifica alla Commissione europea.

LE CERTIFICAZIONI

A fine 2018 sono oltre 106 mila i certificati per i sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza sul lavoro, delle informazioni, alimentare, ecc.) rilasciati dagli organismi accreditati circa 140 mila siti aziendali pubblici e privati (Figura 22).

Figura 22 - EVOLUZIONE DELLE CERTIFICAZIONI PER I SISTEMI DI GESTIONE - 2016-2018 - SITI CERTIFICATI, AZIENDE, CERTIFICATI

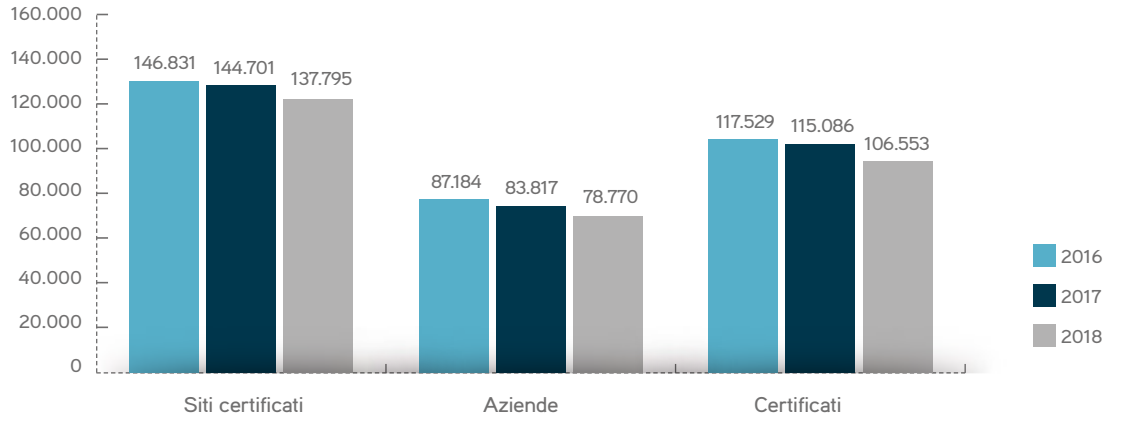

Rispetto al 2017, sono diminuiti del 7,6% i siti certificati per i sistemi di gestione per la qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001, mentre tutti gli altri schemi di certificazione hanno registrato un aumento. In particolare, per i sistemi di gestione dell'energia certificati ai sensi della UNI CEI EN ISO 50001, la crescita è stata del 45% (Tabella 3).
Tale dinamica riflette sia la saturazione del mercato in alcuni settori, a cui peraltro gli organismi hanno dimostrato di saper reagire diversificando la propria offerta di certificazione, sia la transizione alle norme ISO 9001 e ISO 14001 del 2015, che le aziende già certificate per le vecchie edizioni di norma hanno dovuto affrontare.

La ripartizione dei siti certificati (Figura 23) per settore merceologico-produttivo (classificazione IAF) evidenzia la netta predominanza delle costruzioni. Questa distribuzione, stabile nel tempo, è condizionata dalle certificazioni rilasciate ai sensi della UNI EN ISO 9001 e trasmesse all'ANAC per la verifica dei requisiti di partecipazione ai bandi richiesti agli operatori economici.

[1] *I report statistici delle certificazioni di sistema di gestione sono realizzati sulla base dei dati delle organizzazioni/aziende certificate comunicati ad ACCREDIA dagli organismi accreditati. I dati vengono elaborati e aggregati in funzione di tre differenti categorie:*
- *Sito certificato: il singolo sito aziendale/produttivo certificato che può corrispondere a un ufficio, a un dipartimento, a un'unità produttiva dell'organizzazione/azienda certificata. A un'azienda certificata, dunque, possono corrispondere più siti certificati.*
- *Azienda certificata: l'unità/ragione sociale dell'organizzazione/azienda in possesso di una certificazione di sistema di gestione identificata in maniera univoca da una partita iva/codice fiscale.*
- *Certificato: lo specifico codice elaborato a livello di procedura, che, insieme alla data di prima emissione, identifica in maniera univoca la certificazione di sistema di gestione conseguita dall'azienda certificata.*

Tabella 3 - EVOLUZIONE DELLE CERTIFICAZIONI PER I SISTEMI DI GESTIONE 2016–2018 SITI CERTIFICATI PER NORMA			
Norma di certificazione	**2016**	**2017**	**2018**
SGQ - Sistemi di gestione per la qualità (UNI EN ISO 9001)	128.240	124.420	114.904
SGA - Sistemi di gestione ambientale (UNI EN ISO 14001)	21.616	22.160	22.301
SCR - Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (BS OHSAS 18001)	15.461	16.860	17.103
SGE - Sistemi di gestione dell'energia (UNI CEI EN ISO 50001)	1.315	2.322	3.363
FSM - Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare (UNI EN ISO 22000)	1.218	1.190	1.323
SSI - Sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni (UNI ISO 27001)	926	1.205	1.631
ITX - Sistemi di gestione per i servizi informatici (ISO/IEC 20000)	81	108	193

Figura 23 - RIPARTIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI PER I SISTEMI DI GESTIONE - 2018 - PRIMI VENTI SETTORI

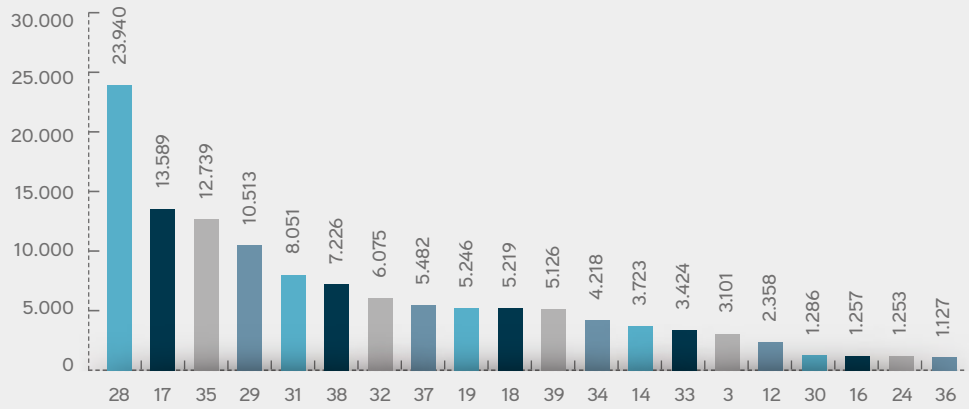

Legenda - Settori di certificazione IAF

01 Agricoltura, silvicoltura e pesca
02 Industria mineraria e cave
03 Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco
04 Tessuti e prodotti tessili
05 Cuoio e prodotti in cuoio
06 Legno e prodotti in legno
07 Pasta per carta, carta e prodotti in carta
08 Case editrici
09 Tipografie
10 Fabbricazione di coke e di prodotti petroliferi raffinati
11 Energia nucleare
12 Chimica di base, prodotti chimici e fibre
13 Prodotti farmaceutici
14 Prodotti in gomma e materie plastiche
15 Prodotti minerali non metallici
16 Calce, gesso, calcestruzzo, cemento e prodotti affini
17 Metalli e prodotti in metallo
18 Macchine ed apparecchiature
19 Apparecchiature elettriche ed ottiche
20 Costruzioni navali
21 Industria aerospaziale
22 Altri mezzi di trasporto
23 Produzione di manufatti (non classificata altrove)
24 Riciclaggio
25 Rifornimento di energia elettrica
26 Rifornimento di gas
27 Rifornimento di acqua
28 Costruzione
29 Commercio all'ingrosso, al dettaglio; riparazione autoveicoli, motociclette e prodotti per la persona e la casa
30 Alberghi e ristoranti
31 Trasporti, logistica e comunicazioni
32 Intermediazione finanziaria, attività immobiliari, noleggio
33 Tecnologia dell'informazione
34 Servizi d'ingegneria
35 Altri servizi
36 Pubblica amministrazione
37 Istruzione
38 Sanità ed altri servizi sociali
39 Altri servizi sociali

I RECLAMI

È aumentato il numero dei reclami pervenuti al Dipartimento, 156 in tutto, di cui 116 gestiti e chiusi nel corso dell'anno; in pratica 3 su 4 (Figura 24). Questo risultato denota l'impegno e l'attenzione anche verso i clienti finali, dal momento che oltre il 42% delle segnalazioni ha riguardato direttamente le aziende certificate dagli organismi accreditati, che sono stati oggetto della metà dei reclami. Inferiore al 2% l'insoddisfazione rilevata verso l'operato di Accredia nel suo complesso (Figura 25).

Figura 24 - SEGNALAZIONI E RECLAMI GESTITI DAL DIPARTIMENTO CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE - 2016-2018

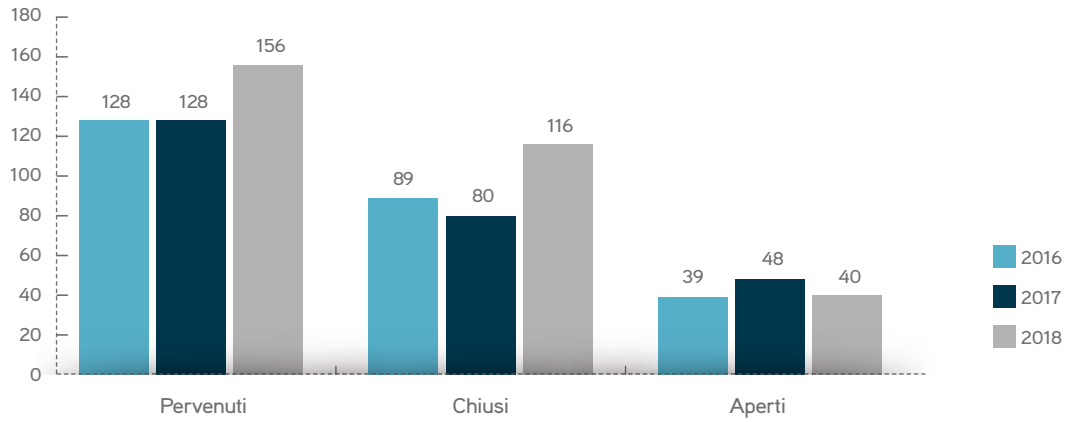

Figura 25 - OGGETTO DI SEGNALAZIONI E RECLAMI GESTITI DAL DIPARTIMENTO CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE - 2018

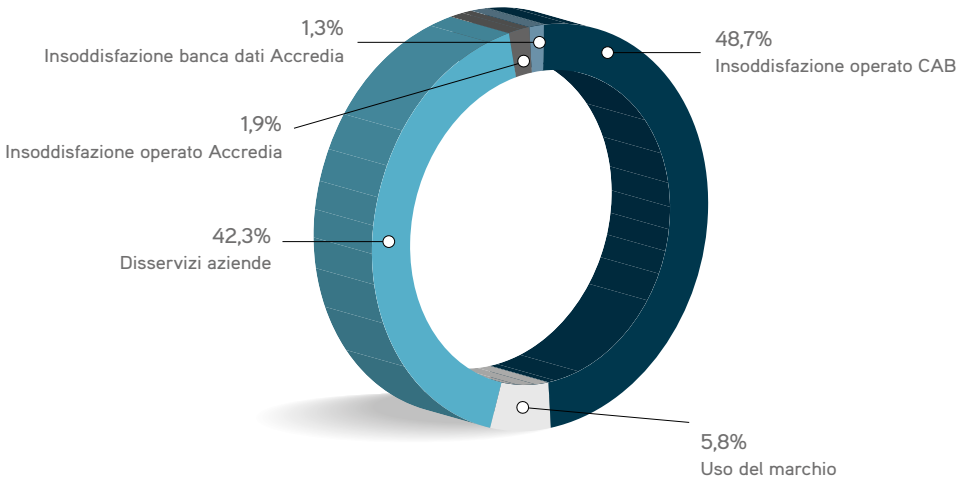

06

Il Dipartimento
Laboratori di taratura

Lo sviluppo dei settori 40
L'attività di valutazione 40
Gli ispettori 42
I laboratori di taratura e gli RMP 44
I certificati di taratura 47
I reclami 47

LO SVILUPPO DEI SETTORI

L'evoluzione della normativa tecnica internazionale ha particolarmente impegnato il Dipartimento Laboratori di taratura nel 2018: oltre alla revisione della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, che riguarda sia i laboratori di prova che di taratura, è stato gestito anche l'adeguamento alla nuova UNI CEI EN ISO 17034, che è diventata il riferimento per l'accreditamento dei Produttori di Materiali di Riferimento (RMP), a superamento della ISO Guide 34. Ciò ha comportato la revisione del sistema di gestione e la messa a punto delle attività di transizione, oltre all'organizzazione delle iniziative di formazione per i funzionari tecnici, gli ispettori, gli esperti e i membri del competente Comitato Settoriale di Accreditamento.
Con la pubblicazione di questa norma, la produzione dei materiali di riferimento e, tra essi, dei materiali di riferimento certificati, è stata riconosciuta per la prima volta a livello internazionale e l'accreditamento degli RMP potrà avvalersi dell'estensione degli Accordi di Mutuo Riconoscimento a livello europeo (EA MLA) e mondiale (ILAC MRA).
Quanto ai settori, dei cinque produttori italiani accreditati, storicamente il numero maggiore opera nell'ambito dei gas, quindi delle soluzioni alcoliche. Nuove frontiere e settori di punta si prefigurano senz'altro l'alimentare, ma anche i nuovi materiali utilizzati nella superconduttività così come nell'illuminazione stradale.
Nel campo della riferibilità metrologica l'accreditamento ha acquisito negli anni un ruolo sempre più importante, con un conseguente aumento delle richieste di certificati di taratura da parte del mercato, nel settore industriale e manifatturiero e in un crescente numero di ambiti obbligatori a tutela dell'interesse pubblico, dai misuratori fiscali agli autovelox. L'incremento è dovuto anche alla nascita di nuove tipologie di taratura legate all'introduzione di strumenti innovativi, come l'analizzatore di spettro o il contatore di particelle, usati in settori quali quelli dei gas di scarico o delle polveri sottili.
Per quanto riguarda le collaborazioni, nel 2018, il Dipartimento Laboratori di taratura, insieme a INRiM, ha supportato il progetto internazionale EMPIR project 17NRM05 EMUE, "Advancing measurement uncertainty - comprehensive examples for key international standards", finalizzato a sviluppare modelli applicativi di bilanci di incertezza da utilizzare in ambito normativo.

L'ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE

Le pratiche di accreditamento

Dopo diversi anni nei quali il numero di accreditamenti per la taratura è rimasto stabile, il 2018 ha registrato una decisa accelerazione, che ha portato a 189 i soggetti accreditati, di cui 188 svolgono tarature di strumenti e apparecchiature, e 5 la produzione di materiali di riferimento (tra questi ultimi, 4 sono anche laboratori) (Figura 26). Sono stati accreditati 9 laboratori in più rispetto al 2017 e ben 27 rispetto al 2010, a testimonianza che la garanzia della riferibilità alla base di misure precise ed affidabili è un valore sempre più riconosciuto dal mercato.
Allo stesso tempo il numero di pratiche gestite mostra una leggera flessione, attribuibile quasi per intero alle valutazioni sperimentali su campo, 13 in meno rispetto al 2017. Coerentemente con il trend crescente delle attività per primo accreditamento registrato lo scorso anno, sono invece cresciute le sorveglianze, 108 in totale. Nel complesso, le pratiche di valutazione del Dipartimento sono quasi raddoppiate dal 2010 ad oggi, passando da 136 a 278 (Figura 27).

Figura 26 - EVOLUZIONE DEI LABORATORI DI TARATURA E RMP - 2010-2018

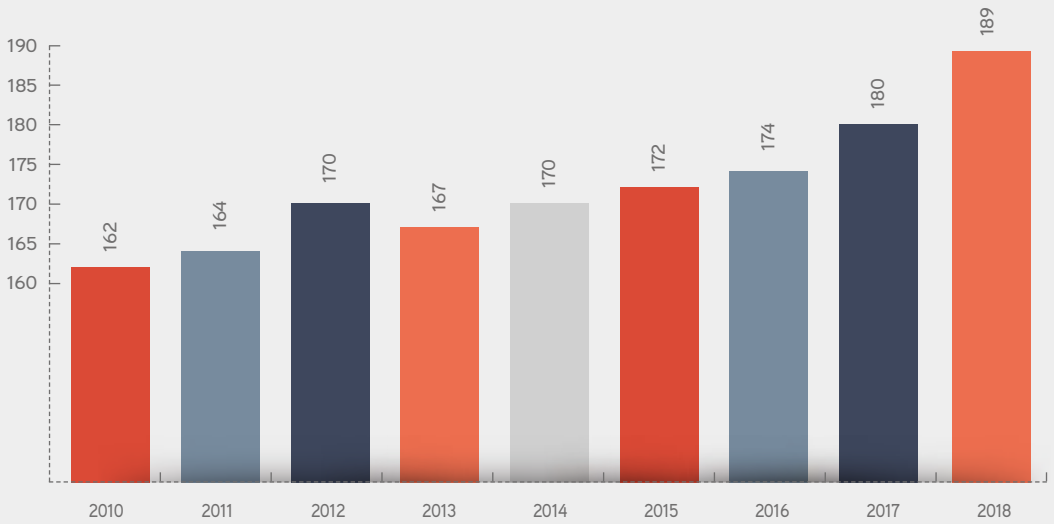

Figura 27 - VALUTAZIONE PER ACCREDITAMENTO DEI LABORATORI DI TARATURA E RMP - 2010-2018 - TIPOLOGIA DI VERIFICA - NUMERO PRATICHE

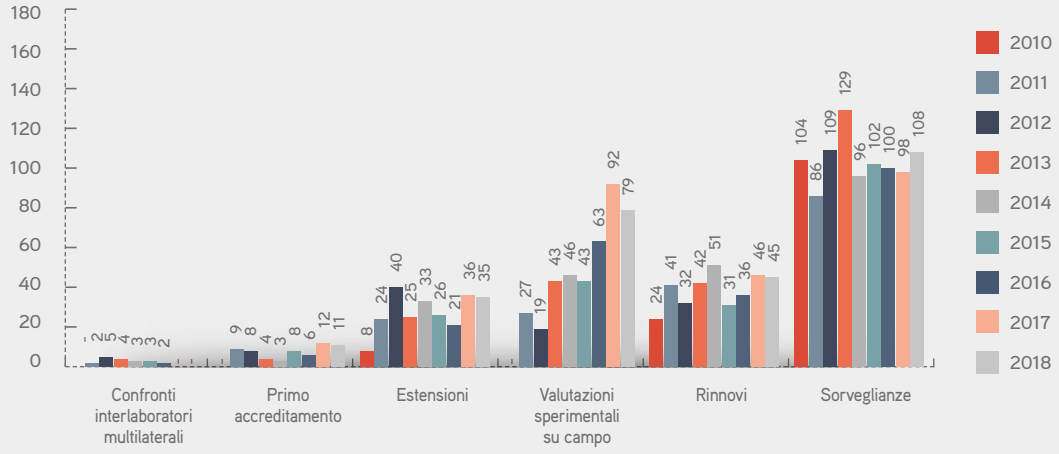

Le verifiche

Con 901 giornate di verifica, di cui 348 per esami documentali, 506 per valutazioni su campo e 48 per accertamenti sperimentali, è cresciuto di 30 giornate in un anno l'impegno dei funzionari tecnici, degli ispettori e degli esperti del Dipartimento Laboratori di taratura (Tabella 4). Sono stati soprattutto gli esami documentali ad aumentare di più tra 2017 e 2018.

Tabella 4 - ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEL DIPARTIMENTO LABORATORI DI TARATURA - 2010-2018 - GIORNI UOMO

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Esami documentali	87	210	198	167	199	317	197	315	348
Valutazioni su campo	228	332	370	398	394	389	437	502	506
Accertamenti sperimentali	27	85	48	80	74	55	46	55	48
Totale	**342**	**627**	**616**	**645**	**667**	**761**	**680**	**871**	**901**

Le valutazioni sul campo rappresentano sempre la parte principale delle attività di valutazione e hanno visto coinvolti anche nel 2018 ispettori tecnici e sistemisti per il 65,5% (175 giorni uomo) e per il 34,5% (331 giorni uomo) rispettivamente, senza cambiamenti rispetto all'anno precedente (Figura 28).

GLI ISPETTORI

89 tra ispettori ed esperti tecnici coordinati dal Dipartimento garantiscono un processo di valutazione dei laboratori di taratura conforme alle norme internazionali di riferimento. Per quanto riguarda le specializzazioni, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 93/2017, per la verificazione periodica degli strumenti di misura, che prevede l'autorizzazione anche per i laboratori di taratura accreditati, ha reso necessario dotarsi di nuove competenze. A fine 2018, 16 degli ispettori impiegati si occupano di tale attività.
Al netto delle verificazioni periodiche, i settori di taratura maggiormente presidiati dal personale ispettivo sono stati quelli delle grandezze "lunghezza e angoli" e "massa", rispettivamente con 13 e 11 ispettori (Figura 29).

Figura 28 - ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEL DIPARTIMENTO LABORATORI DI TARATURA - 2018 - TIPOLOGIA ISPETTIVA - GIORNI UOMO

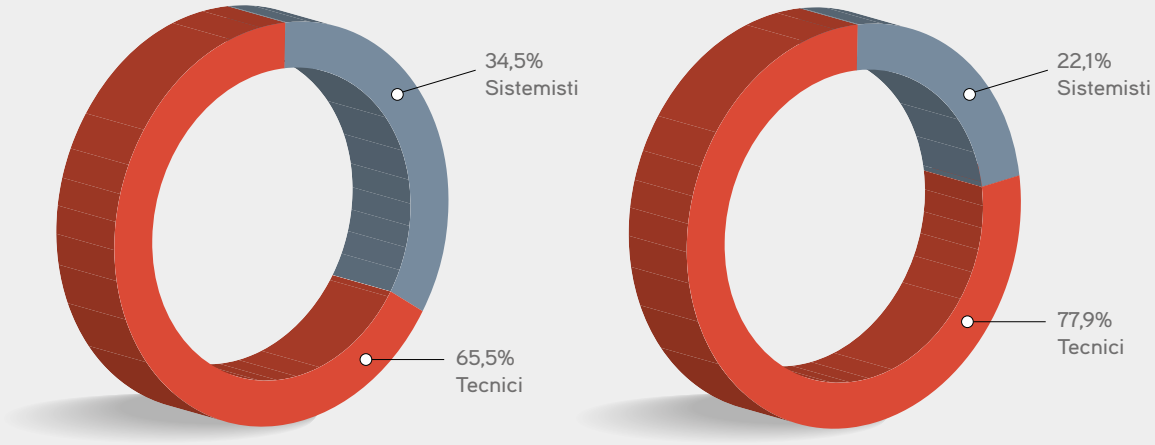

Valutazioni effettuate sul campo

Analisi documentazione

Figura 29 - ISPETTORI DEL DIPARTIMENTO LABORATORI DI TARATURA PER SETTORE DI COMPETENZA - 2018

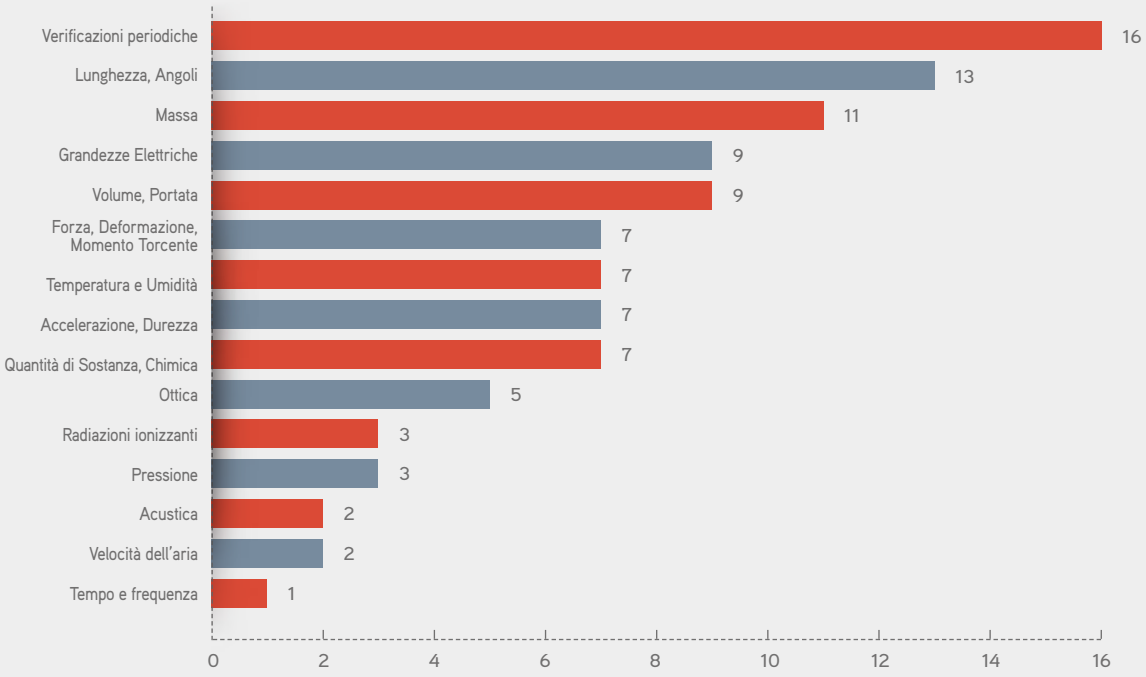

I LABORATORI DI TARATURA E GLI RMP

A fine 2018 i laboratori di taratura accreditati dal Dipartimento si distribuivano per gruppi di grandezze con pochi cambiamenti rispetto all'anno precedente (Figura 30). Il 40% delle tarature accreditate risulta operativo per i tre gruppi di grandezze "lunghezza e angoli", "grandezze elettriche" e "temperatura e umidità", quest'ultima con 5 laboratori accreditati in più rispetto al 2017.

Figura 30 - DISTRIBUZIONE DEI LABORATORI DI TARATURA PER GRUPPI DI GRANDEZZE - 2018

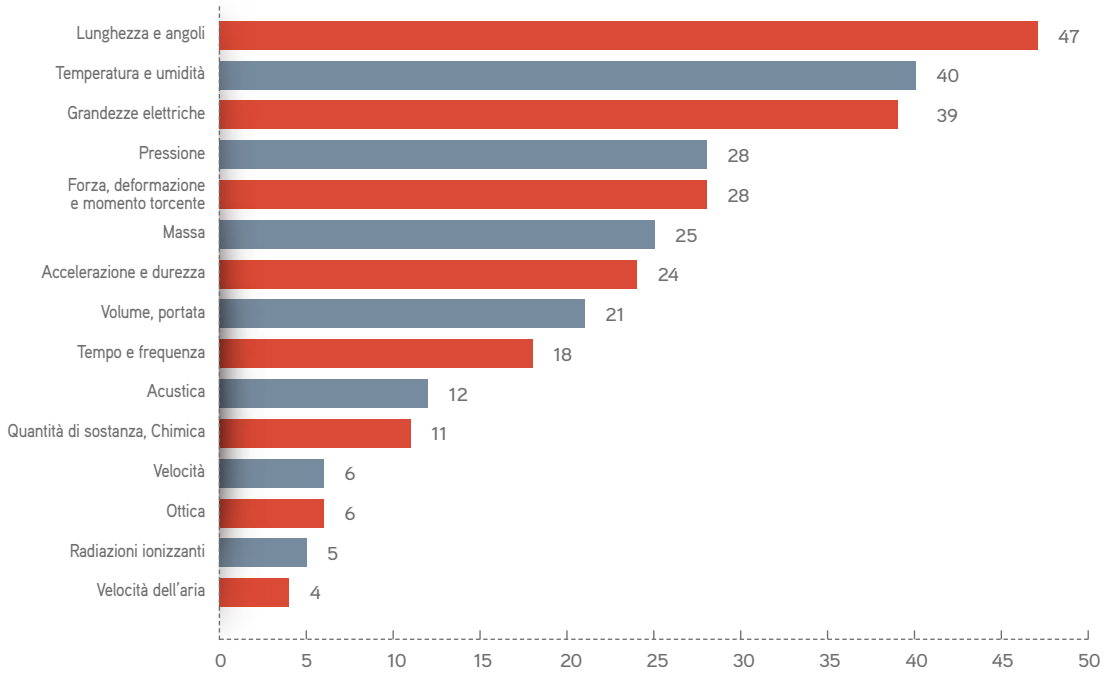

A livello territoriale i laboratori di taratura accreditati sono concentrati nelle regioni del nord, in particolare Lombardia (37%) e Piemonte (17%). Percentuali importanti i riscontrano anche in Toscana e Lazio (6,9%) (Figura 31).

Figura 31 - DISTRIBUZIONE REGIONALE DEI LABORATORI DI TARATURA E RMP PER REGIONE - 2018

I CERTIFICATI DI TARATURA

Il trend di lungo periodo, già positivo, dimostra la crescente domanda di misure affidabili da parte del mondo industriale. Non è un caso che proprio in Lombardia il numero dei certificati rilasciati dai laboratori sia cresciuto di più, nell'ordine di 11 mila attestazioni (Figura 32).
Il 2018 ha segnato infatti un significativo aumento dei certificati di taratura rilasciati sul mercato, poco meno di 150mila con una crescita annua del 15%. Dietro a un incremento così rilevante hanno inciso sicuramente alcuni provvedimenti normativi come il già citato DM 93/2017 e il DM cd. "autovelox" (Figura 33).

Figura 32 - EVOLUZIONE DEI CERTIFICATI DI TARATURA PER REGIONE - 2017-2018

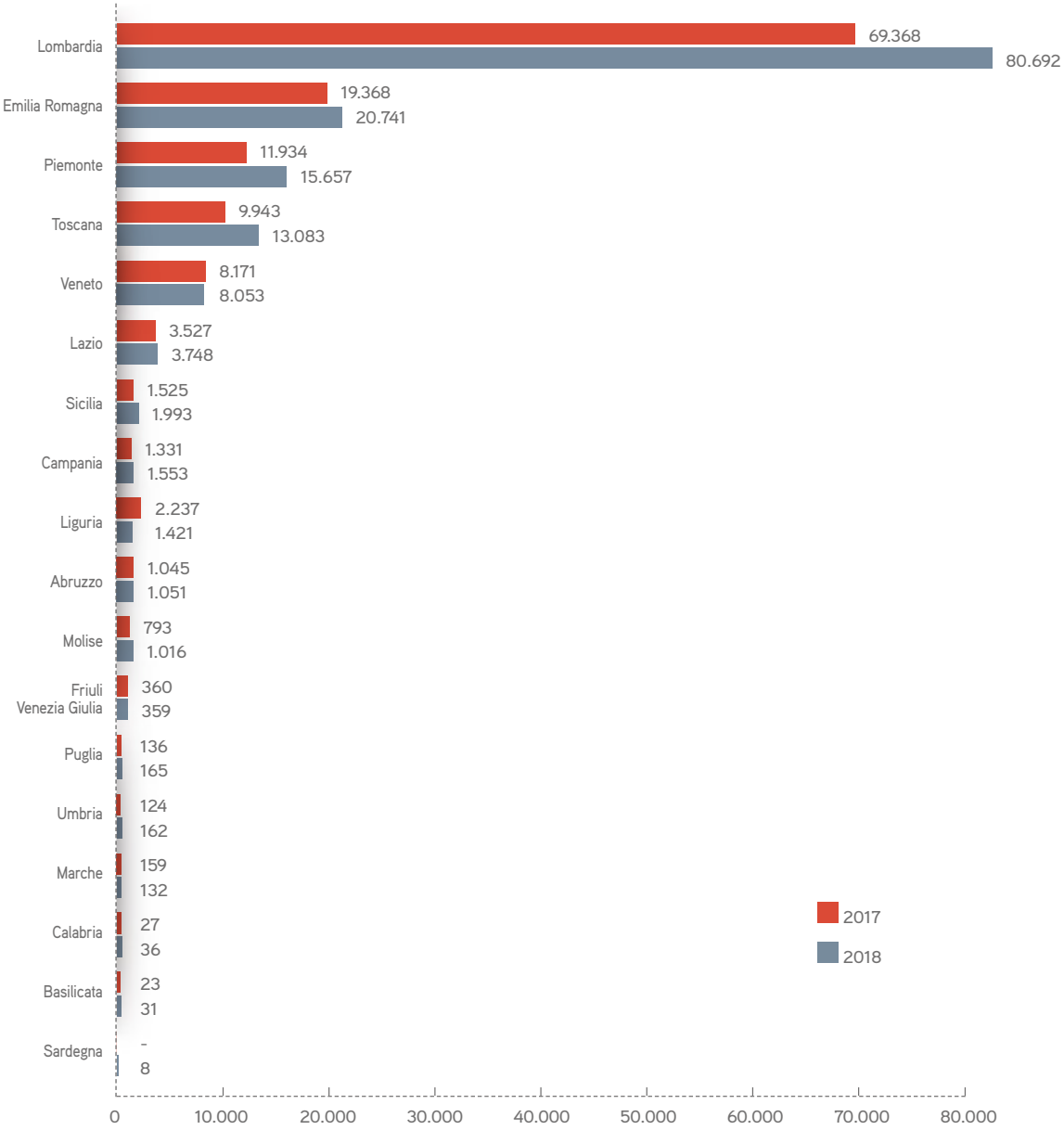

Figura 33 - EVOLUZIONE DEI CERTIFICATI DI TARATURA - 2010-2018

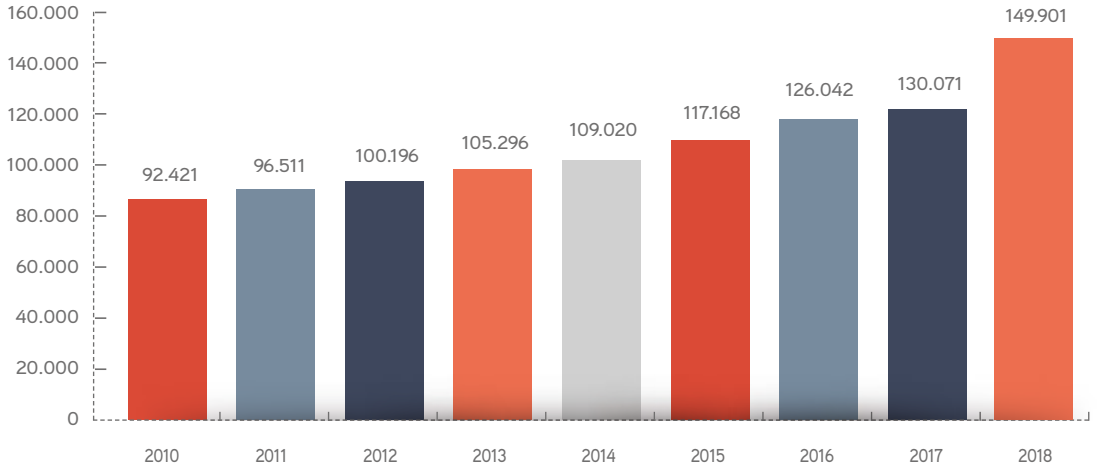

I RECLAMI

Le pratiche relative ai reclami e alle segnalazioni si sono assestate su volumi piuttosto contenuti, in linea con il numero di accreditamenti gestiti (Figura 34). Su un totale di 14 esposti, oggetto di insoddisfazione è stato soprattutto l'operato dei laboratori accreditati, mentre solo il 14% dei casi ha riguardato le attività del Dipartimento e/o di Accredia (Figura 35).

Figura 34 - SEGNALAZIONI E RECLAMI GESTITI DAL DIPARTIMENTO LABORATORI DI TARATURA - 2016-2018

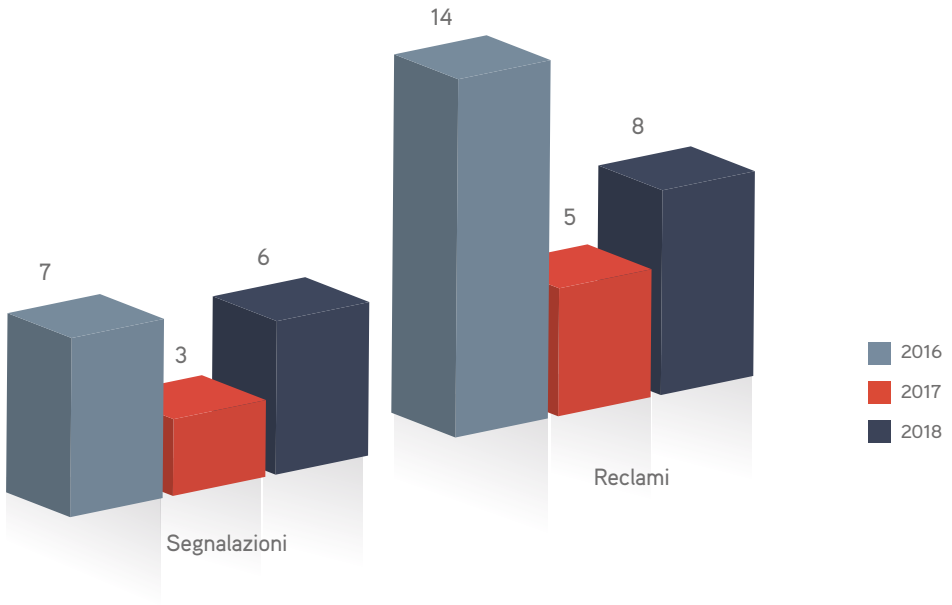

Figura 35 - OGGETTO DI SEGNALAZIONI E RECLAMI - 2018

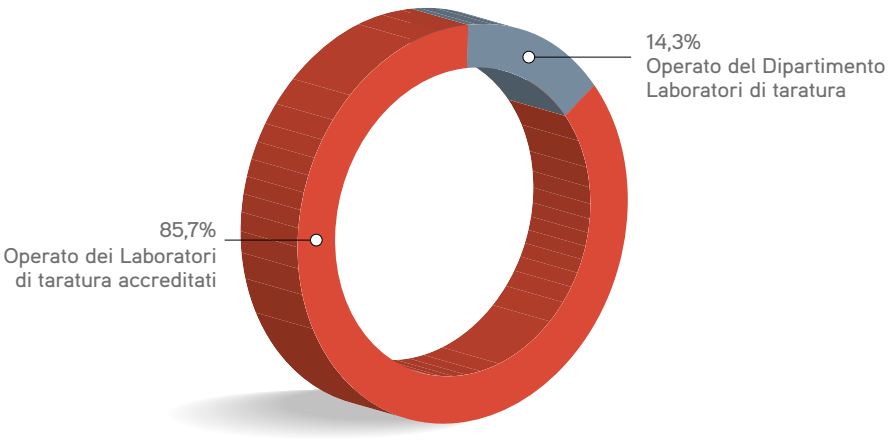

07

L’Organizzazione

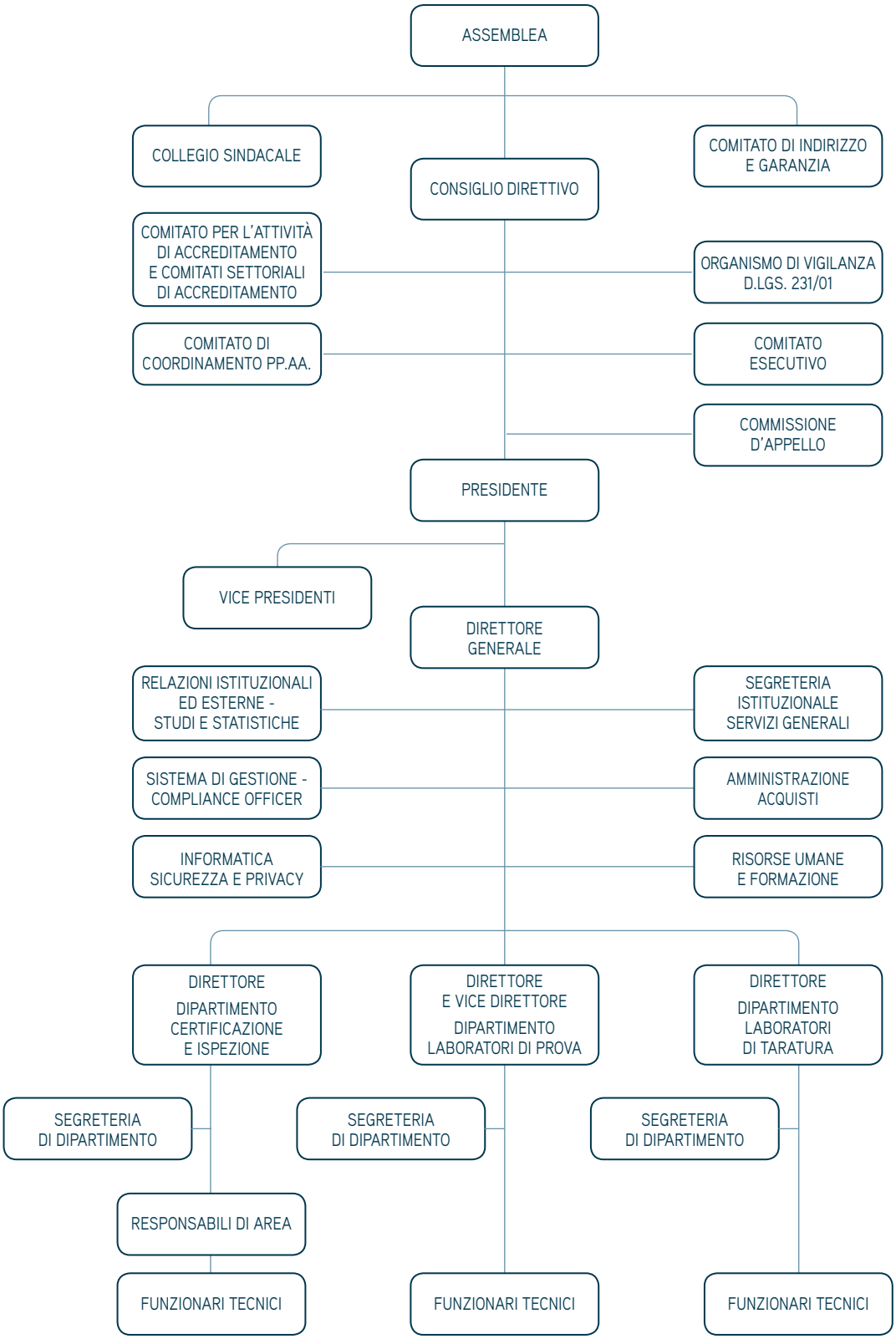
ASSEMBLEA
COLLEGIO SINDACALE
CONSIGLIO DIRETTIVO
COMITATO DI INDIRIZZO E GARANZIA
COMITATO PER L'ATTIVITÀ DI ACCREDITAMENTO E COMITATI SETTORIALI DI ACCREDITAMENTO
ORGANISMO DI VIGILANZA D.LGS. 231/01
COMITATO DI COORDINAMENTO PP.AA.
COMITATO ESECUTIVO
COMMISSIONE D'APPELLO
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTI
DIRETTORE GENERALE
RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE - STUDI E STATISTICHE
SEGRETERIA ISTITUZIONALE SERVIZI GENERALI
SISTEMA DI GESTIONE - COMPLIANCE OFFICER
AMMINISTRAZIONE ACQUISTI
INFORMATICA SICUREZZA E PRIVACY
RISORSE UMANE E FORMAZIONE
DIRETTORE DIPARTIMENTO CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE
DIRETTORE E VICE DIRETTORE DIPARTIMENTO LABORATORI DI PROVA
DIRETTORE DIPARTIMENTO LABORATORI DI TARATURA
SEGRETERIA DI DIPARTIMENTO
SEGRETERIA DI DIPARTIMENTO
SEGRETERIA DI DIPARTIMENTO
RESPONSABILI DI AREA
FUNZIONARI TECNICI
FUNZIONARI TECNICI
FUNZIONARI TECNICI

08

Le Cariche e gli Organi Sociali

Presidente

Giuseppe Rossi

Vice Presidenti

Vito Fernicola
Natalia Gil Lopez
Massimo Guasconi

Direttore Generale

Filippo Trifiletti

Direttori e Vice Direttori di Dipartimento

Laboratori di Prova - Silvia Tramontin - *Direttore*
Laboratori di Prova - Federico Pecoraro - *Vice Direttore*
Certificazione e Ispezione - Emanuele Riva - *Direttore*
Laboratori di Taratura - Rosalba Mugno - *Direttore*

Consiglio Direttivo

Giuseppe Rossi - *Presidente*
Simona Andreazza - ANIA
Angelo Artale - FINCO
Roberto Bacci - CEI
Antonio Bonati - CNR
Alessandro Caroselli - Ministero dello Sviluppo Economico
Francesco Castrataro - Ministero della Difesa
Anna Maria Cicero - ISPRA
Romolo De Camillis - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Vito Fernicola - INRIM
Gaetana Ferri - Ministero della Salute
Luciano Gaiotti - CONFCOMMERCIO
Marco Gentili - CONFINDUSTRIA
Natalia Gil Lopez - CNA
Alberto Giombetti - CIA
Massimo Guasconi - UNIONCAMERE
Tolomeo Litterio - Ministero dell'Interno
Rolando Manfredini - COLDIRETTI
Nicola Massaro - ANCE
Claudio Migliorini - FERROVIE dello STATO ITALIANE S.p.A.
Matteo Milanesi - CONFCOOPERATIVE
Paolo Moscatti - ALPI
Armando Occhipinti - CONFAPI
Lorenzo Orsenigo - CONFORMA
Bruno Panieri - CONFARTIGIANATO IMPRESE
Simona Quinzi - CONFINDUSTRIA SIT
Carmine Reda - GRUPPO ENEL
Paolo Ribechini - CASARTIGIANI
Walter Ricciardi - ISS
Ester Rotoli - INAIL
Donato Rotundo - CONFAGRICOLTURA
Stefania Serafini - LEGACOOP
Massimo Sessa - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Alberto Silvestri - ENEA
Angelo Spanò - CONFESERCENTI
Piero Torretta - UNI
Giuseppe Tranne - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Angelo Trapanà - UNOA
Pietro Trivi - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo
Paolo Vigo - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Armando Zambrano - CNI
Nausicaa Orlandi - FNCF

Comitato Esecutivo

Giuseppe Rossi - *Presidente*
Vito Claudio Fernicola - *Vice Presidente*
Natalia Gil Lopez - *Vice Presidente*
Massimo Guasconi - *Vice Presidente*
Alberto Giombetti - CIA
Lorenzo Orsenigo - CONFORMA
Walter Ricciardi - ISS
Angelo Spanò - CONFESERCENTI
Paolo Vigo - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Collegio Sindacale

Daniela Paradisi - *Presidente*
Mauro Bramieri - *Effettivo*
Giancarlo Muci - *Effettivo*
Giulio Ranocchiari - *Supplente*
Gianni Tarozzi - *Supplente*

Comitato per l'Attività di Accreditamento

Antonella d'Alessandro - *Presidente*
Riccardo Rifici - *Presidente Comitato Settoriale di Accreditamento Certificazione e Ispezione*
Gino Bella - *Presidente Comitato Settoriale di Accreditamento del Dipartimento Laboratori di prova*
Renzo Marchesi - *Presidente Comitato Settoriale di Accreditamento del Dipartimento Laboratori di taratura*
Emilio Gatto - *Presidente Comitato Settoriale di Accreditamento Agroalimentare*
Lorenzo Mastroeni - *Presidente Comitato Settoriale di Accreditamento Attività Regolamentate*
Ermanno Coppola
Rosa Draisci
Fabio Galbiati
Fabiola Leuzzi
Michele Ruta
Armando Zingales

Comitato Settoriale di Accreditamento Certificazione e Ispezione

Riccardo Rifici - *Presidente*
Antonella Angelosante Bruno - *Esperto*
Marcella Barbieri Saraceno - *Esperto*
Fabrizio Benedetti
Silvano Bonelli
Livia Carratù - *Esperto*
Dario Esposito
Cristiano Fiameni
Stefano Mannacio
Mauro Maurici - *Esperto*
Pier Paolo Momoli - *Esperto*
Antonio Panvini - *Esperto*
Marcelo Pistilli - *Esperto*
Brunello Salvadori
Antonio Scipioni
Pietro Vallone - *Esperto*

Comitato Settoriale di Accreditamento Agroalimentare

Emilio Gatto - *Presidente*
Domenico Bosco
Pina Eramo
Roberto Pinton
Antonio Romeo
Pier Luigi Romiti
Giovanni Rosati
Luigi Tozzi

Comitato Settoriale di Accreditamento del Dipartimento Laboratori di prova

Gino Bella - *Presidente*
Stefano Aquaro
Elio Calabrese
Luciano Cavalli
Mauro Di Ciommo - *Esperto*
Rosa Giordano - *Esperto*
Saverio Mannino
Giampaolo Mazza
Luigi Mondello
Domenico Monteleone
Luca Palleschi
Marco Pradella - *Esperto*
Giovanni Quaglia
Vittorio Sala
Giovanni Vecchi

Comitato Settoriale di Accreditamento del Dipartimento Laboratori di taratura

Renzo Marchesi - *Presidente*
Giorgio Buonanno - *Esperto*
Cristina Cassiago
Pierino De Felice
Maria Grazie Del Monte - *Esperto*
Marco Dell'Isola - *Esperto*
Mauro Di Ciommo
Marina Patriarca - *Esperto*

Comitato Settoriale di Accreditamento Attività Regolamentate

Lorenzo Mastroeni - *Presidente*
Abdul Ghani Ahmad
Gino Bella
Grazia Maria Cacopardi - *Esperto*
Giuseppe Capuano - *Esperto*
Marco Dell'Isola
Vito Di Santo - *Esperto*

Antonio Erario
Loredana Le Rose
Paolo Marinaro
Salvatore Napolitano
Giacinto Padovani
Maria Valeria Pennisi
Laura Petrone - *Esperto*
Paolo Tattoli

Comitato di Indirizzo e Garanzia

Roberto Cusolito - *Presidente*

Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici e Istituti di ricerca

CNI - Luigi Gaspare Giuseppe Gaggeri
CNPI - Stefano Colantoni
CNR - Stefano Iorio
CONAF - Cosimo Coretti
ENEA - Daniele Ranieri
FNCF - Daniela Maria Aita
FNOVI - Gianluca Fortino
INAIL - Antonio Terracina
INRIM - Michela Sega
ISPRA - Salvatore Curcuruto
ISS - Angelo Lino Del Favero
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Ministero della Difesa - Massimo Maria Lanza
Ministero dell'Interno - Mauro Caciolai
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Salvatore Tucci
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Luigi Piccolo
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo - Paola Tucciarone
Ministero della Salute - Floriano Faragò
Ministero dello Sviluppo Economico - Orietta Maizza
UNIONCAMERE - Amedeo Del Principe
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Emanuele Renzi

Organizzazioni rappresentative dei Produttori di beni e servizi e degli Esecutori di lavori

AGIDAE - Giorgio Capoccia
AISES - Franz Muller
ANACAM - Michele Mazzarda
ANCE - Francesca Ferrocci
ATECAP - Massimiliano Pescosolido
CASARTIGIANI - Leopoldo Facciotti
CDO - Alberto Fugazza
CIA - Massimiliano Benelli
CNA - Barbara Gatto
CoLAP - Marco Arcuri
COLDIRETTI - Ermanno Coppola
CONFAGRICOLTURA - Alessandro Pantano
CONFAPI - Luciano Cavedoni
CONFARTIGIANATO IMPRESE - Maria Teresa Del Zoppo
CONFCOMMERCIO - Silvia Trivini
CONFCOOPERATIVE - Milena Cannizzaro
CONFESERCENTI - Alessandro Tatafiore
CONFINDUSTRIA - Giulio Molinaro
CONFINDUSTRIA SIT - Giovanni Ambroggi
FEDERBIO - Paolo Carnemolla
FEDERCHIMICA - Giovanni Postorino
FINCO - Anna Danzi
LEGACOOP - Dino Bogazzi
OICE - Patrizia Vianello
SCI - Giorgio Cevasco
ANIA - Romina Ronchi
ASSOCALZATURIFICI ITALIANI

Associazioni dei Soggetti accreditati

AIOICI - Eleonora Pagani
AIZS - Giovanni Filippini
ALA - Raffaella Raffaelli
ALPI - Roberto Cusolito
ASCOTECO - Tommaso Paoluzi Vincenti Mareri
CONFORMA - Paolo Salza
FEDERAZIONE CISQ - Claudio Luciano Provetti
UNOA - Radu Solomon
UNION - Osservatore

Enti di Normazione nazionali, Associazioni di consumatori, di utilizzatori, per la protezione dai rischi e dell'ambiente; Soggetti fornitori di servizi di pubblica utilità; altri Soggetti interessati all'attività dell'Ente
ACU - Emilio Senesi
AIAS - Claudio Munforti
AICQ - Claudio Rosso
ANGQ - Gaetano Montebelli
APCO - Cesara Pasini
ASSOCONSULT - Filippo Pennati Salvadori
ASSORECA - Francesco Andretta
CEI - Ivano Visintainer
FERROVIE dello STATO ITALIANE S.p.A. - Gian Fabrizio Ghiglia
Gruppo ENEL - Sara Patriarca
UNI - Alberto Galeotto

AIAD - *Osservatore*

Comitato di Coordinamento con le Amministrazioni Socie di ACCREDIA

Armando Zambrano - *Presidente* - CNI
Giuseppe Rossi - *Presidente* ACCREDIA
Natalia Gil Lopez - *Vice Presidente* ACCREDIA - CNA
Vito Fernicola - *Vice Presidente* ACCREDIA - INRIM
Massimo Guasconi - *Vice Presidente* ACCREDIA - UNIONCAMERE
Roberto Cusolito - *Presidente Comitato di Indirizzo e Garanzia di ACCREDIA* - ALPI
Antonella d'Alessandro - *Presidente Comitato per l'Attività di Accreditamento di ACCREDIA* - MISE
Roberto Bacci - CEI
Antonio Bonati - CNR
Annamaria Cicero - ISPRA
Nausicaa Orlandi - FNCF
Walter Ricciardi - ISS
Ester Rotoli - INAIL
Alberto Silvestri - ENEA
Piero Torretta - UNI
Francesco Castrataro - Ministero della Difesa
Romolo De Camillis - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Alessandro Caroselli - Ministero dello Sviluppo Economico
Tolomeo Litterio - Ministero dell'Interno
Gaetana Ferri - Ministero della Salute
Massimo Sessa - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Giuseppe Tranne - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Paolo Trivi - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo
Paolo Vigo - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Paolo Moscatti - ALPI - *Invitato permanente*
Lorenzo Orsenigo - CONFORMA - *Invitato permanente*
Angelo Trapanà - UNOA - *Invitato permanente*

Commissione d'Appello

Massimo Maria Lanza - *Presidente*
Dino Bogazzi
Giorgio Cevasco
Luigi Gaspare Giuseppe Gaggeri
Gian Fabrizio Ghiglia
Michela Sega
Antonio Terracina
Ivano Visintainer

Collegio dei Probiviri

Federico Grazioli - *Presidente*
Edoardo d'Avossa - *Effettivo*
Antonio Gucciardino - *Effettivo*
Maria Grazia Cappugi - *Supplente*
Francesco Morabito - *Supplente*

Organismo di Vigilanza (Organo ex D. Lgs. 231/01)

Emanuele Montemarano - *Presidente*
Marino Gabellini
Rosamaria Gallo
Mariagrazia Lanzanova - *Compliance Officer*

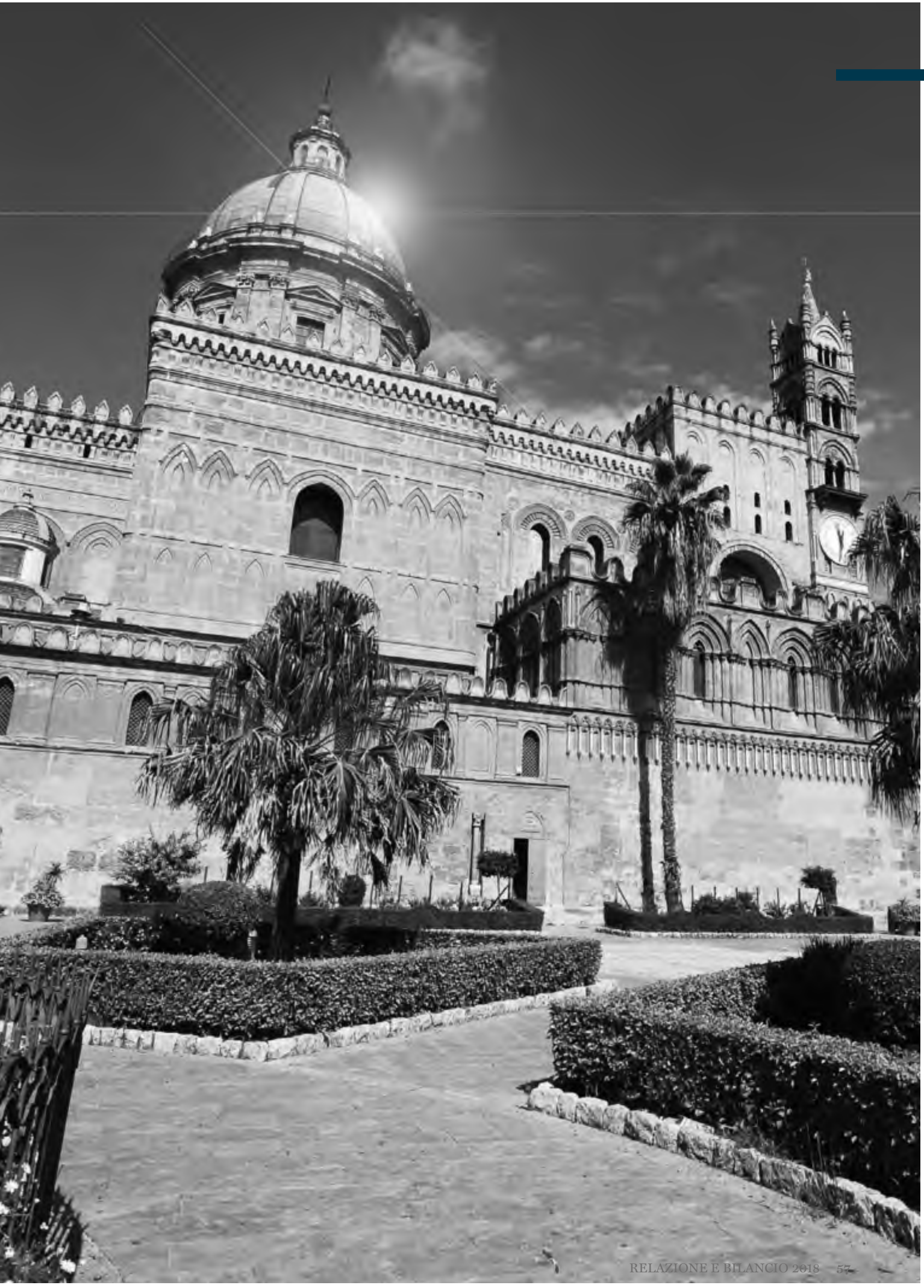

09

I Soci

SOCI DI DIRITTO

Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Ministero della Difesa
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministero dell'Interno
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo
Ministero della Salute

SOCI PROMOTORI

Enti Pubblici nazionali

CNR
ENEA
INAIL
INRIM
ISPRA
ISS
UNIONCAMERE

Organizzazioni imprenditoriali o del lavoro

ANIA
CASARTIGIANI
CIA
CNA
COLDIRETTI
CONFAGRICOLTURA
CONFAPI
CONFARTIGIANATO IMPRESE
CONFCOMMERCIO
CONFCOOPERATIVE
CONFESERCENTI
CONFINDUSTRIA
LEGACOOP

Enti di Normazione

CEI
UNI

Grandi Committenti

FERROVIE dello STATO ITALIANE S.p.A
GRUPPO ENEL

SOCI ORDINARI

ACU
AGIDAE
AIAS
AICQ
AIOICI
AISES
AIZS
ALA
ALPI
ANACAM
ANCE
ANGQ
APCO
ASCOTECO
ASSOCALZATURIFICI ITALIANI
ASSOCONSULT
ASSORECA
ATECAP
CDO
CNI
CNPI
CoLAP
CONAF
CONFINDUSTRIA SIT
CONFORMA
FEDERAZIONE CISQ
FEDERBIO
FEDERCHIMICA
FINCO
FNOCF
FNOVI
OICE
SCI
UNOA

Via Guglielmo Saliceto, 7/9
00161 Roma
Tel. +39 06 8440991
Fax. +39 06 8841199
info@accredia.it

Dipartimento Certificazione e Ispezione
Via Tonale, 26
20125 Milano
Tel. +39 02 2100961
Fax. +39 02 21009637
milano@accredia.it

Dipartimento Laboratori di prova
Via Guglielmo Saliceto, 7/9
00161 Roma
Tel. +39 06 8440991
Fax. +39 06 8841199
info@accredia.it

Dipartimento Laboratori di taratura
Strada delle Cacce, 91
10135 Torino
Tel. +39 011 32846.1
Fax. +39 011 3284630
segreteriadt@accredia.it

L'elenco completo degli organismi e dei laboratori accreditati ACCREDIA, delle organizzazioni e delle figure professionali certificate è pubblicato su **www.accredia.it** sezione Banche Dati

www.accredia.it

www.accredia.it

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA